

Note sugli autori

Cesare Cava

Giornalista pubblicista, segretario regionale Legautonomie, svolge la professione di commercialista nella città di Pisa. Tra i maggiori esperti italiani di fiscalità e di finanza locale, è docente per Anci-Ifel e Legautonomie, nonché coordinatore dello staff di consulenti del Gruppo Finanza Locale. Specializzato nell'attività di accertamento dei tributi locali e nella riorganizzazione tecnico - operativa degli uffici risorse degli enti locali. Già assessore alle risorse finanziarie del Comune di Pisa per otto anni, attualmente è manager di aziende pubbliche.

Ha pubblicato insieme ad altri esperti:

- I regolamenti ICI e COSAP D.Lgs. 446/97 (1998),
- Nuove politiche dell'ente locale (1999),
- Il governo locale oggi (1999),
- La legge finanziaria 1999 note e commenti (1999),
- La riforma della riscossione (1999),
- L'accertamento dei tributi locali (1999),
- Guida all'applicazione della legge finanziaria (2000),
- La nuova autonomia finanziaria dei comuni (2000),
- La nuova autonomia finanziaria dei comuni - 2^a edizione (2001),
- Enti locali: la legge finanziaria 2002 - analisi e commenti (2002),
- Le novità gestionali degli enti locali per il 2003 - analisi e commenti alla legge 289/2002 (2003),
- Focus sulla normativa ICI - Volume I (2003),
- Libro bianco sui tributi locali (2004),
- Finanza Locale e contrattazione (2008).

Annalisa Antonini

Laureata in economia aziendale all'Università di Pisa, specializzata in materia di tributi locali, è docente nazionale sulle tematiche della finanza locale ed è specializzata nell'attività di accertamento dei tributi locali e nella riorganizzazione tecnico - operativa degli uffici risorse degli enti locali.

Ha pubblicato insieme ad altri esperti:

- La legge finanziaria 1999 note e commenti (1999),
- La riforma della riscossione (1999),
- L'accertamento dei tributi locali (1999),
- La nuova autonomia finanziaria dei comuni (2000),
- La nuova autonomia finanziaria dei comuni - 2^a edizione (2001),
- Enti locali: la legge finanziaria 2002 - analisi e commenti (2002),
- Le novità gestionali degli enti locali per il 2003 - analisi e commenti alla legge 289/2002 (2003),
- Focus sulla normativa ICI - Volume I (2003),
- Finanza Locale e contrattazione (2008).

Silvia Fossati

Laureata in economia e commercio all'Università di Pisa, svolge l'attività di commercialista nella città di Pisa, specializzata nella gestione e nella difesa degli enti locali nelle Commissioni Tributarie sull'intero territorio nazionale; è docente per il Gruppo Finanza Locale sulle tematiche del contenzioso tributario.

Ha pubblicato insieme ad altri esperti:

- La nuova autonomia finanziaria dei comuni - 2^a edizione (2001),
- Finanza Locale e contrattazione (2008).

IMU e ICI - Accertamenti ed equità fiscale

IMU e ICI

Accertamenti ed equità fiscale

a cura di
Cesare Cava
Annalisa Antonini e Silvia Fossati

Con il testo completo del D.L. 201/2011
convertito nella L. 214 del 22/12/2011





associazione autonomie locali
legautonomie
TOSCANA

IMU E ICI

ACCERTAMENTI ED EQUITÀ FISCALE

a cura di
Cesare Cava
Annalisa Antonini e Silvia Fossati

Con il testo completo del D.L. 201/2011
convertito nella L. 214 del 22/12/2011

IMU e ICI

Accertamenti ed equità fiscale

INDICE

CAPITOLO 1 RIFORMA DELLA FISCALITA' LOCALE E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	3
CAPITOLO 2 ANALISI DEL POTENZIALE GETTITO FISCALE DI UN TERRITORIO	25
CAPITOLO 3 BANCA DATI DEGLI OGGETTI IMMOBILIARI	41
CAPITOLO 4 ACCERTAMENTI TRIBUTARI ICI/IMU E TARSU/RES	51
CAPITOLO 5 LA COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI ALL' ACCERTAMENTO FISCALE	81
CAPITOLO 6 LA DIFESA DELL' ENTE IN CONTENZIOSO	89
CAPITOLO 7 RISULTATI E CRITICITA' DELLA RISCOSSIONE COATTIVA	109
CAPITOLO 8 CONCLUSIONI	125
TESTO COMPLETO DEL D.L. 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE N. 214 DEL 22.12.2011	127

CAPITOLO 1

RIFORMA DELLA FISCALITA' LOCALE E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'istituzione dell'imposta municipale propria e il suo avvio sperimentale per il triennio 2012, 2013 e 2014, consente a tutti i soggetti interessati al tema della finanza e della fiscalità locale, di approfondire gli argomenti connessi con il federalismo fiscale e con il vero governo delle risorse locali.

L'obiettivo di questa pubblicazione è quindi quello di partire dalla novità dell'imposta municipale propria ed arrivare a trattare alcune riflessioni su tematiche fondamentali per una efficace, equa e solidale distribuzione della pressione fiscale sulla collettività amministrata. Gli amministratori locali sono sempre più obbligati a conoscere e trattare argomenti molto tecnici e ad assumere decisioni attinenti alle risorse finanziarie e tributarie, talvolta senza un approfondito e adeguato supporto professionale e specialistico.

Non è semplice per un sindaco o un assessore confrontarsi con le nuove sfide di "messa in sicurezza del bilancio dell'ente", prendendo decisioni che attengono al patto di stabilità, ai trasferimenti statali, ai flussi finanziari, alle scelte tariffarie e tributarie, all'accertamento dell'evasione fiscale, alla gestione della riscossione coattiva, alle dinamiche del mercato finanziario, alla riforma del catasto, alla gestione dell'indebitamento, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, ai rapporti con le aziende partecipate, alle società in house, al bilancio consolidato. Il quadro economico e normativo è profondamente cambiato, in questi anni, e la solidità del bilancio dell'ente locale, diventa la priorità assoluta per ogni amministratore a tutela del territorio e delle nuove generazioni. Peraltro la ristrettezza delle risorse e le costanti e progressive forme di contrazione diretta e indiretta dei trasferimenti erariali, hanno accentuato l'impossibilità di molti territori a garantire il rispetto del patto di stabilità e sempre più a creare le prime involontarie crepe agli equilibri finanziari. Amministrare oggi un comune è oggettivamente molto più complicato rispetto ai primi anni duemila, ma ogni epoca ha le sue prerogative e una rigorosa e intelligente analisi della singola situazione può consentire di intervenire con rapidità ed efficacia, rafforzandosi di fronte ai possibili punti di debolezza nella gestione delle entrate.

Il settore degli uffici tributi o meglio ancora degli uffici entrate, è strategico per garantire la concreta e tempestiva copertura finanziaria della spesa; è quindi fondamentale rafforzare questo servizio con personale, progetti e supporti informatici adeguati, che consentano di accrescere le entrate, prioritariamente ampliando il numero dei soggetti chiamati a partecipare alla fiscalità locale e accentuando tutte le possibili forme di recupero dell'evasione fiscale diretta e indiretta. L'attività di verifica sui corretti adempimenti tributari di chi elude il fisco locale, l'obiettivo di garantire a tutti che tutti pagano, la possibilità di rateizzare quanto dovuto per chi intende regolarizzare la propria posizione, la certezza di porre in essere azioni amministrative coattive nei confronti di chi evade e non intende sanare le proprie violazioni, non sono soltanto azioni di corretta amministrazione, ma di semplice buon senso e di seria e prudente gestione delle entrate.

Il governo delle risorse di un ente locale non si limita a stabilire quali tributi applicare e quali norme regolamentari attuare, la serietà di un'azione di governo locale è misurata dalla capacità di garantire equità fiscale e certezza del diritto.

Certezza del diritto per chi è chiamato ingiustamente a pagare somme non dovute, a cui si risponde con immediate azioni di autotutela che evitino costi e dispendio di energie ai contribuenti, ma analogamente certezza del diritto per coloro che, per moralità e etica, o semplicemente perché le tasse vanno pagate, adempiono tempestivamente ai loro doveri fiscali e pretendono che le stesse regole e lo stesso rigore sia applicato a tutti, nessuno escluso. Regole e rigore sono termini sempre più presenti nel contesto economico attuale e diventano dei pilastri laddove il tema in discussione riguarda la pubblica amministrazione ed in particolare la gestione del denaro pubblico, richiesto ai contribuenti nelle tante forme previste dal legislatore. Gli strumenti a disposizione di un comune sono molti e colpiscono soggetti diversi, residenti o non residenti, immobili o aree fabbricabili, redditi o servizi a domanda individuale, occupazione suolo pubblico o spazi pubblicitari.

Quest'anno gli amministratori, di fronte ai costanti tagli dei trasferimenti statali, si misurano, loro malgrado, con previsioni di bilancio che interessano sempre e comunque l'innalzamento della tariffa sui rifiuti solidi urbani oppure l'addizionale irpef.

Alcuni si stanno chiedendo che impatto finanziario potrebbe generare l'imposta di soggiorno sulle esangui casse comunali oppure se l'introduzione dell'imposta municipale propria comporterà un maggiore gettito per il comune o se, di fatto, nulla cambierà in base al principio tanto caro ai ministeri, secondo cui il maggiore gettito locale è sempre compensato da una paritetica riduzione dei trasferimenti statali. Il quadro generale è molto complesso, ma il primo passo per intervenire è conoscere e analizzare con intelligenza alcune zone d'ombra dei nostri bilanci comunali, causate da normative nazionali deboli e contraddittorie o da scelte gestionali caratterizzate da un federalismo spot, condizionato da norme centralistiche di misura e di forza paritetica e contraria.

L'obiettivo di questa pubblicazione non è quindi quello di spiegare nel dettaglio l'introduzione della nuova imposta municipale propria (vi saranno convegni tecnici sull'argomento in tutta Italia fino dalle prossime settimane), ma partire da una riforma della fiscalità locale fissata dagli articoli 13 e 14 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, per evidenziare alcune riflessioni sui tributi locali e qualche modesta valutazione sulle distorsioni e sulle difficoltà di un federalismo fiscale che stenta a nascere e a svilupparsi, nonostante sia il tema politico e istituzionale più trattato a livello nazionale negli ultimi venti anni.

Proprio nel 1992, con il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre, nasceva l'imposta comunale sugli immobili e l'anno successivo, con il decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, avveniva il riordino della finanza territoriale con l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, con la tassa per l'occupazione del suolo pubblico e con la tassa sui rifiuti solidi urbani.

A partire dal 1° gennaio 2012, quindi a venti anni dalla nascita dell'ICI, l'articolo 13 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 prevede l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria che assomiglia molto all'imposta che va a sostituire, riportando in primo piano la tassazione dell'abitazione principale che, nel 2008, era stata esentata dal governo dell'epoca in un momento di eccesso di entusiasmo politico.

L'avvio sperimentale dell'imposta municipale propria comporta la necessità, per ogni ufficio tributi, di separare la gestione ordinaria della nuova imposta dalla gestione straordinaria di accertamento iciper le annualità precedenti.

Nei prossimi anni sarà quindi necessario garantire la convivenza degli accertamenti dell'iciper la gestione dell'imu; a partire dal 1° gennaio 2017, l'ultima annualità iciper relativa al 2011, non sarà più accertabile e quindi l'iciper, soltanto a quella data, uscirà definitivamente di scena.

Nei prossimi anni è quindi utile e opportuno ridefinire le scadenze progettuali di accertamento, includendo anche l'annualità 2011 ai fini iciper e l'anno 2012 ai fini tarsu, per programmare poi i nuovi strumenti di verifica sulle nuove imposte introdotte dal decreto "salva Italia".

Rinviando l'analisi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la cui entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2013, non senza probabili modifiche, intendiamo soffermarci sulle novità della nuova imposta municipale propria introdotta in via sperimentale dal 2012.

L'impostazione dell'imu ricalca la struttura di fondo dell'imposta comunale sugli immobili, a cui il legislatore fa ripetuto riferimento nella norma, e la sua attuazione è fortemente caratterizzata dalla potestà regolamentare delegata ai singoli enti locali che, entro il termine di approvazione dei bilanci preventivi, potranno dare attuazione al disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, stabilendo aliquote e regolamenti attuativi.

La novità più importante in termini di semplificazione e di razionalizzazione della tassazione immobiliare, riguarda l'accorpamento nell'imu dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali relative ai beni immobili non locati.

Ai fini erariali, le sole persone fisiche saranno quindi tenute al pagamento dell'irpef e relative addizionali soltanto nel caso di redditi fondiari derivanti da immobili concessi in locazione, altrimenti l'obbligo tributario è assolto con il pagamento dell'imposta municipale propria. Le novità che invece inaspriscono il peso tributario per i cittadini sono purtroppo assai più numerose dei benefici e meritano di essere sinteticamente e singolarmente analizzate.

La prima innovazione riguarda la modifica dei criteri di determinazione delle basi imponibili che è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 della Legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 qui richiamati:

4. *Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:*
 - a. *160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;*
 - b. *140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;*
((b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;))

- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ((ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013)); e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ((un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.))

Appare evidente che la scelta d'incremento indiscriminato dei moltiplicatori è l'operazione più banale per accrescere il gettito fiscale e sarebbe stata anche la più equilibrata se le rendite catastali fossero state la reale rappresentazione patrimoniale dei territori.

In realtà la situazione è molto diversa e le difformità territoriali del valore catastale tra regioni limitrofe, tra città diverse e anche tra quartieri dello stesso comune hanno prodotto ingiustificati livelli di tassazione a parità di aliquota.

La manovra doveva quindi partite dal riequilibrio delle rendite catastali, tra zone centrali e periferie, tra immobili storici e fabbricati recenti, tra case formalmente rurali e fabbricati di civile abitazione, tra i reali valori di mercato e quelli degli estimi, tra i vani catastali e le superfici. Le attuali rendite sono fonte di grandi disequilibri e la semplice crescita del moltiplicatore, non produce altro che l'accentuazione della differenza di base imponibile e della conseguente tassazione. A titolo di esempio, suggeriamo la lettura di una ricerca sull'argomento, pubblicata dagli stessi autori, ma sostanzialmente tuttora fonte di riflessione, alla luce di quanto sopra esposto.

L'analisi che emerge da una breve ricerca è profondamente deludente, con valori del catasto che rappresentano una fotografia statica del territorio, profondamente distante dalle mutate condizioni strutturali e di mercato delle unità immobiliari censite.

Le rendite catastali che, a campione, sono state analizzate risultano disequilibrate fra le diverse città e soprattutto enormemente distanti dai valori reali di mercato.

Questa situazione determina condizioni di marcata elusione fiscale, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte erariali gravanti sul patrimonio immobiliare.

Abbiamo ricercato il valore catastale, ai fini I.C.I., di una abitazione ordinaria di categoria A/2 di quattro vani e mezzo in tredici comuni balneari, per verificare il livello di equità patrimoniale.

La comparazione delle rendite interessa le seguenti località balneari:

- Capri
- Castiglione della Pescaia
- Forte dei Marmi

- Ischia
- Jesolo
- Marina di Pisa
- Porto Cervo
- Porto Ercole
- Portofino
- Riccione
- Rimini
- Santa Margherita Ligure
- Taormina

Tralasciando tutte le giustificazioni del caso e l'evidente carenza scientifica di una estrapolazione dei dati catastali a campione, è doveroso evidenziare il fatto che unità immobiliari con analoghe caratteristiche hanno rendite profondamente diverse.

Le differenze, che potrebbero essere giustificate dalle diverse realtà territoriali e ambientali, sono però piuttosto marcate con un differenziale di valore tra la rendita più bassa e quella più elevata che si pone in un rapporto da uno a sette.

Questo significa che anche la proporzionale pressione fiscale che grava sui suddetti immobili, mantiene la stessa parametrizzazione di uno a sette; pertanto a parità di aliquota I.C.I. il contribuente di Portofino paga sette volte l'imposta pagata dal contribuente di Taormina.

Qualche altra riflessione nasce spontanea, quando si rileva che le rendite di Forte dei Marmi e di Porto Cervo, tra le più esclusive zone balneari italiane, si collocano nella parte bassa della graduatoria.

Non vi è dubbio che è possibile ricercare casi specifici che dimostrino una situazione diversa, ma l'intento della ricerca non era quello di fare classifiche o creare conflittualità fiscali tra comuni diversi, quanto piuttosto segnalare alcune evidenti anomalie tecniche.

Queste anomalie si evidenziano con ulteriore forza, andando a comparare i valori catastali determinati in base alle rendite presenti in catasto, e i reali valori di mercato rilevati nel mercato immobiliare.

Il differenziale patrimoniale che emerge, tra i prezzi di mercato richiesti per la vendita di un appartamento di circa 70 metri quadrati e i valori catastali, conferma l'assoluta staticità delle rendite catastali rispetto all'esplosiva crescita del valore degli immobili.

Mediamente il valore catastale del campione analizzato non raggiunge neppure il 30% del valore reale di mercato. In questa comparazione tecnica, emerge con chiarezza la distanza patrimoniale tra il valore catastale e il prezzo di mercato di tre delle principali zone balneari del nostro Paese: Forte dei Marmi, Porto Cervo e Capri.

È necessaria una riforma strutturale del catasto, con l'immediato passaggio agli enti locali per ottimizzare l'ineludibile rapporto tra aliquote I.C.I. e base imponibile.

Gli enti locali hanno il dovere di riequilibrare le rendite catastali anche all'interno dei propri territori, attraverso una zonizzazione chiara e definita che tenga conto delle possibili diversità di valore immobiliare tra i vari quartieri della città.

Non è in discussione soltanto il valore delle rendite catastali, il cui adeguamento comporterebbe una sensibile riduzione delle attuali aliquote I.C.I., ma una riappropriazione federalistica della gestione fiscale del proprio territorio; è infatti inutile trasferire agli enti locali la titolarità della scelta delle aliquote, non avendo alcuna possibilità di razionalizzazione delle basi imponibili. Purtroppo, nonostante vi sia una ufficiosa convergenza su questo aspetto, il catasto continua a mantenere la sua struttura centralistica, rinviando la sua riforma ad un prossimo futuro.

I VALORI CATASTALI DI UNA ABITAZIONE CON ANALOGHE CARATTERISTICHE, IN DIVERSE LOCALITÀ BALNEARI, RISULTANO DISOMOGENEE CON CONSEGUENTI EFFETTI SUI CARICHI FISCALI				
Località	Categoria	Vani	Rendita	Valore catastale aggiornato ai fini ICI
Portofino	A/2	4,5	€ 2.312,44	€ 242.806,20
Capri	A/2	4,5	€ 1.196,89	€ 125.673,45
Santa Margherita Ligure	A/2	4,5	€ 918,00	€ 96.390,00
Riccione	A/2	4,5	€ 854,09	€ 89.679,45
Marina di Pisa	A/2	4,5	€ 758,80	€ 79.674,00
Porto Ercole	A/2	4,5	€ 615,87	€ 64.666,35
Castiglione della Pescaia	A/2	4,5	€ 604,25	€ 63.446,25
Forte dei Marmi	A/2	4,5	€ 594,96	€ 62.470,80
Porto Cervo	A/2	4,5	€ 592,63	€ 62.226,15
Rimini	A/2	4,5	€ 534,53	€ 56.125,65
Ischia	A/2	4,5	€ 383,47	€ 40.264,35
Jesolo	A/2	4,5	€ 371,85	€ 39.044,25
Taormina	A/2	4,5	€ 325,37	€ 34.163,85

I VALORI CATASTALI RISULTANO DISTANTI E DISEQUILIBRATI RISPETTO AI VALORI MEDI DI MERCATO, DETERMINANDO UNA EVIDENTE INIQUITÀ FISCALE TRA I DIVERSI AMBITI TERRITORIALI PER UNA ABITAZIONE DI CIRCA 70 MQ.			
Località	Valore catastale aggiornato ai fini ICI (A)	Valore medio di mercato degli stessi immobili (B)	Differenza patrimoniale tra valore di mercato e valore catastale (B - A)
Forte dei Marmi	€ 62.470,80	€ 490.000,00	€ 427.529,20
Porto Cervo	€ 62.226,15	€ 380.000,00	€ 317.773,85
Capri	€ 125.673,45	€ 390.000,00	€ 264.326,55
Ischia	€ 40.264,35	€ 290.000,00	€ 249.735,65

Rimini	€. 56.125,65	€. 290.000,00	€. 233.874,35
Castiglione della Pescaia	€. 63.446,25	€. 290.000,00	€. 226.553,75
Porto Ercole	€. 64.666,35	€. 290.000,00	€. 225.333,65
Jesolo	€. 39.044,25	€. 220.000,00	€. 180.955,75
Riccione	€. 89.679,45	€. 270.000,00	€. 180.320,55
Marina di Pisa	€. 79.674,00	€. 230.000,00	€. 150.326,00
Santa Margherita Ligure	€. 96.390,00	€. 240.000,00	€. 143.610,00
Portofino	€. 242.806,20	€. 370.000,00	€. 127.193,80
Taormina	€. 34.163,85	€. 160.000,00	€. 125.836,15

In questo contesto la modifica del moltiplicatore introdotto ai fini dell'imposta municipale propria produce un aumento della base imponibile di tutti i fabbricati iscritti in catasto, senza intervenire sul riequilibrio e quindi andando in direzione opposta al principio di equità fiscale.

Analizziamo in forma prospettica, le diverse casistiche di moltiplicatore, con la nuova imposta municipale propria rispetto all'imposta comunale sugli immobili, evidenziando le percentuali medie di incremento per singola categoria catastale.

Immobili suddivisi per categoria catastale e base imponibile	Vecchio moltiplicatore Imposta comunale sugli immobili	Nuovo moltiplicatore Imposta municipale propria	Variazione percentuale del moltiplicatore per categoria
A, escluso A/10, C/2, C/6, C/7	100	160	+ 60%
B	140	140	=====
C/3, C/4, C/5	100	140	+ 40%
A/10, D/5	50	80	+ 60%
D, escluso D/5	50	60 (65 dal 2013)	+ 20%
C/1	34	55	+ 62%
Terreni agricoli	75	130 (110 agricoltori)	+ 73%
Aree fabbricabili	Valore commerciale	Valore commerciale	=====
D privi di rendita	Valore contabile	Valore contabile	=====

La seconda novità introdotta dalla nuova imposta municipale propria è attinente la tassabilità dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, con una radicale modifica di rotta, rispetto all'esenzione ici adottata dal 2008 e allo stesso testo originario della riforma che confermava la volontà di mantenere esclusa la prima casa dalla tassazione.

Peralto il 2° comma dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 stabilisce in maniera più rigida la definizione di abitazione

principale e il concetto di pertinenza, riducendo tali categorie catastali a C/2, C/6 e C/7 e limitando le pertinenze a una sola unità per categoria:

2. *L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

La nuova disposizione relativa al numero e alla tipologia di pertinenze non si pone in contrasto con la potestà regolamentare dei comuni prevista dall'articolo 59 comma 1 lettera d) del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in quanto tale riferimento normativo è abrogato con decorrenza 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 13 comma 14 del decreto "salva Italia".

14. Sono abrogate, ((a decorrere dal 1° gennaio 2012)), le seguenti disposizioni:

- a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
 - b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
- ((d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.))

La stessa norma appena richiamata, prevede l'abrogazione oltre che della lettera d) del richiamato comma 1 dell'articolo 59 anche delle lettere e) e h), inerenti l'assimilazione al concetto di abitazione principale per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e la particolare disciplina delle caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati.

Gli effetti di queste modifiche apportate dal decreto legge 201/2011 tendono a ridurre la potestà regolamentare degli enti locali e a riportare omogeneità alle basi imponibili su cui applicare l'imu, in base alle nuove aliquote che saranno articolate dai singoli enti.

Peraltro le scelte delle aliquote devono tenere conto della quota di compartecipazione spettante allo Stato, in misura pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base pari allo 0,76%.

Il comune, nel determinare le aliquote d'imposta, deve quindi sempre considerare la quota di competenza dello Stato pari allo 0,38% del gettito complessivo, al netto degli incassi a

titolo di abitazione principale e relative pertinenze nonché degli introiti di imposta municipale relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Di fatto quindi la reale autonomia comunale dell'imposta attiene alla totalità del gettito derivante dalle abitazioni principali, relative pertinenze e fabbricati rurali strumentali e all'eccedenza del gettito derivante dall'aliquota dello 0,38% degli altri immobili.

Le novità sulle aliquote sono riportate nei commi da 6 a 10 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011 e consentono ampia autonomia decisionale a favore dei comuni, all'interno di parametri minimi e massimi.

L'aliquota di base dell'imposta è fissata allo 0,76% e i comuni possono modificare l'aliquota in aumento o, molto difficilmente tenuto conto della quota comunque spettante allo Stato, in diminuzione, in misura pari a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota dell'abitazione principale è invece stabilita nello 0,4% e gli enti locali possono intervenire in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Riguardo invece ai fabbricati rurali strumentali, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ridurla fino allo 0,1%.

Riepiloghiamo in un prospetto i livelli minimi e massimi d'intervento dei comuni, rispetto alle diverse casistiche e alle aliquote stabilite dallo Stato:

Aliquote	Limiti minimo e massimo aliquota IMU	Limiti minimo e massimo aliquota ICI
Ordinaria	0,46% - 1,06%	0,4% - 0,7%
Abitazione principale e pertinenze	0,2% - 0,6%	esenti
Immobili rurali strumentali	0,1% - 0,2%	esenti
Immobili diversi: non produttivi di reddito fondiario (fabbricati strumentali, uffici, negozi, laboratori), soggetti a ires o locati	0,4% - 0,76%	0,4% - 0,7%

In sede di conversione del decreto, il Parlamento ha inserito alcune modifiche in merito alla detrazione applicabile all'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, aggiungendo alla quota fissa di 200 euro, rapportati al periodo dell'anno, una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché residente nell'unità immobiliare.

La detrazione maggiorata non può superare l'importo massimo di 400 euro e, al momento, è prevista per i soli anni d'imposta 2012 e 2013.

I comuni possono disporre l'incremento della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ma è opportuno porre molta attenzione all'attendibilità delle previsioni di entrata, per evitare carenze di gettito non sostenibili.

Esiste però una limitazione all'autonomia dell'ente locale nella elevazione della detrazione per abitazione principale, che esclude la possibilità, in tale caso, di prevedere un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Ulteriore novità riguarda il comma 12 dello stesso articolo 13, che individua l'esclusiva forma di pagamento dell'imposta municipale propria nel modello F24, mentre l'imposta

comunale sugli immobili poteva essere pagata anche tramite bollettino postale o versamento diretto presso la tesoreria dell'ente.

L'avvio sperimentale a decorrere dal 2012 consentirà di approfondire le modifiche più particolari e più di dettaglio, considerando che l'applicazione a regime dell'imposta è fissata al 2015.

Sarà interessante perfezionare la prassi e capire se le tante circolari e risoluzioni ministeriali adottate su tematiche non modificate dalla presente normativa, potranno essere automaticamente trasferite nelle nuove procedure, evitando dubbi e incertezze ulteriori.

L'imposta municipale propria è decollata ma, senza una riforma seria del catasto che garantisca un riequilibrio delle basi imponibili, esiste una seria probabilità che la tassazione cresca nei confronti di coloro che già pagavano, senza riuscire a colpire i privilegi.

I passaggi tecnici e operativi sulle singole delibere regolamentari e sulle fasi attuative, saranno approfondite, come di consueto, nei convegni organizzati dal nostro staff sull'intero territorio nazionale, al fine di condividere aggiornamenti e question time d'interesse generale, ma per il momento riportiamo alcune schede tecniche di primo livello:

SOGGETTI PASSIVI	IMU	ICI
Proprietario o titolare di diritto reale su immobili	SI	SI
Concessionario aree demaniali	SI	SI
Locatario di contratto di locazione finanziaria	SI	SI

OGGETTO DELL'IMPOSTA	IMU	ICI
Fabbricati	SI	SI
Terreni edificabili	SI	SI
Terreni agricoli	SI	SI

BASE IMPONIBILE	IMU	ICI
Fabbricati accatastati: • Rendita catastale al 1° gennaio	SI	SI
Fabbricati categoria d non accatastati: • Valore contabile al 1° gennaio	SI	SI
Aree fabbricabili: • Valore venale in comune commercio al 1° gennaio	SI	SI
Terreni agricoli: • Reddito dominicale al 1° gennaio	SI	SI

ESEMPI CALCOLO IMPOSTE		
Abitazione principale A/2	IMU	ICI
Rendita catastale	1.000	1.000
Rivalutazione	5%	5%
Rendita rivalutata	1.050	1.050

ESEMPI CALCOLO IMPOSTE		
Abitazione principale A/2	IMU	ICI
Moltiplicatore	160	100
Base imponibile	168.000	105.000
Aliquota d'imposta base	0,40%	-
Imposta lorda	672,00	-
Detrazione base	200,00	-
Imposta netta	472,00	-
Differenza IMU/ICI	472,00	

Altro immobile non abitazione principale A/2	IMU	ICI
Rendita catastale	1.000	1.000
Rivalutazione	5%	5%
Rendita rivalutata	1.050	1.050
Moltiplicatore	160	100
Base imponibile	168.000	105.000
Aliquota d'imposta massima	1,06%	0,70%
Imposta	1.781,00	735,00
Differenza IMU/ICI	1046,00	

Per semplicità di lettura riportiamo il contenuto integrale del suddetto articolo 13, secondo il testo di conversione approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011.

Art. 13

Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

- 1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.*
- 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

3. *La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.*
4. *Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:*
 - a. *160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;*
 - b. *140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;*
((b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;))
 - c. *80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;*
 - d. *60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ((ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013)); e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.*
5. *Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ((un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.))*
6. *L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*
7. *L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*
8. *L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.*
9. *I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*
10. *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del*

suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. ((Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400)). I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012». Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del

quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Sono abrogate, ((a decorrere dal 1° gennaio 2012)), le seguenti disposizioni:

- a. *l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;*
- b. *il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*
- c. *l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;*
- d. *il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.*

((d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.))

((14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.))

((14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.))

((14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.))

15. *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.*

Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. *All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle parole: «20 dicembre». All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da «differenziate» a «legge statale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività». L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.*

17. *Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna ((variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo)). In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' ac-*

cantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. ((L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.))

18. *All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2», sono aggiunte le seguenti: «nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4»;*
19. *Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
((19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche))*
20. *La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.*
21. *(((Soppresso).))*

A partire dal 1° gennaio 2013 è inoltre prevista la soppressione della tassa sui rifiuti solidi urbani e l'entrata in vigore del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che deriverà dalla sommatoria della precedente tassa sui rifiuti e del nuovo tributo sui servizi comunali.

Sarebbe interessante domandarsi quale opinione e quale futuro abbia in mente il legislatore rispetto alla tariffa d'igiene ambientale, su cui il ministero dell'ambiente si era tanto speso, invitando i comuni italiani ad attivare in via sperimentale la nuova tariffa binaria in base al vecchio decreto Ronchi, ma ci sarà tempo per approfondire l'argomento.

La sensazione è che sulla nuova res vi saranno discussioni e modifiche nel prossimo autunno che porteranno ad ulteriori variazioni alla norma, ma al momento è opportuno prendere atto di un completo cambio di direzione rispetto all'originario progetto di passaggio da tassa a tariffa. Per semplicità di lettura riportiamo il contenuto integrale del suddetto articolo 14, secondo il testo di conversione approvato dal Parlamento e pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011.

Art. 14

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.*
2. *Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.*

3. *Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.*
4. *Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.*
5. *Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.*
6. *In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.*
7. *Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.*
8. *Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*
9. *La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.*
10. *Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

11. *La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.*
12. *Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
13. *Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.*
13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.
14. *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.*

15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

23. *Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.*
24. *Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.*
25. *La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.*
26. *L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.*
27. *Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.*
28. *E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.*
29. *I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.*
30. *Il costo del servizio ((da coprire con la tariffa di cui al comma 29)) e' determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.*
31. *La tariffa ((di cui al comma 29)) e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*
32. *I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni ((determinata)) ai sensi del comma 13.*
33. *I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.*

34. *La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati ((da cui consegue un diverso ammontare)) del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.*
35. *Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.*
36. *Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*
37. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.*
38. *In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.*
39. *In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.*
40. *In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.*
41. *In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.*
42. *In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.*
43. *Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.*
44. *Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.*
45. *Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale ((sui rifiuti e sui servizi)), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

46. *A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da « Ai rifiuti assimilati » fino a « la predetta tariffazione ».*
47. *L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.*

CAPITOLO 2

ANALISI DEL POTENZIALE GETTITO FISCALE DI UN TERRITORIO

In tanti anni di attività professionale nell'ambito della fiscalità locale e nei tanti convegni svolti nelle diverse città italiane, i quesiti posti da amministratori, dirigenti o funzionari del settore entrate partono comunemente dal convincimento che l'ente stia svolgendo l'attività di verifica fiscale sul territorio recuperando somme interessanti, ma pochi sono in grado di attestare quanto le stesse siano realmente importanti.

Molti anni fa, su incarico della regione Sardegna, elaborammo una ricerca che coinvolgeva i 377 enti locali dell'isola; l'obiettivo dello studio era quello di raccogliere tutti i dati utili per capire la gestione, i flussi finanziari, le dinamiche, la regolamentazione, le problematiche, le necessità e l'attività di controllo dei tributi locali delegati ai singoli enti. La ricerca fu svolta non con una metodologia a campione, ma intervistando il responsabile dell'ufficio tributi di tutti i comuni della regione, ottenendo una fotografia veritiera di un federalismo fiscale molto frazionato e caratterizzato da tanti piccoli comuni con uffici fiscali sotto dimensionati per strutture e personale, ma comunque impegnati nell'attuazione di deleghe fiscali complicate e spesso di difficile attuazione.

La grande disponibilità e la straordinaria cortesia dei responsabili degli uffici tributi della Sardegna resero possibile l'acquisizione di moltissimi dati che riteniamo utile proporre oggi, per consentire al lettore di ripercorrere quanto sia rimasto irrisolto negli ultimi dieci anni sui principali temi d'interesse dei comuni.

Le principali domande erano le seguenti.

DOMANDE	RISPOSTE	% RISPOSTE
1) ABITANTI	fino a 3.000	67,65%
	tra 3.000 e 5.000	16,98%
	tra 5.000 e 10.000	8,89%
	tra 10.000 e 30.000	3,50%
	tra 30.000 e 50.000	1,87%
	tra 50.000 e 100.000	0,27%
	oltre 100.000	0,54%
2) ALIQUOTA ICI ABITAZIONE PRINCIPALE	4 per mille	52,29%
	4,2 per mille	0,54%
	4,25 per mille	1,35%
	4,3 per mille	0,81%
	4,4 per mille	0,54%
	4,5 per mille	16,44%

DOMANDE	RISPOSTE	% RISPOSTE
2) ALIQUOTA ICI ABITAZIONE PRINCIPALE	4,6 per mille	0,27%
	4,7 per mille	0,27%
	4,8 per mille	0,27%
	5 per mille	24,80%
	5,5 per mille	1,35%
	6 per mille	1,08%
3) ALIQUOTA ICI ORDINARIA	4 per mille	38,90%
	4,2 per mille	0,31%
	4,3 per mille	0,31%
	4,4 per mille	0,31%
	4,5 per mille	10,03%
	5 per mille	28,57%
	5,5 per mille	4,26%
	5,75 per mille	0,31%
	6 per mille	12,16%
	6,5 per mille	0,91%
	6,75 per mille	0,31%
	6,8 per mille	0,31%
	7 per mille	3,34%
4) COMUNI CON PARTICOLARI ALIQUOTE	3 per mille	1,22%
	4 per mille	12,20%
	4,3 per mille	2,44%
	4,5 per mille	10,98%
	5 per mille	28,05%
	5,5 per mille	10,98%
	5,7 per mille	1,22%
	6 per mille	20,73%
	6,5 per mille	2,44%
	7 per mille	8,54%
	7,8 per mille	1,22%

DOMANDE	RISPOSTE	% RISPOSTE
5) DETRAZIONE ICI PER ABIT. PRINCIPALE	L. 200.000	89,59%
	L. 220.000	1,09%
	L. 230.000	0,27%
	L. 250.000	2,74%
	L. 270.000	0,55%
	L. 300.000	3,56%
	L. 320.000	0,27%
	L. 350.000	0,82%
	L. 400.000	0,27%
	L. 420.000	0,27%
	L. 500.000	0,55%
	6) COMUNI CHE HANNO ISTITUITO DETRAZIONI ICI PIU' ELEVATE PER FASCE SOCIALI PIU' DEBOLI	4,5 per mille
L. 100.000		5,00%
L. 200.000		20,00%
L. 250.000		10,00%
L. 280.000		10,00%
L. 280.000 - 350.000		5,00%
L. 300.000		25,00%
L. 350.000		5,00%
L. 500.000		15,00%
7) REGOLAMENTO ICI APPROVATO	SI	87,67%
	NO	12,33%
8) REGOLAMENTO DELLE ENTRATE APPROVATO	SI	74,39%
	NO	25,61%
9) REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE APPROVATO	SI	67,92%
	NO	32,08%

DOMANDE	RISPOSTE	% RISPOSTE
10) REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI APPROVATO	SI	87,67%
	NO	12,33%
11) TARIFFA A MQ PER UTENZE DOMESTICHE PER LA TARSU	$0 < \alpha < 1000$	27,54%
	$1000 < \alpha < 1500$	45,39%
	$1500 < \alpha < 2000$	13,98%
	$2000 < \alpha < 2500$	6,36%
	$2500 < \alpha < 3000$	4,24%
	$3000 < \alpha < 4000$	2,54%
12) FORME DI RISCOSSIONE DELL'ICI	tramite Concessionario	65,55%
	tramite Poste Italiane	20,36%
	tramite Tesorerie	0,45%
	tramite sistema bancario	0,00%
	direttamente	13,65%
13) RISCOSSIONE DELLA TARSU	tramite ruolo	81,45%
	tramite avvisi di scadenza	12,63%
	direttamente	5,65%
	tramite Poste Italiane	0,27%
14) RISCOSSIONE DELLA TOSAP	tramite Concessionario	6,37%
	tramite Poste Italiane	5,57%
	tramite Tesorerie	2,39%
	tramite sistema bancario	0,00%
	tramite società privata	6,63%
	direttamente	77,72%
	altro	1,33%

DOMANDE	RISPOSTE	% RISPOSTE
15) RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA DI PUBBLICITA'	tramite Concessionario	6,15%
	tramite Poste Italiane	5,08%
	tramite Tesorerie	2,94%
	tramite sistema bancario	0,00%
	tramite società privata	9,63%
	direttamente	74,60%
	altro	1,60%
16) IL SUO UFFICIO E' COLLEGATO AD INTERNET?	SI	84,24%
	NO	15,76%
17) IL SUO COMUNE HA UNA PAGINA WEB?	SI	29,92%
	NO	70,08%
18) QUANTI DIPENDENTI LAVORANO ALL'UFFICIO TRIBUTI?	fino a 3	92,39%
	da 3 a 5	4,62%
	da 5 a 10	1,63%
	da 10 a 20	0,82%
	oltre 20	0,54%
19) QUANTI SONO I GIORNI SETTIMANALI DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO TRIBUTI?	1	0,27%
	2	3,23%
	3	9,16%
	4	3,50%
	5	79,78%
	6	4,04%
20) NEGLI ULTIMI DUE ANNI E' STATA ESEGUITA ATTIVITA' STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTI?	SI	89,76%
	NO	10,24%
21) SE SI PER QUALI TRIBUTI	ICI	70,15%
	TARSU	22,44%
	ALTRO	7,41%

DOMANDE	RISPOSTE	% RISPOSTE
22) E' IN GRADO ORIENTATIVAMENTE DI STABILIRE QUALE E' STATA LA PERCENTUALE MEDIA DI EVASIONE O ELUSIONE DEL TRIBUTO RISCONTRATA	0,02%	0,40%
	0,6%	0,40%
	1%	1,21%
	2%	0,40%
	3%	2,82%
	4%	2,42%
	5%	5,66%
	6%	0,40%
	7%	1,21%
	8%	2,01%
	10%	19,77%
	12%	0,40%
	14%	0,40%
	15%	7,66%
	16%	0,40%
	18%	0,40%
	20%	22,19%
	25%	4,03%
	30%	14,92%
	35%	1,21%
40%	2,82%	
45%	0,40%	
50%	4,84%	
60%	0,81%	
70%	0,81%	
80%	1,21%	
82%	0,40%	
90%	0,40%	
23) RISPETTO AGLI ATTI DI CONTESTAZIONE NOTIFICATI VI SONO STATI MOLTI RICORSI	meno dell' 1%	74,06%
	tra 1 e il 3%	13,81%
	tra 3 e il 5%	4,60%
	tra 5 e il 10 %	3,77%
	oltre il 10%	3,77%

DOMANDE	RISPOSTE	% RISPOSTE
24) LA DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA AVVIENE CON PERSONALE INTERNO O CON PROFESSIONISTI ESTERNI	personale interno	49,83%
	professionisti esterni	19,19%
	dipende dai casi	30,98%
25) DA QUANTI ANNI LAVORA ALL'UFFICIO TRIBUTI	meno di 3 anni	27,90%
	tra 3 e 5 anni	22,10%
	tra 5 e 10 anni	22,10%
	oltre 10 anni	27,90%
26) QUALI SONO, IN ORDINE DI IMPORTANZA, I TRE SERVIZI CHE RITIENE UTILI PER IL SUO LAVORO (INDICARE NUMERI 1, 2 E 3 PER ORDINE DI IMPORTANZA)	aggiornamento	39,35%
	formazione	26,89%
	consulenza di esperti	9,34%
	informatizzazione	10,84%
	assistenza al contenzioso	2,69%
	testi sempre aggiornati	2,62%
	soluzione ai quesiti in tempo reale	8,06%
	banca dati del sanzionamento	0,22%
27) QUALI SONO, IN ORDINE DI IMPORTANZA LE PRINCIPALI DIFFICOLTA' OPERATIVE NEL SUO LAVORO	scarsa chiarezza delle norme	33,22%
	eccesso delle circolari e risoluzioni	17,33%
	eccesso di adempimenti formali	9,54%
	risorse umane insufficienti	20,56%
	risorse tecniche insufficienti	9,90%
	scarso supporto professionale esterno	4,48%
	eccesso di responsabilità	4,97%

Nel corso del prossimo anno vorremmo riuscire ad elaborare una ulteriore ricerca sui nuovi dati di gestione della nuova imposta municipale propria anche se siamo convinti che molte risposte sarebbero sostanzialmente identiche; in questa fase però riteniamo utile soffermarsi su una domanda che invece non è stata riportata perché priva di una risposta oggettiva e documentata ossia “a quanto ammonta l’evasione ici e tarsu nel suo comune?” L’assenza di un dato oggettivo derivava dalla lentezza e dalla ripetuta presenza di errori nell’accatamento delle unità immobiliari oppure dalla profonda difformità del catasto

fabbricati rispetto alle realtà territoriali, con intere aree prive di rendite o ancora da istruire rispetto all'adozione dei parametri urbanistici e catastali.

La significativa presenza di difformità catastali e di immobili abusivi sull'intero territorio nazionale e le periodiche sanatorie edilizie approvate negli anni non hanno certamente facilitato il compito dell'attuale agenzia del territorio, ma la necessità di una continua bonifica delle basi imponibili, ai fini icip e ai fini tarsu, ha determinato importanti ritardi nella corretta gestione della fiscalità locale.

Nel tempo l'attività di verifica si è gradatamente affinata grazie anche all'accrescimento professionale e tecnologico dei responsabili degli uffici tributi, ma adesso gli amministratori hanno necessità di istruire una conoscenza più puntuale e approfondita della tassazione immobiliare, perché è di fatto questa la delega fiscale più importante della riforma. Conoscere la rappresentazione immobiliare del territorio, conoscere le basi imponibili ai fini dell'imu e della nuova res consente di programmare scelte tributarie eque ed equilibrate, ma soprattutto consente di individuare le fasce di evasione, facendole emergere e allargando il numero di coloro chiamati a partecipare agli obblighi fiscali.

Il 2012 è anche l'anno che separa il passato dal futuro e quindi da un lato esiste la necessità di acquisire le conoscenze e le strategie per la gestione ordinaria delle nuove imposte locali, ma parallelamente deve essere accentuata la fase di recupero dell'evasione fiscale ai fini icip e tarsu.

Una seria consapevolezza della necessità di emersione delle basi imponibili immobiliari, senza zone franche, consentirà di recuperare gettito per le annualità precedenti e renderà meno rigide e amare le scelte tributarie dei bilanci preventivi comunali.

In questa ottica è necessario domandarsi se un progetto di recupero evasione di tributi locali attivato dal personale dell'ente o da società esterna che consenta di recuperare, ad esempio, 100.000 euro annui sia da apprezzare e da premiare con compensi incentivanti oppure se tale risultato debba intendersi marginale e insoddisfacente.

Come è possibile valutare un risultato se non si conosce il potenziale recupero reale e soprattutto se questo progetto produce introiti aggiuntivi per l'amministrazione oppure sta determinando un danno patrimoniale, a causa delle annuali prescrizioni che favoriscono coloro che non sono individuati?

In un comune in cui il recupero fosse 100.000 euro annui e l'evasione che annualmente si prescrive fosse il triplo, come potremmo giudicare con soddisfazione questo risultato? In molti casi il giudizio si ferma alla prima parte, nel convincimento che qualunque sia la somma recuperata il giudizio debba ritenersi positivo perché senza quel progetto non vi sarebbero stati introiti aggiuntivi e quindi la somma recuperata, seppure parziale, deve intendersi un ottimo traguardo.

Questa valutazione può essere condivisa soltanto parzialmente; è necessario pertanto porsi altre domande, dobbiamo comprendere meglio le dinamiche fiscali dei nostri territori e soprattutto capire se vi sono metodologie o stime che consentano di avere una ragionevole approssimazione della reale evasione fiscale.

Stimare il potenziale gettito fiscale di un territorio diventa quindi la prima fase di un'efficace progettazione pluriennale di accertamento e di emersione delle basi imponibili immobiliari; il calcolo non è semplice ed è caratterizzato da una ragionevole approssimazio-

ne, ma le attuali normative e un catasto più veritiero rispetto al passato possono aiutarci. Prima di iniziare il nostro calcolo è opportuno dotarsi di tutte le informazioni necessarie e veritiere, a prescindere dalle sensazioni e dalle prassi consolidate che, talvolta, sono involontariamente viziate da errori d'impostazione trasferite dal passato o addirittura da precedenti funzionari dell'ufficio.

I dati da ricercare sono apparentemente molti, ma il livello di approssimazione del corretto gettito ici e tarsu per le unità abitative tenderà a migliorare, in funzione della quantità e della qualità degli elementi presi in esame.

DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRETTO GETTITO TRIBUTARIO DEL COMUNE:

PRIMO STEP

TABELLA SINTETICA (*) DI IMMOBILI CON RENDITA CATASTALE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE (è sufficiente una semplice richiesta all'Agenzia del Territorio, anche telefonica, che, generalmente, fornisce i dati immediatamente);

Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio

Ufficio del territorio di _____

RIEPILOGO DATI STATISTICI RELATIVO AGLI IMMOBILI PRESENTI IN BANCA DATI

Comune: _____

(*) Tabella da completare in ogni sua parte

CATEGORIA	NR. IMMOBILI	RENDITA	SUPERFICIE	VANI	CONSISTENZA
A 1					
A 2					
A 3					
A 4					
A 5					
A 6					
A 7					
A 8					
A 9					
A 10					
A 11					
TOTALE					

CATEGORIA	NR. IMMOBILI	RENDITA	SUPERFICIE	VANI	CONSISTENZA
B 1					
B 2					
B 3					
B 4					
B 5					
B 6					
B 7					
B 8					
TOTALE					
C 1					
C 2					
C 3					
C 4					
C 5					
C 6					
C 7					
TOTALE					
D 1					
D 2					
D 3					
D 4					
D 5					
D 6					
D 7					
D 8					
D 9					
D 10					
TOTALE					
E 1					
E 2					
E 3					
E 4					
E 5					
E 6					
E 7					
E 8					
E 9					
F					
TOTALE					

SECONDO STEP

INDICAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ATTINENTI AL PERIODO 2007-2010

Anno	Aliquota	Aliquota ab. principale	Detrazione Base	Detrazione max	Gettito ICI ordinario (al netto degli accertamenti ICI per le annualità precedenti)
2007					
2008					
2009					
2010					
2008 Stima mancato gettito I.C.I. derivante da abitazione principale, pertinenze, altro, in applicazione del d.l.93/2008					€ _____

TERZO STEP

INDICAZIONE DEL GETTITO I.C.I. DERIVANTE DA RECUPERO EVASIONE (NON INCLUSO NELLA TABELLA PRECEDENTE)

Anno	Recupero I.C.I. accertato definitivo	Recupero I.C.I. riscosso
2007	€. _____	€. _____
2008	€. _____	€. _____
2009	€. _____	€. _____
2010	€. _____	€. _____

QUARTO STEP

DATI RUOLO TAR SU

Ruolo 2011	Ruolo 2010	Somme accertate per recupero evasione TAR SU	
		2007	€. _____
		2008	€. _____
		2009	€. _____
		2010	€. _____

In caso di passaggio a TIA:

a) In che anno l'Ente è passato a TIA?

b) E' stata fatta attività di verifica e di controllo dalla società che gestisce la TIA per conto del Comune?

QUINTO STEP

ARTICOLAZIONE RUOLO PER CATEGORIA

RUOLO 2011	Categoria	Tariffa al mq (espressa in euro)
€.	1.	
€.	2.	
€.	3.	
€.	4.	
€.	5.	
€.	6.	
€.	7.	
€.	8.	
€.	9.	

SESTO STEP

RISPOSTA ALLE 34 DOMANDE

- 1) Quanti sono gli abitanti?
- 2) Quanti sono i nuclei familiari?
- 3) In estate il numero degli abitanti cresce fino a che numero?
- 4) Si e' in presenza di seconde case estive?
- 5) A quanto ammonta il gettito I.C.I. previsto per il 2011?
- 6) Quali sono le aliquote I.C.I. per il 2011?
- 7) Quali sono le detrazioni I.C.I. per il 2011?
- 8) In questi anni è stata realizzata attività di accertamento I.C.I.?
- 9) Quali annualità sono state sottoposte a verifica?
- 10) Quali sono state le somme orientativamente previste e quelle incassate nell'attività di verifica?
- 11) Esistono casi di contenzioso in commissione tributaria, circa?
- 12) Sono stati controllati anche gli immobili categoria "d"?
- 13) Sono state controllate anche le aree fabbricabili?
- 14) Per le aree fabbricabili si e' tenuto conto dei valori di mercato o di valori medi determinati dal consiglio o dalla giunta?
- 15) L'attività di verifica e' stata svolta in autonomia o con il supporto di società esterne?

- 16) E' stata realizzata attività di accertamento TARSU? Se si', con quale metodo:
- Misurazioni locali
 - Questionari
 - Planimetrie
 - 80% superficie catastale
- 17) Attualmente l'ufficio tributi di quante persone si compone?
- 18) Quanti giorni settimanali e' aperto al pubblico l'ufficio?
- 19) Dal punto di vista informatico come valuta la qualità delle banche dati tributarie dell'amministrazione?
- 20) Esiste un collegamento diretto con il catasto e con l'anagrafe tributaria?
- 21) Esiste una banca dati informatica delle dichiarazioni I.C.I. e TARSU?
- 22) Orientativamente quante dichiarazioni I.C.I. e TARSU vengono presentate annualmente?
- 23) Come valuta il livello di aggiornamento del catasto rispetto al territorio del suo comune?
- 24) Percentualmente, quante ritiene che siano le unita' immobiliari non accatastate?
- 25) Il piano regolatore e' stato approvato da oltre cinque o dieci anni?
- 26) Nel territorio ritiene vi siano aree fabbricabili o zone artigianali o industriali da evidenziare?
- 27) Negli ultimi cinque anni il comune e' tendenzialmente cresciuto, diminuito o stabilizzato dal punto di vista degli abitanti?
- 28) Nel regolamento I.C.I. e' previsto un compenso incentivante a favore del personale dell'ufficio tributi? Se si' in che misura?
- 29) E' stato attivato il controllo attraverso l'applicazione dei commi 336 e 337, articolo 1, della legge 311/2004?
- 30) L'agenzia del territorio vi ha comunicato le informazioni ed i dati delle particelle non ancora accatastate? Se si', quante sono numericamente?
- 31) Nel territorio vi è una presenza rilevante di immobili categoria F?
- 32) E' stata impostata l'attività di interscambio e di controllo in compartecipazione con l'Agenzia delle Entrate?
- 33) L'attività di accertamento svolta riguarda una singola imposta o accertamenti I.C.I. e TARSU contestuali?
- 34) Esiste un contatto diretto con l'ufficio tecnico per le pratiche di concessione e sanatorie edilizie?

SETTIMO STEP

REGOLAMENTI DELLE ENTRATE DELL'ENTE

TRIBUTO/ENTRATA	ULTIMA MODIFICA	Numero di articoli
• ICI		
• TARSU		
• _____		
• _____		
• _____		

In particolare si chiede se nei singoli regolamenti o nel regolamento generale delle entrate sono stati disciplinati i seguenti aspetti:

- L'istituto della compensazione
 SI NO
- Il tasso degli interessi in base alla previsione normativa della legge 296/2006
 SI NO
- Gli importi minimi
 SI NO
- La possibilità di dilazione di pagamento su avvisi di accertamento
 SI NO
- L'attività di pre – accertamento
 SI NO
- L'istituto dell'accertamento con adesione
 SI NO
- L'istituto dell'adesione ai contenuti all'invito al contraddittorio
 SI NO

La ricerca di queste informazioni e la risposta ad alcune delle suddette domande ci possono aiutare nel calcolo del potenziale gettito ICI e, in conseguenza, anche dell'IMU, partendo dal presupposto che la base imponibile prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 classifica tre diverse casistiche: immobili iscritti in catasto, immobili di categoria D non iscritti in catasto e aree fabbricabili.

La prima base imponibile è oggettivamente e informaticamente determinabile, mentre le altre due sono condizionate da valori che sono sottoposti a variabili non riconducibili al catasto fabbricati; incidono infatti su queste ultime basi imponibili le eventuali spese di manutenzione o di ristrutturazione degli immobili di categoria D oppure una variante urbanistica o un piano di lottizzazione di un'area fabbricabile.

Il dato su cui lavorare nella determinazione del potenziale gettito icip del comune, è quindi il catasto con le classificazioni e le rendite catastali di tutte le unità immobiliari presenti, partendo dal presupposto che tuttora vi sono fabbricati presenti nel territorio non ancora regolarizzati e quindi il potenziale gettito risulterà prudentemente stimato rispetto alle effettive potenzialità.

Sarà sufficiente un semplice programma di calcolo per ripartire le unità immobiliari in base alle categorie catastali di appartenenza e ai coefficienti di rivalutazione delle rendite, applicando una stima di utilizzo delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, in base ai nuclei familiari presenti e alle disposizioni regolamentari adottate.

Il calcolo del gettito icip per singola annualità, comparato con le somme incassate a titolo d'imposta negli stessi periodi, consentirà di determinare con ragionevole approssimazione la potenziale difformità tra il potenziale gettito e l'effettivo incasso.

Gli stessi dati catastali possono essere utilizzati per il calcolo della potenziale evasione ai fini della tassa sui rifiuti solidi urbani delle utenze domestiche, ma in questo caso diventa importante conoscere i metri quadrati della superficie catastale delle unità immobiliari ad uso abitativo di categoria a e relative pertinenze.

Ricordiamo a tale proposito il disposto del comma 340 dell'articolo 1 della Legge n. 311 del 2004 che testualmente recita: *“A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.”*

Conoscere la totalità delle superfici catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo e delle relative pertinenze iscritte in catasto e applicare il parametro dell'80% previsto dal legislatore, consente al comune di avere un valore minimo di superfici che dovrebbero essere sottoposte al pagamento della tarsu con tariffa domestica.

La comparazione tra il gettito potenziale tarsu così calcolato e il gettito iscritto a ruolo per la stessa tipologia tariffaria, può evidenziare un differenziale molto interessante, su cui approfondire le valutazioni e le strategie di accertamento.

I livelli di perfezionamento informatico e tributario di questi dati grezzi sono molteplici e l'esperienza di tanti anni consente a ogni responsabile degli uffici tributi di aggiungere la

conoscenza diretta del territorio, che rappresenta un valore aggiunto indispensabile. Capire e quantificare l'evasione fiscale presente sul territorio renderà possibile agli amministratori, ai dirigenti e ai funzionari, l'attuazione di scelte di governo sul tema delle entrate e sulla progettualità di recupero di evasione sempre più efficaci e eque.

CAPITOLO 3

BANCA DATI DEGLI OGGETTI IMMOBILIARI

Tra le tante incertezze della riforma del federalismo fiscale vi è un dato certo e incontrovertibile: gli enti locali avranno competenza sulla tassazione immobiliare.

E' una scelta che l'attuale governo ha assunto in continuità con i precedenti e che è frutto di un percorso molto lungo nel tempo e che ha visto anche Legautonomie contribuire con idee e proposte.

Nel 2004 fu stampato dall'associazione il "Libro bianco sui tributi locali – dalla denuncia ad una proposta di governo" scritto dagli stessi autori della presente pubblicazione, che si concludeva con il seguente ultimo capitolo:

CAPITOLO VI RIFLESSIONI PER UNA SCELTA DI GOVERNO PER UN NUOVO FEDERALISMO FISCALE

La discussione politica sul federalismo fiscale è ampia e articolata, con interventi che si sovrappongono con attenzioni e sensibilità diverse.

Spesso le tesi e le finalità politiche non trovano il necessario supporto tecnico, alimentando ipotetici scenari privi di effettiva realizzabilità.

In altri casi la discussione si focalizza su una sterile competitività tra i diversi livelli istituzionali, con l'obiettivo involontario di radicalizzare le conflittualità.

L'intervento di straordinaria lucidità e chiarezza di Oriano Giovanelli, nella prefazione di questo libro, consente di comprendere quanta strada si è percorsa e quanto lontano sia ancora l'obiettivo finale da raggiungere.

Queste riflessioni per una scelta di governo del nuovo federalismo fiscale, non vogliono quindi aprire un dibattito, già in essere da molti anni, e neppure garantire soluzioni, ma porsi l'obiettivo di contribuire al dibattito, affinché se ne affinino e migliorino i contenuti per una convergenza unitaria e innovativa. Partendo da queste considerazioni, si ritiene opportuno procedere con gradualità, verso una razionalizzazione delle competenze gestionali e della titolarità di gettito delle principali leve fiscali del Paese. È altresì importante porsi l'obiettivo della semplificazione con la possibile riduzione del numero delle imposte, a favore di un fisco più chiaro e lineare. Da questa premessa si sviluppano le tematiche che poniamo alla riflessione generale per l'impostazione di un nuovo federalismo fiscale. In primo luogo è necessario tendere alla netta separazione gestionale ed operativa tra i tributi erariali e quelli locali, eliminando i meccanismi di fiscalità aggiuntiva. Il riferimento alle addizionali locali alle aliquote I.R.P.E.F. è palese; trattasi di uno strumento che non ha futuro; serve il coraggio di eliminare tale impostazione, riaccorpando le aliquote I.R.P.E.F. in misura media e unitaria sull'intero territorio nazionale. Il maggior gettito I.R.P.E.F. riscosso dallo Stato dovrebbe garantire proporzionali trasferimenti erariali aggiuntivi agli enti locali, evitando quindi la riproposizione dell'attuale

iniqua e non desiderata partecipazione municipale al peso fiscale dei propri cittadini. Addizionali che peraltro pesano in maniera assai diversa nei relativi territori, in funzione della tempestività con cui sono state deliberate. Un meccanismo, quello delle addizionali, che genera insoddisfazione e complicazioni di calcolo negli stessi contribuenti, che si vedono costretti a distinguere e separare in diversi codici tributo il versamento della propria quota di tasse. La riforma dovrebbe inoltre prevedere una netta separazione delle imposte tra enti locali e amministrazione centrale, secondo un meccanismo che poniamo all'attenzione generale per una riflessione e un approfondimento.

Attualmente le principali fonti di entrata tributaria del nostro ordinamento, si fondano principalmente su tre canali distinti:

- 1) *le imposte sul reddito e le accise;*
- 2) *l'imposta sull'acquisto di beni e servizi;*
- 3) *le imposte sugli immobili.*

Le tre tipologie indicate potrebbero essere destinate in forma autonoma ai diversi livelli istituzionali con delega specifica nella gestione e nella riscossione, dando vita ad una nuova forma di federalismo fiscale:



L'amministrazione centrale rientrerebbe in possesso della totale titolarità del gettito fiscale derivante dall'imposizione sul reddito, accorpando o eliminando le attuali addizionali locali alle aliquote I.R.P.E.F., introducendo anche meccanismi di semplificazione tributaria per i contribuenti, che avrebbero un solo interlocutore istituzionale.

La proposta potrebbe trovare apprezzamento anche dagli operatori professionali che assistono i contribuenti e le aziende negli adempimenti tributari; commercialisti, ragionieri, centri di assistenza fiscale, consulenti del lavoro, associazioni di categoria, beneficerebbero della riduzione del numero dei codici tributo e sarebbero esentati dalla ricerca, spesso non semplice, delle addizionali deliberate nelle varie realtà italiane.

L'ipotesi evidenziata, come le altre che emergono nel presente capitolo, si pone l'obiettivo di rendere più chiaro, trasparente e ordinato il nuovo federalismo fiscale, ma con la consapevolezza di porre al centro dell'attenzione il contribuente, che ha il diritto di avere scelte che semplifichino e razionalizzino i propri obblighi tributari.

Semplificazione e razionalizzazione sono quindi elementi che devono necessariamente convivere con il concetto riformista di decentramento fiscale, altrimenti rischiamo di alimentare il convincimento di alcuni, in merito al rischio di una duplicazione di adempimenti e di costi. Al secondo livello istituzionale, relativo alle regioni e province, dovrebbe

essere delegata la riscossione del gettito derivante dall'imposta sul valore aggiunto, che attiene al costo che i consumatori finali sostengono nell'acquisto di beni e servizi.

Una tipologia di imposta che grava quotidianamente sulla vita comune di ogni cittadino, con una struttura operativa e giurisprudenziale consolidata, tenuto conto che il D.P.R. che ne ha istituito l'introduzione è del 26 ottobre 1972.

Una imposta dal gettito significativo e variabile, in funzione dell'andamento economico del livello dei consumi, che è regolata da un versamento periodico, mensile e trimestrale, da parte di tutti i soggetti titolari di partita I.V.A..

Soprattutto un tributo semplice nella quantità di aliquote ed unitario dal punto di vista gestionale, essendo strettamente collegato con il territorio, privilegiando il ritorno della spesa pubblica provinciale e regionale nelle stesse aree, da cui il prelievo fiscale è originato. Diversa è l'analisi sull'imposta regionale sulle attività produttive, introdotta il 15 dicembre 1997 con un vero e innovativo progetto che ha garantito l'eliminazione di numerosi tributi, razionalizzando il sistema e focalizzando un futuro riformista. Nata prevalentemente per finanziare la spesa sanitaria delle regioni, la norma ha oggi necessità di essere rivisitata a distanza di sette anni, in base alle esperienze maturate nella sua applicazione. L'imposta infatti non è facilmente gestibile, in quanto a differenza degli altri tributi che colpiscono il reddito e i consumi, tende a colpire la ricchezza nella fase della sua produzione e non nella effettiva percezione. Tecnicamente la tassazione è spesso oggetto di contestazione e di conflittualità con alcune categorie di contribuenti che non condividono l'interpretazione estensiva ministeriale del concetto di attività produttive. Peraltro la determinazione della base imponibile è piuttosto articolata e non sempre semplicissima, per cui è doveroso proporre un intervento che ne possa migliorare la comprensione, partendo dalla soluzione degli elementi di maggiore conflittualità attualmente in essere. L'eliminazione dell'imposta, se non sostituita da un integrale passaggio del gettito I.V.A. alle regioni e alle province, non può essere presa in considerazione perché verrebbero a mancare le indispensabili risorse finanziarie per la sostenibilità del servizio sanitario, ma alcuni correttivi si rendono possibili. Le proposte di revisione dell'I.R.A.P. attengono sostanzialmente due tematiche, da un lato la detassazione di una parte della spesa del personale, magari derivante dalle nuove assunzioni, e dall'altra la detassazioni dei costi sostenuti per la ricerca e l'innovazione. Tali spese devono essere incentivate attraverso una detassazione, in quanto reali strumenti di investimento aziendali per garantire una competitività internazionale al sistema economico italiano. Non esistono al momento altri spazi operativi di revisione dell'imposta, che non rischino di provocare una ricaduta sulla fiscalità generale. Riguardo invece all'attribuzione ai comuni delle imposte sugli immobili, la proposta nasce da un vecchio cavallo di battaglia di Legautonomie, di prevedere una imposta unica sulla casa, con competenza esclusiva degli enti locali.

La proposta individua nel comune il gestore esclusivo della fiscalità patrimoniale e reddituale delle unità immobiliari presenti nel territorio amministrativo.

L'eliminazione di tutte le imposte erariali che gravano sugli immobili, dall'imposta di registro all'imposta catastale, dall'imposta ipotecaria all'imposta sul valore aggiunto, consentirebbe di allargare la potenzialità di gettito locale della nuova imposta unica, semplificando e razionalizzando il sistema della tassazione immobiliare.

La proposta potrebbe essere condivisa dalle associazioni della proprietà immobiliare, che in passato hanno manifestato apprezzamento per un'ipotesi di accorpamento, dagli ordini professionali e dagli stessi contribuenti.

L'imposta unica, da delegare in via esclusiva ai comuni, sarebbe calcolata sul valore patrimoniale degli immobili con le stesse regole già in vigore per l'imposta comunale sugli immobili. Parallelamente alla gestione dell'imposta patrimoniale, si ritiene necessario un secondo livello di tassazione comunale di completamento, ma di natura reddituale, sulle unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali. Attualmente i contribuenti proprietari di immobili versano l'I.C.I. al comune e l'I.R.P.E.F. calcolata nella propria dichiarazione dei redditi, all'erario, con detassazione della prima casa. La proposta di delegare all'ente locale l'incasso dell'I.R.P.E.F. dovuta sulle unità immobiliari, consentirebbe di trasferire integralmente alle autonomie locali la tassazione immobiliare, completando un quadro innovativo chiaro e definito. Peraltro gli stessi enti locali, divenuti titolari del gettito fiscale sui canoni di locazione, sarebbero ulteriormente incentivati a combattere l'evasione fiscale derivante da contratti di affitto non registrati, fenomeno altamente presente nelle città turistiche e universitarie. Questo quadro può però essere realizzato soltanto con il definitivo passaggio del catasto ai comuni, affinché siano rideterminate le rendite secondo una zonizzazione vera e rispondente alle realtà locali.

Lo strumento catastale è infatti l'unico che può consentire il riallineamento degli equilibri tributari, per un fisco più equo e solidale.



Una ulteriore considerazione, e che si rende necessario riconfermare, attiene alla tassa sui rifiuti solidi urbani; la proposta di mantenere i requisiti tributari nell'applicazione della tariffa di igiene ambientale è decisiva.

La nuova tassa di igiene ambientale consentirebbe infatti, come approfondito al capitolo III, di attenuare gli effetti dirompenti sulle tasche delle famiglie e contestualmente ne razionalizzerebbe la gestione e la riscossione.

Si tratta di una richiesta che può coniugare le esigenze di natura ambientale del "decreto

Ronchi”, privilegiando comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata, e la necessità di natura contabile con semplificazione delle procedure amministrative.

Peraltro molti comuni che, in via sperimentale, hanno attivato i principi riformatori della tariffa binaria, con quota fissa determinata in base alle superfici e la quota variabile definita in base al numero dei componenti il nucleo familiare hanno continuato a gestire il gettito con i principi tributari derivanti dal decreto legislativo n. 507 del 1993.

La proposta, se fatta propria dal legislatore, raccoglierebbe anche l'adesione del mondo dei concessionari della riscossione che potrebbero continuare a garantire un servizio di incasso tramite la cartella esattoriale e gli avvisi di scadenza, con successiva rapida ed efficace fase coattiva.

Gli effetti positivi si trasferirebbero anche sui comuni che hanno deciso di riscuotere direttamente o che hanno costituito specifiche società di riscossione per l'incasso e la rendicontazione delle proprie entrate.

L'ultima valutazione che riteniamo utile porre in evidenza riguarda la necessaria riforma della riscossione dei tributi.

Nel prossimo mese di gennaio scade il termine delle concessioni decennali attribuite all'attuale sistema dei concessionari della riscossione dei tributi che, in questi anni, pur con livelli di efficacia e di produttività diversi in base alla tipologia di azienda e al territorio gestito, ha garantito un affidabile e indispensabile supporto logistico.

Il livello di esclusività che per anni aveva tutelato il sistema, è stato superato con il decreto legislativo n. 446 del 1997 ed in particolare con l'articolo 59, consentendo finalmente agli enti locali la libertà di scegliere il proprio partner nella riscossione delle proprie entrate.

Molti comuni hanno deciso, negli anni successivi, di riconfermare il rapporto con il proprio concessionario, altri hanno deciso di riscuotere in proprio, altri ancora di costituire una società pubblico privata, per cui l'elemento caratterizzante di queste diverse opportunità è dato dalla libertà di scegliere.

Questo obiettivo è stato raggiunto dopo molti anni di impegno delle autonomie locali e non può essere disperso nei prossimi mesi.

L'ipotesi di fatto, di un subentro statale totalizzante nell'attuale sistema di riscossione non può trovare la condivisione degli enti locali, che vedrebbero eliminata ogni possibilità di scelta alternativa ritornando ad un monopolio finanziario centralizzato.

Si rende quindi necessario approfondire le nuove regole di gestione della riscossione delle entrate, evitando di trasferire una conflittualità istituzionale anche sui flussi finanziari. Non vi è dubbio che il mondo dei concessionari della riscossione possa e debba efficientarsi per garantire un servizio qualitativamente e quantitativamente migliore, ma evitiamo di pensare ad una riforma che ne distrugga le professionalità e le competenze, mediante una anomala e sospetta opera di centralizzazione statale dei flussi finanziari degli enti locali. La pluralità di interlocutori iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997, è elemento di garanzia per una comparazione di offerte e di gare, che consentono di migliorare le percentuali di incasso coattivo, a tutela dei cittadini che adempiono con regolarità e tempestività agli obblighi tributari.

Una materia così importante e rilevante per gli equilibri del nuovo federalismo fiscale,

deve essere approfondita in ogni sua parte con i tecnici ministeriali, le associazioni degli enti locali, l'associazione dei concessionari, le associazioni delle società private che riscuotono i tributi minori; non è materia da decreti legge, perché l'urgenza non è mai buona consigliera.

La fase della riscossione è infatti l'elemento di maggiore delicatezza, che conclude le tematiche che si propongono come contributo alla discussione sul nuovo federalismo fiscale:

- *eliminazione delle addizionali I.R.P.E.F.*
- *revisione dell'I.R.A.P.*
- *introduzione della separazione fiscale con 3 leve fiscali per 3 livelli istituzionali*
- *introduzione della tassa unica comunale sul patrimonio immobiliare*
- *trasferimento ai comuni dell'imposta sul reddito degli immobili*
- *trasferimento ai comuni della gestione del catasto*
- *trasformazione della tariffa di igiene ambientale in tassa di igiene ambientale*
- *garanzia di possibilità di scelta del soggetto che gestisce la riscossione delle entrate.*

Queste proposte si pongono l'obiettivo di sviluppare un confronto, anche sugli equilibri finanziari, finalizzato al raggiungimento di un percorso economicamente chiaro, stabile e condiviso che veda garantita una pari dignità istituzionale a tutti coloro che svolgono le funzioni di amministratore pubblico e hanno il diritto di poter rispondere alle esigenze primarie richieste dalle collettività amministrate.

In questo contesto riteniamo giusto concludere questo lavoro con le ultime frasi della prefazione, elaborate dal presidente nazionale di Legautonomie, che condensano la passione e la professionalità di un intero movimento.

“O il tema delle risorse per le politiche dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle regioni, diventa un tema prioritario dell'agenda politica nazionale e locale o assisteremo al lento ma inesorabile logorarsi di un processo riformatore che in questi anni tante aspettative e tanta fiducia aveva acceso nel Paese.

Non è in discussione l'interesse corporativo delle autonomie contro lo Stato centrale, è in giuoco un'idea forte per lo sviluppo economico, sociale e civile dell'Italia”.

Tralasciando la forza dirompente delle parole dell'allora presidente Oriano Giovanelli, capace di annunciare, inascoltato, alla politica nazionale il rischio di un “lento ma inesorabile logorarsi di un processo riformatore che in questi anni tante aspettative e tanta fiducia aveva acceso nel Paese”, vogliamo limitarci ad evidenziare che il punto di arrivo del federalismo fiscale è stato sempre quello di tassare gli oggetti e non i soggetti.

Le principali fonti di entrata diretta degli enti locali colpiscono gli immobili e solo indirettamente i proprietari o i fruitori degli stessi; l'imposta comunale sugli immobili e la nuova imposta municipale propria, la tassa sui rifiuti e il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la tassa di occupazione suolo pubblico hanno come basi imponibili gli immobili secondo il loro valore o la loro superficie.

E' quindi necessario che l'attività di bonifica delle banche dati comunali anche finalizzate al recupero dell'evasione fiscale, ma non solo, siano caratterizzate non dalla ricerca dei soggetti ma degli oggetti.

Una banca dati dei soggetti non sarà mai bonificata in tempo reale perché le modifiche sono giornaliere, i decessi, le successioni, i passaggi di proprietà, i trasferimenti di residenza, le azioni esecutive, i fallimenti.

Il comune non tassa i soggetti, tassa gli immobili presenti nel proprio territorio e quindi ha necessità di creare una banca dati degli oggetti immobiliari che, ovviamente, ha modifiche marginali rispetto alle dinamiche dei soggetti.

Il collegamento tra il bene immobile tassato, ai fini ictu o ai fini imu e res, e il soggetto passivo d'imposta è un passaggio tecnicamente successivo.

La conoscenza degli oggetti, dicevamo, non è solo utile ai fini del recupero dell'evasione fiscale, ma è fondamentale per quantificare previsioni di gettito e realizzare proiezioni di entrata in base alle diverse opzioni attribuite dal legislatore agli amministratori locali.

Decidere le aliquote dell'imposta municipale propria senza una conoscenza immobiliare del territorio e della relativa base imponibile degli oggetti, è impresa ardua, in quanto non supportata da stime oggettive che aiutino gli amministratori ad assumere decisioni spesso impopolari. Nonostante questa tesi della necessità di cambiare profondamente la metodologia di bonifica delle banche dati basate sui soggetti raccolga consenso tra gli addetti ai lavori, le difficoltà maggiori a darne attuazione vengono spesso individuate in programmi e strumenti informatici non sempre in grado di aggiornarsi con la velocità con cui cambia la normativa. Sono molteplici i casi in cui, per prassi consolidata o perché il "programma informatico non lo consente", non si riesce a formulare un progetto di banca dati degli oggetti, il cui rinvio non facilita le scelte di governo delle entrate e la loro equa distribuzione. L'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria può essere la giusta spinta emotiva per cambiare metodo e introdurre criteri di rafforzamento degli uffici entrate comunali, evitando di pensare che il nuovo sia necessariamente più complicato del passato. Cerchiamo quindi di sintetizzare i passaggi necessari per arrivare, nel tempo, alla realizzazione di una banca dati degli oggetti che consenta all'ente di preventivare, accertare e governare il gettito della fiscalità immobiliare

CREAZIONE BANCA DATI:

la BANCA DATI "DEGLI OGGETTI IMMOBILIARI" dell'ente locale.

MODULO i)		
CREAZIONE BANCA DATI	COSA OCCORRE:	DOVE ACQUISIRE I DATI:
1. STEP Popolazione degli oggetti immobiliari	<ul style="list-style-type: none">• Catasto fabbricati• Catasto terreni• Superfici catastali	<ul style="list-style-type: none">• Attraverso SISTER• "Portale dei Comuni"

MODULO ii)		
CREAZIONE BANCA DATI	COSA OCCORRE:	DOVE ACQUISIRE I DATI:
2. STEP Banche dati integrabili	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisire una serie di banche dati, precisate a seguire, generalmente non correlate tra loro 	<ul style="list-style-type: none"> • Banche dati interne all'ente

Trattasi della fase più articolata del percorso di costruzione della banca dati; infatti, le informazioni di partenza e la creazione della "Popolazione degli oggetti immobiliari" rappresentano la base fondamentale per un'attività di verifica e di controllo seria e completa.

- **DATI VERSAMENTI FORNITI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE, DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE O DALLA TESORERIA DELL'ENTE**
- **DATI ANAGRAFE COMUNE**
- **DATI RUOLO TARSU**
- **DATI DENUNCE ORIGINARIE E DI VARIAZIONE ICI**
- **DATI DENUNCE TARSU**
- **PIANO URBANISTICO ADOTTATO**

MODULO iii)		
CREAZIONE BANCA DATI	COSA OCCORRE:	DOVE ACQUISIRE I DATI:
3. STEP Sinergie con dati "qualificati" esterni	<ul style="list-style-type: none"> • Firma digitale • Accesso a Punto Fisco (Agenzia delle Entrate) • Accesso SISTER (Agenzia del Territorio) 	<ul style="list-style-type: none"> • https://puntofisco.agenziaentrate.it • https://sister2.agenzia.delterritorio.it/

Riportiamo un elenco completo delle informazioni che possono essere acquisite direttamente al portale di Punto FISCO:

- 1) Servizi di consultazione
 - Informazioni sul contribuente
 - Interrogazioni massive
- 2) Servizi demografici
 - Attribuzione del codice fiscale ai neonati
 - Allineamento delle anagrafi comunali

- Comunicazione delle variazioni anagrafiche
- Interrogazione dei dati anagrafici e di domicilio fiscale
- Interrogazione anagrafica, reddituale e atti del registro relative a persone fisiche e giuridiche

3) Altri servizi

- Gestione coordinate bancarie
- Download forniture (Energia elettrica e GAS)
- Segnalazioni ai comuni
- Dichiarazioni sintetiche (dei redditi)
- Dichiarazioni analitiche (dei redditi).
- Versamenti ICI su F24
- Addizionale comunale (IRPEF)
- Dichiarazioni di successione
- Contratti di locazione
- Elenco contribuenti
- Accertamento ai comuni
- Dichiarazioni di successione
- Contratti di locazione
- Contratti di locazione manuali
- Bonifici bancari

Per quanto attiene invece il portale SISTER (Agenzia del territorio) è possibile acquisire:

- 1) Accatastamenti e variazioni (L. 80/2006) – DOCFA e planimetrie
- 2) Estrazioni dati catastali
- 3) Nuova prenotazione fabbricati
- 4) Attualità
- 5) Aggiornamento per data registrazione
- 6) Dati per TARSU attualità (dati metrici dei fabbricati ai fini TARSU)
- 7) Dati per TARSU aggiornamento
- 8) Nuova prenotazione Terreni
- 9) Attualità e aggiornamenti
- 10) Cartografia
- 11) Dati per la gestione dell'I.C.I.
- 12) Gestione della toponomastica (è necessario censire sul portale il responsabile della toponomastica nominato dal Comune)
- 13) Atti telematici Pregeo
- 14) Consistenza banca dati comunale

MODULO iv)	
CREAZIONE BANCA DATI	COSA OCCORRE:
4. STEP Assemblamento e organizzazione di tutte le informazioni acquisite	<ul style="list-style-type: none"> • Creare un archivio unico degli “oggetti immobiliari” • Sovrapporre le informazioni • Leggere i dati

Una volta realizzata la piattaforma unica degli “oggetti” e inseriti i dati tributari indispensabili per una corretta attività di analisi (denunce, versamenti catasto aggiornato, etc...), si renderà necessario avviare la fase di bonifica della banca dati.

MODULO v)	
CREAZIONE BANCA DATI	COSA OCCORRE:
5. STEP Patrimonio tributario dell’ente locale	<ul style="list-style-type: none"> • Bonifica degli “oggetti” destinata alla “riqualificazione” delle informazioni, con eliminazione degli errori più evidenti; • Bonifica raffinata degli “oggetti” attraverso la consulenza e know - how territoriale dell’ufficio tributi

Le esperienze maturate hanno consentito di individuare due percorsi operativi distinti e delineati, che consentono di ottimizzare tempi e risorse:

- a) bonifica della banca dati denominata di I livello per la “riqualificazione” degli oggetti e
- b) bonifica della banca dati denominata di II livello per l’analisi e la verifica degli oggetti attraverso il know - how dell’ufficio tributi.

La bonifica di I livello sarà tesa a rimuovere errori contenuti nelle banche dati acquisite dall’ente; in particolare la bonifica interesserà la banca dati acquisita dall’Agenzia del Territorio, che comprende inesattezze o incompletezze delle informazioni (immobili duplicati, errori di identificativo facilmente riscontrabili, percentuali di possesso errate, titoli di proprietà mancanti, codice fiscale errato, etc...). La rimozione e l’integrazione di questa tipologia di informazione sarà possibile grazie alla consultazione di PUNTO FISCO, per la verifica della residenza e/o sede legale indicata presso l’Agenzia delle Entrate e SISTER (Sistema Inter Scambio Territorio) per verifica visure catastali storiche.

Una volta completata la bonifica di I livello, la banca dati, comunque in aggiornamento continuo, presenterà un contenuto di più semplice lettura; la “riqualificazione” degli oggetti permetterà, infatti, di attivare un controllo più mirato sui singoli oggetti immobiliari attraverso la bonifica che definiamo di II livello. Quest’ultima attività consentirà invece di perfezionare e raffinare la banca dati degli oggetti attraverso elementi e informazioni presenti esclusivamente nella conoscenza territoriale posseduta dall’ufficio tributi e dall’ufficio tecnico dell’ente.

CAPITOLO 4

ACCERTAMENTI TRIBUTARI ICI/IMU E TARSU/RES

Il termine di notifica degli accertamenti tributari è regolato dal comma 161 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita:

“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”

Ogni comune programma la propria attività di verifica tenendo conto dei termini di prescrizione e quindi provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a notificare gli avvisi di accertamento in scadenza: il 2007 entro il 31.12.2012, il 2008 entro il 31.12.2013, il 2009 entro il 31.12.2014, il 2010 entro il 31.12.2015 e così a seguire.

L'impostazione appare quindi abbastanza chiara, definita e programmabile con assoluta tempestività, evitando prescrizioni e perdite di gettito.

In realtà molti comuni operano con metodologie e procedure vecchie e ormai superate, dando attuazione a prassi consolidate anteriormente alla suddetta Legge n. 296/2006, rimanendo prigionieri di logiche progettuali e informatiche che rischiano di generare involontari e potenziali danni patrimoniali.

Queste prassi consolidate prevedono l'attività di accertamento finalizzata per singola imposta e non per annualità e quindi i controlli vengono eseguiti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per più annualità, tralasciando magari altre tipologie di tasse locali.

L'esempio classico è il comune che nel mese di dicembre 2012, al termine di una fase di verifica impegnativa e approfondita, provvede all'invio di accertamenti iciper gli anni 2007 e 2008.

Questa procedura, apparentemente corretta, che comporta anche importanti e utili risorse aggiuntive per l'amministrazione, pone in evidenza un modo di operare non perfettamente allineato al disposto della nuova normativa.

La debolezza che emerge da questa metodologia attiene al fatto che mentre gli accertamenti iciper relativi alle violazioni commesse nell'anno 2008, possono essere notificate entro il 31 dicembre 2013, il comune vede prescrivere tutti i potenziali accertamenti tarsu per l'anno 2007. Compito dell'ente è quello di accertare tutte le violazioni tributarie in scadenza, programmando le verifiche non per singola imposta, ma per singolo immobile. Il tema è la diretta conseguenza di quanto precedentemente esposto, in merito alla banca dati degli oggetti in sostituzione della banca dati dei soggetti.

Il comune non deve programmare l'attività di accertamento ai fini icipi oppure ai finitarsu, ma deve inserire nei piani esecutivi di gestione, attribuiti ai dirigenti dei servizi entrate, l'attività di accertamento per tutti i tributi di competenza per l'annualità in scadenza.

Il controllo non parte dal soggetto che ha pagato l'icipi oppure da colui che risulta iscritto a ruolo ai finitarsu, l'oggetto dell'accertamento è l'unità immobiliare iscritta in catasto con la necessità di porre la lente d'ingrandimento su due elementi: rendita catastale, ai fini icipi o imu, e superficie catastale, ai finitarsu o res.

La visura catastale evidenzia tutti i dati identificativi dell'immobile e consente di determinare il corretto calcolo dell'icipi o dell'imu dovuta, ma la stessa visura fornisce anche la superficie catastale dell'immobile che, a prescindere dalle modalità tecniche di calcolo dell'agenzia del territorio, previste del d.p.r. 138/1998, diviene parametro di riferimento normativo per il calcolo della tarsu, dovendo tassare una metratura non inferiore all'80% della stessa superficie catastale.

Verificando il fabbricato e analizzando i dati della visura catastale, l'ufficio, di fronte ad un evasore totale o parziale, è tenuto ad emettere gli avvisi di accertamento icipi e tarsu in scadenza, garantendo all'amministrazione la notifica degli avvisi entro i termini di prescrizione.

Non ha senso inviare, nel caso appena illustrato, gli accertamenti icipi 2007 e 2008 e lasciare prescrivere l'accertamento tarsu 2007 per mancata notifica.

Talvolta la scelta di programmi informatici troppo rigidi o poco aggiornati rendono l'attività di accertamento poco gestibile, con difficoltà procedurali che rallentano o intralciano il pieno rispetto delle disposizioni regolamentari e giurisprudenziali, ma di fronte a programmi poco utili è opportuno intervenire con rapidità, evitando che l'attività di accertamento si limiti a ragionare per imposta o addirittura ad appiattirsi sulla vecchia fase di liquidazione.

I controlli, secondo una gradualità e una programmazione compatibile con le risorse umane e tecniche attribuite agli uffici tributi, devono essere eseguiti sulla totalità degli immobili presenti sul territorio, ma non devono limitarsi a verificare se chi paga ha versato correttamente.

L'attività di liquidazione, che si limitava a richiedere la differenza d'imposta e a sanzionare chi dichiarava e versava in maniera non corretta, è ormai esaurita ed è stata assorbita dall'attività più ampia di accertamento che si pone l'obiettivo di individuare soprattutto chi non dichiara e chi non versa.

L'attività di accertamento deve essere programmata nel tempo e deve porsi l'obiettivo di approfondire tutte le fattispecie imponibili, secondo le singole realtà territoriali, senza zone d'ombra e rendendo le procedure oggettive e uniformi a tutela di tutti i contribuenti. L'attività di accertamento e di verifica deve quindi andare oltre il semplice controllo tra dichiarato e versato e spostare l'attenzione su altre tipologie imponibili, al fine di garantire esenzioni soltanto a coloro che svolgono attività senza fine di lucro o rientrano, formalmente e sostanzialmente, nelle casistiche previste dalla normativa.

Il controllo deve quindi ampliarsi a quegli ambiti che sono spesso collocati nelle zone grigie della norma, senza pregiudizi e senza esenzioni precostituite: immobili categoria d non iscritti in catasto, aree fabbricabili, immobili non iscritti o iscrivibili in catasto,

immobili di campagna non rurali, immobili commerciali degli istituti religiosi, immobili di associazioni che svolgono attività commerciali, aree demaniali concesse a privati, aree pertinenziali delle attività economiche, immobili vuoti e non dichiarati.

In molte realtà territoriali queste basi imponibili non vengono approfondite per carenza di mezzi o di professionalità, ma i risultati in termini di evasione recuperata sono tali da ritenere conveniente, nell'immediato e nel futuro, investire in crescita professionale e in strumentazione informatica di maggiore qualità.

Il 95% delle pratiche di riscossione coattiva trasferite dai comuni italiani a Equitalia non superano i 1000 euro ciascuna e addirittura il 70% delle stesse non supera i 250 euro; gli accertamenti degli enti locali sono quindi mediamente di valore modesto e molto numerosi.

Questo deriva dal fatto che prevalentemente l'attività di controllo si focalizza sulla vecchia fase di liquidazione dell'imposta, sovrapponendo le sole banche dati del catasto, delle dichiarazioni e dei versamenti.

In realtà, appena un comune inizia la vera attività di accertamento sulle casistiche sopra richiamate, il valore medio dell'accertamento sale sensibilmente e il numero degli avvisi diminuisce drasticamente.

Gli accertamenti sulle aree fabbricabili producono margini di recupero enormemente superiori alle paritetiche verifiche svolte sui fabbricati, così come le verifiche sugli immobili di natura economica non iscritti in catasto.

I controlli di queste fattispecie sono più qualitativi e devono essere elaborati con attenzione e dovizia di particolari, dando talvolta la sensazione di dedicare eccessiva attenzione all'elaborazione di un avviso di accertamento, ma i risultati in termini di recupero e di eventuale esito del contenzioso, tendono a premiare la progettualità dell'ente locale.

Le banche dati attualmente utilizzabili per acquisire elementi utili all'incrocio delle informazioni, sono sempre più numerose e l'informatica consente di raggiungere obiettivi impensabili soltanto cinque anni fa.

Conoscere gli strumenti a disposizione è una prima base di partenza per impostare e programmare un'efficace struttura finanziaria e tributaria di un ente locale; guardare al futuro con nuove prospettive creando la banca dati degli oggetti immobiliari e utilizzare le informazioni di altri enti pubblici per combattere l'evasione è un dovere istituzionale.

Per semplicità di lettura riportiamo alcune informazioni sugli strumenti e sulle metodologie di utilizzo delle banche dati per affinare l'attività di accertamento per annualità in scadenza, uscendo dalla limitazione dell'accertamento per imposta.

LETTERA DI PREACCERTAMENTO

COMUNE DI

Servizio TRIBUTI

Luogo e data

Prot. n. _____

Spett.le
Codice Fiscale e/o p.iva

nominativo
indirizzo
cap città pr

Raccomandata A.R (la raccomandata è opzionale)

Oggetto: Revisione imposta I.C.I. annualità 20__ e 20__ .

Da verifiche contabili delle nostre banche dati, nonché dai flussi telematici trasmessici dall’Agenzia delle Entrate, non ci risulta pervenuto il versamento I.C.I. relativo:

- 20__ Acconto
- 20__ Saldo
- 20__ Acconto

Prima di procedere all’invio dei relativi atti di accertamento, invitiamo la S.V. a effettuare un controllo sulla documentazione in Suo possesso per accertare l’effettiva rispondenza al vero di quanto da noi riscontrato.

La ricevuta del pagamento I.C.I. richiesta può essere inviata anche via fax al numero _____ oppure a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo _____@_____.

In mancanza di Sue comunicazioni entro il termine di __ giorni dal ricevimento della presente riterremo corretti i dati in nostro possesso e procederemo al recupero dell’imposta nei modi di Legge.

Distinti saluti.

Luogo e data

Il Responsabile Ufficio Tributi
firma

ELABORAZIONE CONTESTUALE ACCERTAMENTO ICI/IMU E TARSU/RES

A seguire riportiamo lo stesso “oggetto immobiliare” accertato ai fini icip e ai fini tarsu.

COMUNE DI _____

C.A.P. - PROVINCIA DI _____

C.F. _____

TEL. _____ FAX. _____

UFFICIO TRIBUTI

Prot. Del

Spett.le
Codice Fiscale e/o p.iva

nominativo
indirizzo
cap città pr

(AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I. N. Annualità 20... del
(Art. 11 del Decreto Legislativo n. 504/1992, Art. 1, comma 161 della Legge n. 296/2006)

Il funzionario responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I.:

Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni che istituisce dall’anno 1993 l’Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Titolo III “Riordino della disciplina dei tributi locali” di cui al d.lgs. 446 del 15 dicembre 1997 avente ad oggetto “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 252;

Vista la legge n. 212 del 27 luglio 2000 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.177 del 31 luglio 2000;

Visto l’articolo 1, comma 161, 162, 163, 165, 166, 168, 171 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, pubblicata in G.U. n. 299 del 27.12.2006 - Supplemento Ordinario, avente ad oggetto “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. ... del 20.. relativa alle aliquote I.C.I. 20., specificate nel presente atto per ciascuna unità immobiliare:

- 6,0 (sei) per mille - aliquota ordinaria, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili;
- 5,0 (cinque) per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

€. 103,29 è la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Ai sensi dell'articolo ... del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con delibera C.C. n. ... del in aggiunta alla fattispecie di abitazione principale sono considerate tali:

- le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da un cittadino italiano residente all'estero, alla sola condizione che non risulti locata;
- l'alloggio regolarmente assegnato dagli istituti autonomi per le case popolari;
- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purché non locata;
- l'abitazione di proprietà del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

Vengono inoltre assimilati all'abitazione principale:

- gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale; le stesse abitazioni che godono del beneficio del comodato d'uso non possono essere cedute in locazione.

La fruizione del beneficio, che decorre dalla data in cui si è verificato l'evento, è concessa esclusivamente a seguito di istanza prodotta dal richiedente indicante tutti gli estremi anagrafici, fiscali relativi alla propria persona e a quelli del proprietario, nonché gli estremi catastali dell'immobile utilizzato come abitazione principale.

Le pertinenze sono considerate parti integranti dell'abitazione principale di residenza purché siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare sopra citata. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I., il regime agevolato previsto per l'abitazione principale di residenza si applica alle pertinenze che, oltre a possedere i requisiti suddetti, siano:

- a) classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto);
- b) direttamente utilizzate dal soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze in oggetto, a qualunque titolo, in detenzione da parte di terzi.

Si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze limitatamente a n. 2 unità delle quali un solo garage o posto auto (C/6 o C/7) e una sola cantina o ripostiglio (C/2).

Visto, quindi, il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con deliberazione del ... n. del e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto in particolare, il regolamento comunale ai fini I.C.I. in vigore nell'anno 20...;
 Constatato che a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 504 e del comma 161, articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, è risultato che la S.V. era intestatario dei seguenti immobili (F=Fabbricati , T=Terreni):

Ubicazione	fg	num	sub	cat	Rendita e/o valore	% poss.	Aliq	% riduz.	Mesi poss.	Detraz.	Imposta €.
Via	0001	0090	0002	A2	386,05	100	5,00	0	12	103,29	202,68

Rilevato

- che tutte le verifiche effettuate hanno portato all'accertamento delle unità immobiliari riportate nella tabella, ciascuna per il periodo indicato nella medesima, per le quali l'I.C.I. complessivamente dovuta, ai sensi degli artt. 5 e 6 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, ammonta per l'annualità 20.. a Euro 202,68.
- che è stata effettuata la ricerca dei versamenti I.C.I. in possesso dell'amministrazione finanziaria, eseguiti entro i termini ordinari e/o previsti per il ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472;
- che è stata inoltre eseguita la ricerca della dichiarazione/comunicazione I.C.I. che doveva essere presentata con le modalità e le regole fissate dalla normativa e secondo le istruzioni ministeriali, entro i termini ordinari e/o previsti per il ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, nonché entro i termini previsti dall'articolo... del Regolamento comunale sull'I.C.I..

Per tutti i motivi suesposti,

il Comune di

ACCERTA

1) la violazione di parziale/omesso versamento

Imposta	Acconto	Saldo	Totale
Imposta Dovuta	101,34	101,34	202,68
Imposta Versata	0,00	0,00	0,00
Detrazione	51,64	51,65	103,29
Differenza di Imposta	49,70	49,69	99,39
Interessi Moratori Parziale / omesso pagamento	5,29	4,71	10,00
Totale Euro	54,99	54,40	109,39 (A)

(*) La detrazione è applicata fino a concorrenza dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta su abitazione principale e pertinenze.

INTERESSI APPLICATI: il tasso di interesse applicato è pari al 2,5% fino al 31.12.2007, del 3% dal 01.01.2008 al 31.12.2009, dell'1% dal 01.01.2010 al 31.12.2010 e del 1,5% dal 01.01.2011, in attuazione del comma 165, articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, pubblicata in G.U. n. 299 del 27.12.2006 - Supplemento Ordinario ed in attuazione del D.M. del 12.12.2007.

La violazione contestata è emersa dall'incrocio dei dati catastali del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, dei dati del Ministero delle Finanze, dei dati dell'Amministrazione Comunale e della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

AVVISO DI IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA

N. DEL

(art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997)

Il funzionario responsabile dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I.:

- visti i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, relativi alla disciplina del nuovo sistema sanzionatorio per i tributi degli Enti Locali;
- visto l'articolo 8, del decreto legislativo n. 472/1997 che dispone l'intrasmissibilità della sanzione agli eredi;
- rilevato che in fase di accertamento dell'imposta dovuta è emerso che i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte alle prescritte scadenze;
- rilevato che per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'importo dovuto entro i termini, trova applicazione la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato come stabilita dall'art. 13 comma 1 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471;
- rilevato infine che in applicazione dell'art. 17 comma 1 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 la sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento, è irrogata contestualmente al presente atto;

IRROGA

Sanzione per parziale/omesso pagamento

30% dell'imposta dovuta

29,82 (B)

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo di Euro 145,09 (A+B) arrotondato a Euro 145,00, in base all'articolo 1, comma 166, della legge 296 del 27 dicembre 2006, deve essere effettuato perentoriamente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente avviso, mediante versamento in c/c postale n. intestato a avvalendosi dell'apposito bollettino allegato; il suddetto importo è già comprensivo delle spese di notificazione pari ad Euro 5,88

RISCOSSIONE COATTIVA

Si avverte che nel caso di inadempienza si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.

INFORMAZIONI E AUTOTUTELA

Il presente accertamento e' scaturito dalla verifica dell'incrocio dei dati catastali del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, dei dati del Ministero delle Finanze, dei dati dell'Amministrazione Comunale e dell'Agenzia delle Entrate, relativamente agli immobili posseduti nell'annualita' 20... Peraltro, laddove emergessero delle discordanze rispetto ai dati in possesso del contribuente, le informazioni necessarie potranno essere richieste rivolgendosi all'Ufficio Tributi del Comune di, sito in Piazza, esclusivamente previa prenotazione di appuntamento, telefonando al numero verde, gratuito sia da rete fissa che mobile, in modo da poter procedere immediatamente alla ulteriore verifica della posizione. Il call center e' attivo dal lunedì' al giovedì' dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00; il venerdì' e' attivo a partire dalle ore 8.30 fino alle ore 13.00.

Parimenti, il contribuente che ritenga di aver ricevuto un avviso di accertamento contenente dati errati, può presentare istanza di annullamento o revisione in autotutela al Comune di, nei seguenti modi:

- 1) previo appuntamento personalizzato chiamando il CALL-CENTER secondo le modalità sopra indicate;
- 2) via fax al numero di, specificando il riferimento all'Ufficio e al numero dell'avviso;
- 3) tramite servizio postale al seguente indirizzo: Ufficio Tributi del Comune di, Piazza, (..).

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Avverso il presente avviso é ammesso ricorso, intestato alla Commissione Tributaria Provinciale di, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua notificazione (artt. 18 e 21 del D.Lgs. 546/92): il ricorso, in regola con il pagamento del contributo unificato, è proposto mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato, a questa Amministrazione, con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2 e 3 e art. 20 del D.Lgs. 546/92). Successivamente il ricorrente, entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito della copia del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 546/92.

Il responsabile del procedimento per conto dell'Amministrazione Comunale é individuato nella persona

Dalla residenza Municipale,
Protocollo nr. del
raccomandata A/R _____

firma del Funzionario Responsabile

COMUNE DI _____
C.A.P. - PROVINCIA DI _____
C.F. _____
TEL. _____ FAX. _____
UFFICIO TRIBUTI
Prot. Del

Spett.le
Codice Fiscale e/o p.iva _____
nominativo
indirizzo
cap città pr

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI AVVISO DI ACCERTAMENTO

Nr. DEL

ANNO di IMPOSTA 20...

(Art. 71 del Decreto Legislativo n. 507/1993, Art. 1, comma 161 della Legge n. 296/2006)

Il Funzionario Responsabile della gestione della Tarsu:

Visto il Capo III, TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - TARSU -, del Decreto Legislativo del 15 novembre 1993, n. 507 avente come titolo “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 241, concernente il riordino della finanza territoriale (in S.O. n. 108 alla G.U. n. 288 del 09 dicembre 1993)”;

Visto in particolare l’art. 71 del Decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507 in materia di accertamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani;

Visto il Titolo III “Riordino della disciplina dei tributi locali” di cui al d.lgs. 446 del 15 dicembre 1997 avente ad oggetto “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 252;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 03.09.1997, n. 321;

Vista la legge n. 212 del 27 luglio 2000 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000;

Visto l’articolo 1, comma 161, 162, 163, 165, 166, 168, 171 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, pubblicata in G.U. n. 299 del 27.12.2006 - Supplemento Ordinario, avente

ad oggetto “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
 Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa relativa al servizio di smaltimento R.S.U. (TARSU) e sue successive modifiche ed integrazioni;
 Visti i piani tariffari relativi alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani approvati con successive deliberazioni della Giunta Comunale;
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. ... del 20.. relativa alla approvazione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, con effetto dal 01.01.20... ed in particolare:

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE		
CATEGORIA	DESCRIZIONE	TARIFFE PER MQ. DI SUPERFICIE
A	1) scuole pubbliche e private, caserme:	€ 0,65/mq
	2) sale teatrali, cinematografiche, sale per giochi, palestre e discoteche:	€ 1,00/mq
	3) distributori di carburante:	€ 1,50/mq
B	1) attività commerciali all’ingrosso, mostre, autosaloni, autoser-vizi, autorimesse:	€ 1,45/mq
	2) campeggi, stabilimenti balneari, parchi giochi, e parchi di divertimento:	€ 1,95/mq
C	1) abitazioni private:	€ 0,90/mq
	1 bis) abitazioni con unico occupante (riduzione non superiore ad 1/3):	€ 0,60/mq
	1 ter) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale:	€ 0,81/mq
	1 quarter) abitazioni rurali (parte abitativa) occupata da agricoltori:	€ 0,63mq
	2) attività ricettive alberghiere:	€ 2,50/mq
	3) attività ricettive alberghiere (uso stagionale):	€ 1,75/mq
D	1) circoli sportivi e ricreativi:	€ 1,25/mq
	2) attività terziarie (studi professionali, agenzie varie e uffici) e direzionali:	€ 1,00/mq
E	1) attività artigianali e industriali:	€ 1,50/mq
	2) attività commerciali (negozi):	€ 1,50/mq
F	1) pubblici esercizi: ristoranti, pizzerie, caffè, bar, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie:	€ 2,00/mq

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 306 del 31 dicembre 2004 ed in particolare l’Articolo 1, comma 340, che testualmente recita: “340. Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: “A decorrere dal 1o gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano,

la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento";

Richiamato lo schema sanzionatorio, di cui all'articolo 76 del d.lgs. 507/1993, all'articolo 13 del d.lgs. 471/1997 di seguito esemplificato:

VIOLAZIONI	RELATIVE SANZIONI
1. Omessa presentazione della denuncia	<p><u>Riferimento normativo: comma 1, art. 76 d.lgs. 507/1993 e art. 17 del Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione tributarie.</u></p> <p>Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 51,64.</p> <p>L'articolo 17 del Regolamento comunale delle entrate stabilisce che, per la fattispecie in esame, la sanzione amministrativa è pari al 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 51,64.</p>
2. Presentazione di denuncia infedele	<p><u>Riferimento normativo: comma 2, art. 76 d.lgs. 507/1993.</u></p> <p>Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta.</p>
3. Mancata esibizione, mancata compilazione ovvero compilazione infedele di atti, documenti e questionari richiesti dall'Amministrazione	<p><u>Riferimento normativo: comma 2, art. 76 d.lgs. 507/1993 e art. 17 del Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione tributarie.</u></p> <p>Sanzione amministrativa da euro 51,64 ad euro 258,23.</p> <p>L'articolo 17 del Regolamento comunale delle entrate stabilisce che, per la fattispecie in esame, la sanzione amministrativa è pari a euro 51,64.</p>
4. omesso/parziale versamento	<p><u>Riferimento normativo: art. 13 del d.lgs. 471/1997;</u></p> <p>sanzione per omesso/parziale pagamento pari al 30% della tassa dovuta.</p>
<p>Le sanzioni indicate ai punti 1. e 2. della presente tabella, sono ridotte a 1/3, se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale, interviene adesione all'avviso di accertamento.</p>	

Tenuto conto altresì dei dati acquisiti da questo ufficio presso l’Agenzia del territorio;
 Vista la necessità di procedere al recupero del tributo evaso negli anni precedenti, con irrogazione di relative sanzioni e interessi.

Per tutti i suesposti motivi

Il Comune di

ACCERTA

**1) LA VIOLAZIONE IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI SANCITI
 DALL’ARTICOLO 1, COMMA 340 DELLA LEGGE 311/2004.**

Si rileva che per la fattispecie di seguito elencata è stata accertata la tassa rifiuti con la decorrenza indicata e che, pertanto, sono dovuti il tributo, eventuali sanzioni e gli interessi nella misura di seguito precisata.

In base pertanto alle disposizioni normative, sono state seguite le seguenti modalità di calcolo:

1) calcolo differenza imposta dovuta, rispetto all’immobile/agli immobili sotto indicato/i

Categoria Tarsu	Abitazioni private
Ubicazione	Via
Superficie accertata	146
Mesi di occupazione	12

Tariffa/mq Annuo (A)	Mq catastali	80% mq catastali ai sensi dell’art. 1, c. 340, legge 311/2004 (B)	Mq iscritti a ruolo (C)	Differenza (B-C)	Differenza imposta dovuta
0,90	183,00	146,00	90,00	56,00	50,40

Identificativi catastali immobile, rendita, e superficie catastale.

Ubicazione	fg	num	sub	cat	Rendita e/o valore	Superficie catastale d.p.r. 138/1998
Via _____	0001	0090	0002	A2	386,05	183 mq

2) Il tributo per l’anno 20.. è stato pertanto calcolato secondo la seguente formula:

Tariffa per metro quadrato di superficie = euro 0,90	Superficie accertata = 146 mq	Imposta dovuta al netto delle addizionali = (0,90 x 146) = 131,40 euro
---	----------------------------------	---

3) dettaglio calcolo e applicazione degli interessi

Differenza imposta dovuta	€.	50,40	
Addizionale comunale ex ECA 10%	€.	5,04	
Tributo provinciale 5%	€.	2,52	
Interessi	€.	6,25	
Spese notificazione	€.	5,88	
TOTALE	€.	70,09	(A)

INTERESSI APPLICATI: il tasso di interesse applicato è pari al 2,5% fino al 31.12.2007, del 3% dal 01.01.2008 al 31.12.2009, dell'1% dal 01.01.2010 al 31.12.2010 e del 1,5% dal 01.01.2011, in attuazione del comma 165, articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, pubblicata in G.U. n. 299 del 27.12.2006 - Supplemento Ordinario ed in attuazione del D.M. del 12.12.2007.

IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA

N. DEL

(Art. 76 del Decreto legislativo n° 507/93)

Il Funzionario responsabile della gestione della T.A.R.S.U.:

Visti i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, relativi alla disciplina del nuovo sistema sanzionatorio per i tributi degli enti locali;

Visti, in particolare, gli artt. 3,16, 17, 18, 19, 25 del D.Lgs. 472/1997 e l'Art. 12 del D.Lgs. 473/1997;

Richiamato lo schema sanzionatorio indicato in premessa;

Visto l'articolo 8, del decreto legislativo n. 472/1997 che dispone l'intrasmissibilità della sanzione agli eredi;

Rilevato infine che in applicazione dell'art. 17 comma 1 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 la sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento, è irrogata contestualmente al presente atto;

IRROGA

le sanzioni amministrative sotto indicate, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, calcolate secondo quanto previsto dal nuovo sistema sanzionatorio (D.Lgs. 473/1997) in vigore dal 01 aprile 1998 ed in conformità all'articolo 12 del D.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, si ha concorso formale quando uno stesso soggetto, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge; in questo ultimo caso, opera il regime del cumulo giuridico, secondo cui il soggetto passivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave.

B) SANZIONE DI TIPO 1	
Sanzione per omesso pagamento 30% della tassa dovuta (cumulo giuridico: non applicabile la sanzione pari al 30%, in quanto assorbita dalla sanzione più grave pari al 100% oppure al 50%)	€ 0,00

C) SANZIONE DI TIPO 2	
Sanzione per omessa presentazione della denuncia: 100% della tassa dovuta	€ 0,00
Sanzione per la denuncia infedele: 50% della maggiore tassa dovuta	€ 28,98

TOTALE SANZIONI (B+C)	€ 28,98
-------------------------------	----------------

RIEPILOGO SOMME DOVUTE

TOTALE (A)	€ 70,09 (A)
TOTALE SANZIONI (B+C)	€ 28,98 (B+C) (euro /00)
TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 99,07

SI AVVISA INOLTRE CHE:

- 1) provvedendo all'adesione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente avviso, **ATTRAVERSO LA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI ADESIONE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER L' ACCERTAMENTO TARSU** (allegato 1), la sanzione di Tipo 2 indicata alla lettera C) è ridotta ad 1/3 e, pertanto, la somma dovuta che sarà iscritta a ruolo ammonta ad Euro 79,75 arrotondata ad Euro 80,00 in base all'articolo 1, comma 166, della legge 296 del 27 dicembre 2006.

Prospetto di calcolo con beneficio di riduzione sanzione di Tipo 2 (50% della maggiore imposta dovuta) in caso di adesione nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente avviso:

TOTALE (A)	€ 70,09 (A)
SANZIONE DI TIPO 1 (B)	€ 0,00
SANZIONE DI TIPO 2 (C) - RIDOTTA AD 1/3 -	€ 9,66 (C/3)
TOTALE GENERALE (A+B+C/3)	€ 79,75

- 2) In caso invece di mancata adesione, nei 60 giorni successivi dal ricevimento del presente atto, la somma complessiva che sarà iscritta a ruolo e' pari ad € 99,07 (A+B+C), arrotondata ad € 99,00 in base all'articolo 1, comma 166, della legge 296 del 27 dicembre 2006.

SI AVVERTE INOLTRE CHE

Il soggetto cui è stato notificato il presente atto può presentare istanza, in carta semplice, entro gg. 30 dal ricevimento del presente provvedimento, all'ufficio tributi di questo Comune, diretta a sollecitare l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio totale o parziale o di rettifica dell'atto stesso. L'istanza deve evidenziare l'errore commesso nel procedimento impositivo, la documentazione probatoria che, se non in possesso di questo Ente, va esibita in copia fotostatica e può essere fatta pervenire al Comune con le seguenti modalità:

- 1) via fax al numerospecificando il riferimento all'Ufficio e il numero dell'avviso;
- 2) tramite servizio postale al seguente indirizzo: Ufficio Tributi del Comune di, Piazza, (..).

Rileviamo che detta istanza non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria.

In alternativa, il contribuente, può richiedere un incontro con l'Ufficio tributi previo appuntamento personalizzato chiamando il NUMERO VERDE, gratuito sia da telefonia fissa che mobile, nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00; il venerdì il call center è attivo dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

ISCRIZIONE A RUOLO E MODALITA' DI PAGAMENTO

IN CASO DI ADESIONE L'IMPORTO, DI EURO 80,00 (A+B+C/3) SARÀ ISCRITTO A RUOLO E POTRÀ ESSERE PAGATO TRAMITE LA SUCCESSIVA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO CHE SARÀ INVIATA DA EQUITALIA S.p.A.

IN MANCANZA DI ADESIONE L'IMPORTO, DI EURO 99,00 (A+B+C) SARÀ ISCRITTO A RUOLO E POTRÀ ESSERE PAGATO TRAMITE LA SUCCESSIVA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO CHE SARÀ INVIATA DA EQUITALIA S.p.A.

AVVERTENZE PER IL RICORSO

Avverso il presente provvedimento, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua notificazione, proporre ricorso presso questa Amministrazione Comunale. Successivamente, il ricorrente, entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 - ovvero a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento - Art. 3bis comma 6 Legge 2 dicembre 2005 n. 248 (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281). Il ricorso dovrà essere in regola con il pagamento del contributo unificato. Il funzionario responsabile del procedimento per conto dell'Amministrazione Comunale, a norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, è individuato nella persona

Dalla residenza Municipale,
Protocollo nr. del
raccomandata A/R _____

firma del Funzionario Responsabile

allegato 1

COMUNE DI _____
C.A.P. - PROVINCIA DI _____
C.F. _____
TEL. _____ FAX. _____

UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO:

ADESIONE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER 'ACCERTAMENTO TARSU.

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 473/1997 e successive integrazioni, se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene l'adesione del contribuente all'avviso di accertamento, le sanzioni saranno ridotte ad un quarto.

Per beneficiare della riduzione occorre sottoscrivere la seguente dichiarazione ed inviarla all'ente con le modalità indicate di seguito.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____
in Via _____ n° _____
per sé o in rappresentanza del Sig. _____
Codice Fiscale e/o P.Iva _____ Codice fiscale _____

avendo ricevuto avviso di accertamento TARSU n. ... relativo alla annualità di imposta 20..,

D I C H I A R A

ai sensi degli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 472/1997, dell'art. 12 del D.Lgs. 473/1997 e dell'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 di aderire all'avviso di accertamento sopra specificato consapevole che le sanzioni saranno iscritte a ruolo nella seguente misura:

ANNO	Sanzione prevista	Sanzione ridotta a seguito di adesione	Totale a ruolo a seguito di adesione
20..	€. 28,98	€. 9,66	€. 80,00

Data _____

Firma _____

Il presente modulo di adesione deve essere consegnato /trasmesso all'Ente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento, secondo una di queste modalità:

- 1) consegna all'ufficio protocollo del Comune;
- 2) direttamente consegnato all'Ufficio Tributi, situato al piano terra dell'edificio comunale. Della consegna sarà rilasciata ricevuta liberatoria;
- 3) tramite servizio postale, con raccomandata, anche senza avviso, al seguente indirizzo: Ufficio Tributi del Comune di, Piazza, – (..);
- 4) invio per fax al numero

LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO

COMUNE DI

Servizio TRIBUTI

Gentile Contribuente,

l'accertamento che Le viene inviato riguarda l'ICI – Imposta Comunale sugli Immobili, ed è scaturito dalla verifica dall'incrocio dei dati catastali del Nuovo Catasto Edilizio Urbano e Terreni, dei dati del Ministero delle Finanze, dei dati dell'Amministrazione Comunale e dell'Agenzia delle Entrate, relativamente agli immobili (aree edificabili e fabbricati) da Lei posseduti nell'annualità 20__.

Qualora emergessero delle discordanze può rivolgersi all'Ufficio Tributi, appositamente predisposto, sito in Piazza _____, previa prenotazione di apposito appuntamento secondo le sue esigenze, al numero verde _____, gratuito sia per la telefonia fissa che mobile, affinché si proceda immediatamente alla ulteriore verifica della sua posizione.

Il call center è attivo:

dal lunedì al venerdì dalle ore ____ alle ore ____ e dalle ore ____ alle ore ____.

Certi della sua collaborazione, La ringraziamo anticipatamente, scusandoci nuovamente per il disturbo arrecato.

Luogo e data

Il Responsabile Ufficio Tributi
firma

PROGRAMMAZIONE FRONT OFFICE

FRONT-OFFICE COMUNE DI _____ ACCERTAMENTI (Imposta) ANNUALITA' 20__ TEL. _____ - FAX _____ APPUNTAMENTI				
Giovedì 26 gennaio 2012				
Postazione: I – Operatore addetto				
orario	nominativo	annualità	recapito telefonico	note del contribuente
9:00				
9.30				
10:00				
10:30				
11.00				
11.30				
12.00				

FRONT-OFFICE COMUNE DI _____ ACCERTAMENTI (Imposta) ANNUALITA' 20__ TEL. _____ - FAX _____ APPUNTAMENTI				
Giovedì 26 gennaio 2012				
Postazione: II – Operatore addetto				
orario	nominativo	annualità	recapito telefonico	note del contribuente
9:00				
9.30				
10:00				
10:30				
11.00				
11.30				
12.00				

PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA: ANNULLAMENTO

COMUNE DI _____
C.A.P. - PROVINCIA DI _____
C.F. _____
TEL. _____ FAX. _____

UFFICIO TRIBUTI

Spett.le
Codice Fiscale e/o p.iva _____
nominativo
indirizzo
cap città pr

OGGETTO: ANNULLAMENTO ATTO DI ACCERTAMENTO I.C.I

n. _____ Anno 20__ del _____.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamato l'avviso in oggetto, notificato al contribuente:

CF: _____

- Visto: il D.Lgs. 31/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, la legge 08/05/1998, n. 146 ed i decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto l'art. 68 del D.P.R. 27/03/1992, n. 287;
- Vista la legge del 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. del 03/02/1993, n. 29;
- Vista la legge n. 212 del 27 luglio 2000 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000;
- Visto in particolare, il D.M. n. 37 del 11/02/1997 avente ad oggetto: "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria." Pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 53 del 05 marzo 1997;
- Considerato, dunque che l'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione;
- Viste le norme ed i regolamenti vigenti;
- Preso atto che nel caso in esame ricorre la casistica indicata di seguito dalla lettera f).

Per i suesposti motivi, l'atto di contestazione non ha un'impostazione sostanzialmente corretta e pertanto

DETERMINA L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI CUI TRATTASI,

per le seguenti motivazioni previste dal D.M. 37/1997 articolo 2, comma 1 lettera:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
- i) le analisi tecniche, le osservazioni e la documentazione fornita dal/dalla contribuente sono state ritenute accoglibili.

Luogo e data

Indicazione del nominativo del responsabile del procedimento

Indicazione del Funzionario Responsabile

PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA: RETTIFICA

COMUNE DI _____
C.A.P. - PROVINCIA DI _____
C.F. _____
TEL. _____ FAX. _____

UFFICIO TRIBUTI

Spett.le
Codice Fiscale e/o p.iva _____
nominativo
indirizzo
cap città pr

OGGETTO: ANNULLAMENTO ATTO DI ACCERTAMENTO I.C.I

n. _____ Anno 20__ del _____.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamato l'avviso in oggetto, notificato al contribuente:

CF: _____

- Visti: il D.Lgs. 31/12/1992, n. 504 che istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili e successive modificazioni ed integrazioni, la legge 08/05/1998, n. 146 ed i decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto l'articolo 1, commi 161, 162, 163, 165, 166, 168, 171 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007);
- Vista la legge n. 212 del 27 luglio 2000 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000; - Visto l'art. 68 del D.P.R. 27/03/1992, n. 287; - Vista la legge del 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. del 03/02/1993, n. 29; - Visto in particolare, il D.M. n. 37 del 11/02/1997 avente ad oggetto: "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria." Pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 53 del 05 marzo 1997;
- Viste le norme ed i regolamenti vigenti;
- Preso atto che nel caso in esame ricorre la casistica indicata di seguito dalla lettera e).

Per i suesposti motivi, l'atto di contestazione non ha una impostazione sostanzialmente corretta

E PERTANTO DETERMINA LA RETTIFICA DELL'ATTO DI CUI TRATTASI,

per le seguenti motivazioni previste dal D.M. 37/1997 articolo 2, comma 1 lettera:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
- i) le analisi tecniche, le osservazioni e la documentazione fornita dal/dalla contribuente sono state ritenute accoglibili;

MODIFICANDO L'ATTO DI ACCERTAMENTO CON I SEGUENTI VALORI

Constato che a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 504 e del comma 161, articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, è risultato che la S.V. era intestatario dei seguenti immobili (F=Fabbricati , T=Terreni):

Ubicazione	fg	num	sub	cat	Rendita e/o valore	% poss.	Aliq	% riduz.	Mesi poss.	Detraz.	Imposta €.
Via	0001	1539	0002	C2	273,36	100	6,00	0	12	0	172,22
Località	0005	0478	0003	C2	44,88	100	6,00	0	12	0	28,27

Imposta	Acconto	Saldo	Totale
Imposta Dovuta	100,25	100,24	200,49
Imposta Versata	0,00	0,00	0,00
Detrazione	0,00	0,00	0,00
Differenza di Imposta	100,25	100,24	200,49
Interessi Moratori Parziale / omesso pagamento	10,66	9,50	20,16
Totale Euro	110,91	109,74	220,65 (A)

(*) La detrazione é applicata fino a concorrenza dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta su abitazione principale e pertinenze.

Sanzione per parziale/omesso pagamento
30% dell'imposta dovuta

60,15 (B)

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo di Euro 286,68 (A+B) arrotondato a Euro 287,00 , in base all'articolo 1, comma 166, della legge 296 del 27 dicembre 2006, deve essere effettuato perentoriamente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente avviso, mediante versamento in c/c postale n. _____ intestato al Comune di _____ Prov. __ - I.C.I. - avvalendosi dell'apposito bollettino allegato; il suddetto importo è già comprensivo delle spese di notificazione pari ad Euro 5,88.

Luogo e data

Indicazione del nominativo del responsabile del procedimento

Indicazione del Funzionario Responsabile

SCHEDA DI FRONT OFFICE

COMUNE DI _____

Imposta: I.C.I. annualità 20__

NOMINATIVO : _____

NR. ATTO: _____ RECAPITO _____

APPUNTAMENTO: SI NO

GIORNO _____ ORA _____ PRESENTATO SI NO

TELEFONICO SI NO

MOTIVAZIONI:

ACQUISIZIONE MATERIALE SI NO

Esito front office

1. PRENTAZIONE ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

2. ADESIONE

3. PRESENTAZIONE RICORSO

4. RETTIFICA

5. ANNULLAMENTO

6. CONFERMATO

7. ULTERIORI APPROFONDIMENTI CON UFFICIO _____

ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL
COMUNE DI

Oggetto: ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI SENSI DEL D. LGS. 218/1997 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

Il sottoscritto nato a il
residente in
C.F., recapito telefonico
legale rappresentante della società'
..... con sede legale in
.....
C.F./P.I.

PREMESSO

che in data e' stato notificato l'avviso di accertamento
I.C.I. n. per l'annualita' di imposta 200..;

che il valore richiesto per l'avviso n. e' pari ad €

CHIEDE

L'ATTIVAZIONE DEL RICHIAMATO ISTITUTO, AI SENSI DEL D. LGS. 218/1997
E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTA-
MENTO CON ADESIONE, PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data e luogo
.....

In fede,

FIRMA
.....

INFORMAZIONI -- ACCERTAMENTO CON ADESIONE

In presenza di aree edificabili, ai sensi del “Regolamento comunale dell’accertamento con adesione”, è introdotto in questo Comune l’istituto di accertamento con adesione; tale istituto è attivabile mediante istanza da parte del soggetto passivo, redatta in carta libera, da far pervenire all’ente entro il termine perentorio di impugnazione del presente avviso presso la Commissione Tributaria Provinciale. Al fine di facilitare l’attivazione “dell’istituto di accertamento con adesione” e dei relativi benefici fiscali, il presente modulo di richiesta potrà essere compilato e recapitato all’ente nel suddetto termine e con le seguenti modalità:

- 1) direttamente presso l’Ufficio Protocollo;
- 2) tramite fax al numero
- 3) tramite servizio postale al seguente indirizzo: Ufficio Tributi del Comune di
....., Via n. .., - (..).

Evidenziamo che la presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, comporta la sospensione dei termini per l’impugnazione e quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

LETTERA DI CONVOCAZIONE

COMUNE _____

Via _____, ____

cap _____ ()

tel. _____ fax _____

UFFICIO TRIBUTI

Egr. _____

Indirizzo di residenza e/o sede legale

luogo, data

OGGETTO: CONVOCAZIONE PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I. N. _____ ANNUALITA' _____ DEL _____ CONTENENTE AREE EDIFICABILI.

Con riferimento all'istanza di accertamento presentata in data _____ a seguito della notifica dell'atto di accertamento I.C.I. richiamato in oggetto, trasmettiamo la presente per convocare la S.V. il giorno

- Giorno _____, data e orario _____

presso i locali dell'ufficio tributi, per l'espletamento della procedura di accertamento con adesione.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

L'Ufficio Tributi

VERBALE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Per semplicità espositiva, riportiamo in maniera schematica gli elementi essenziali di un verbale di definizione dell'istituto di accertamento con adesione e i contenuti primari che lo stesso deve possedere, rilevando che ciascun ente deve modellare il verbale in funzione dei principi contenuti nel proprio regolamento che istituisce l'accertamento con adesione.

“OGGETTO:

VERBALE DI DEFINIZIONE A SEGUITO DI ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER ATTO DI ACCERTAMENTO I.C.I. N° _____
RIFERITO ANNUALITA' _____ INTESTATO A _____.

L'anno 201_ in questo giorno __ del mese _____ presso i locali dell'ufficio tributi del comune di _____, a seguito di apposita convocazione inviata dall'ente locale, sono presenti i signori:

- il Rag. _____, responsabile dell'ufficio tributi del _____;
- il Rag. _____, dello Studio _____, in rappresentanza della società _____ S.r.l. con sede a _____, () in via _____, n. __ c.f. _____.

• **PREMESSO CHE:**

- la società, avendo inoltrato istanza di accertamento con adesione per l'atto di accertamento I.C.I. attinente il valore delle aree fabbricabili per l'annualità 200_, era stata convocata in data _____;
- la società non si è presentata presso la sede municipale nel giorno e nell'orario stabilito;
- con tempestiva comunicazione pervenuta all'ufficio tributi a mezzo fax il giorno _____, la società manifestava un oggettivo impedimento in merito alla propria assenza nel giorno prestabilito. La società chiedeva dunque di essere convocata in altra data;
- l'Amministrazione comunale accoglieva la richiesta e fissava un nuovo appuntamento in data _____;
- in data _____ con prot. _____, l'ufficio tributi riceveva infine nota scritta da parte della società _____ S.r.l. indicante nel dettaglio ulteriori elementi ai fini della valutazione dell'ufficio. In particolare, il soggetto passivo evidenziava quanto segue:

“Per quanto attiene alle aree oggetto di accertamento, la società precisa a sostegno della propria posizione:

- foglio 11, mapp 434/p AREA DI SEDIME
- foglio 11, mapp 412 STANDARD
- foglio 11, mapp 414 AREA DI SEDIME
- foglio 11, mapp 415 STANDARD

- foglio 11, mapp 418 AREA DI SEDIME
- foglio 11, mapp 392 è divenuto 412 (standard) + 432 (terreno boscoso)
+ 433 (strada)
- foglio 11, mapp 393 STANDARD
- foglio 11, mapp 394 STANDARD
- foglio 11, mapp 395 STRADA

Gli standard, terreno boscoso e strada non sono suscettibili di utilizzazione edificatoria e pertanto non soggetti ad imposta I.C.I.”.

ALLA LUCE DI TUTTO CIO’ CHE È INDICATO IN PREMESSA, RISPETTO ALLE DOGLIANZE FORMULATE DAL CONTRIBUENTE, ESAMINATA LA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ, L’UFFICIO EVIDENZIA QUANTO SEGUE:

- per quanto attinente le particelle foglio 11 mappali 434/p, 412, 414, 415, 418, esse ricadono, in base al PUC vigente nel periodo di imposta ICI considerata, in zona F 5.5 loc.tà _____, dunque sono pienamente edificabili;

- per quanto attiene invece le particelle foglio 11 mappali 392, 393, 394 e 395 la richiesta della società può ritenersi accolta poiché si trovano escluse da comparti edificatori, i presenti terreni derivano infatti da uno specifico frazionamento eseguito dalla società in data _____.

In data odierna nessuna nuova osservazione viene presentata dalla parte istante, rispetto a quanto già illustrato nei precedenti colloqui telefonici e nella istanza scritta.

TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI STABILISCONO QUANTO SEGUE:

In virtù dello spirito del presente istituto e alla luce delle doglianze avanzate dalla parte, si procede con la definizione attraverso l’istituto di accertamento con adesione della posizione I.C.I. annualità 200_ della società _____ S.r.l..

Il valore venale in comune commercio espresso unitariamente in metri cubi/€ dei terreni viene ridotto del 25%, nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo __ del regolamento dell’accertamento con adesione vigente presso queste Ente.

Si applicano altresì, come da regolamento, i benefici previsti sulle sanzioni, con abbattimento ad 1/3 delle stesse.

L’atto di accertamento n. _____ riferito all’annualità I.C.I. 200_ intestato della società _____ S.r.l. viene pertanto rideterminato in euro _____.

Il dettaglio delle singoli voci è indicato nell’atto di rettifica, efficace giuridicamente e fiscalmente unicamente attraverso il pagamento della somma sopra indicata e derivante dal perfezionamento del presente istituto di accertamento con adesione; il documento è allegato al presente verbale, che ne diventa parte integrante e sostanziale.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento degli importi sopra indicati deve essere effettuato entro 10 giorni dalla redazione del presente verbale di adesione mediante versamento su c/c postale n. _____ intestato COMUNE DI _____ - SERVIZIO TESORERIA – I.C.I. VIOLAZIONI. La somma da versare è arrotondata in base all’articolo 1, comma 166, della legge 296 del 27 dicembre 2006.

MODALITA' DI DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona unicamente con il versamento delle somme dovute e previa esibizione della quietanza di pagamento da inoltrare all'ufficio tributi anche a mezzo fax, posta elettronica o servizio postale ai seguenti recapiti:

- via fax al numero _____ .
- tramite posta elettronica al seguente indirizzo _____@_____
- tramite servizio postale al seguente indirizzo: Ufficio Tributi del Comune di _____ P.zza _____ – cap _____ ().

In caso di mancato versamento vengono a decadere tutti i benefici previsti dal presente istituto, compreso quello della riduzione della sanzione.

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

In fede , data e luogo

Firme”.

CAPITOLO 5

LA COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE

Uno dei temi che gli enti locali dovranno necessariamente approfondire in tempi brevi, per giungere ad un'organizzazione immediatamente operativa, riguarda la compartecipazione dei comuni all'attività di accertamento con l'agenzia delle entrate.

La normativa in questione è stata oggetto di numerose revisioni nell'arco degli ultimi sei anni, soprattutto nella determinazione della quota da destinare agli enti locali impegnati a produrre le debite segnalazioni a favore dell'agenzia delle entrate, con un sostanziale spostamento del beneficio a favore dei comuni, fino al raggiungimento della totalità delle spettanze a favore di questi ultimi.

Una curiosità risiede nel fatto che questa opportunità era già stata prevista dagli articoli 44 e 45 del d.p.r. n. 600 del 1973, norme queste alle quali non è mai stata data concreta attuazione.

Il legislatore torna a parlare con forza del tema, introducendo l'articolo 1 del d.l. 248/2005, convertito successivamente in legge; la norma ha promosso la facoltà per gli enti di ottenere una maggiore entrata derivante da una collaborazione fattiva con l'agenzia delle entrate.

Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è, infatti, promossa mediante il riconoscimento di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

Tale disposizione normativa costituisce dunque la norma base in tema di partecipazione dei comuni alle attività di accertamento tributario, fissando i principi cardine di una tale azione, la misura dell'incentivo a essi riservato e le modalità della sua determinazione.

Tutto nasce soprattutto da un'esigenza dell'agenzia delle entrate: per rendere maggiormente efficace la propria attività di accertamento dei tributi erariali, richiede all'ente locale dati e informazioni utili; il comune è di fatto la struttura pubblica che, di regola, dovrebbe conoscere con specifica puntualità informazioni sul patrimonio immobiliare ricadente nel territorio, anche in virtù dei tributi di propria competenza (ici e tarsu) che hanno come "oggetto impositivo" l'immobile.

L'importanza comunque per gli enti locali di dare seguito ai dettami normativi, risiede anche nel recentissimo intervento contenuto nel d.l. 138 del 13/08/2011, convertito successivamente nella Legge n. 148 del 14/09/2011 (ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo); l'articolo 12-bis prevede infatti: *“Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b) , del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento.”*

In altre parole, viene adesso destinato ai comuni l'intero ammontare derivante da accertamenti sui tributi erariali elaborati dall'agenzia delle entrate, tramite le segnalazioni di provenienza dell'ente stesso.

Nella consapevolezza che l'opportunità di recuperare risorse aggiuntive per gli enti locali è, ad oggi, concreta ed estremamente interessante, passiamo ad illustrare, in maniera sintetica, quali sono le modalità di partecipazione, i criteri di partecipazione, ma soprattutto quali sono le segnalazioni considerate "qualificate".

Spesso, infatti, i comuni, di fronte a difficoltà di natura organizzativa, oltre che di fronte a un'insufficiente e poco chiara informazione ministeriale, hanno preferito accantonare questa opportunità, sacrificando benefici finanziari di non poca rilevanza.

L'approccio operativo degli enti locali non è stato diffuso, né immediato: i primi dati mostrano una scarsa propensione delle amministrazioni locali nel rendere realizzabile questa opportunità di recupero di risorse attraverso un interscambio di flussi informativi con gli uffici finanziari centrali.

Coloro invece che hanno optato verso una fattibilità gestionale, spesso si sono imbattuti in settori di analisi di non sempre facile decifrazione, con il conseguente invio di informazioni del tutto inservibili per l'agenzia delle entrate che, a propria volta, doveva decodificare e convertire in atti impositivi le segnalazioni giunte dai comuni stessi.

E' ragionevole supporre che in molti casi sia mancata un'analisi preventiva ovvero l'individuazione delle aree di intervento cui ciascun ente doveva dedicarsi con maggiore intensità rispetto ad altre, anche in funzione delle proprie peculiarità territoriali.

Per tali motivazioni, riteniamo opportuno specificare quali sono i settori imposti dal legislatore e sui quali gli enti locali possono lavorare fattivamente, ottenendo delle informazioni utili ai fini dei tributi erariali.

Il primo provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007 fornisce, infatti, precise istruzioni agli enti locali in ordine alla tipologia di informazioni che gli stessi possono inviare all'amministrazione finanziaria ai fini del loro concreto utilizzo per l'accertamento delle imposte dirette e indirette.

Tali informazioni devono essere «qualificate» ovvero devono essere riferite a «... posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi». Il contenuto e il valore di tali informazioni deve cioè essere non suscettibile di interpretazione logica ma indicare direttamente e non in via presuntiva, una fattispecie concreta di evasione fiscale o contributiva.

La parte, però, più interessante del provvedimento in oggetto, riguarda l'individuazione di cinque ambiti d'intervento, entro i quali i comuni possono identificare le segnalazioni qualificate:

AMBITI DI INTERVENTO E SEGNALAZIONI PECULIARI



Senza pertanto voler tralasciare alcune aree d'intervento rispetto ad altre, riportiamo in maniera succinta le argomentazioni prevalenti per ciascuna di esse, lasciando libero l'ente di formulare le proprie considerazioni, anche in funzione della specifica conoscenza territoriale.

AMBITO DI INTERVENTO 1

Commercio e Professioni

Segnalazioni qualificate su soggetti che:

- pur svolgendo un'attività di impresa, arte o professione, sono privi di partita IVA;
- nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella rilevata in loco;
- sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive
 - in qualità di imprese utilizzatrici
 - in qualità di gestori degli impianti pubblicitari abusivi
- pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.

AMBITO DI INTERVENTO 2

Urbanistica e Territorio

Segnalazioni qualificate su:

- a) soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati;
- b) soggetti che hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale

AMBITO DI INTERVENTO 3

Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare

Persone fisiche nei cui confronti risulta perché rilevato:

- a) la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi (soggetti proprietari/usufruttuari di immobili che non dichiarano i redditi catastali)
- b) la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da:
 - soggetti diversi dai proprietari o titolari dei diritti reali di godimento
 - comunque da soggetti che non risultano essere residenti nelle stesse (individuazione di soggetti proprietari di immobili locati “in nero”).
- c) la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini delle II.DD.

AMBITO DI INTERVENTO 4

Residenze fittizie all'estero

Segnalazioni qualificate su soggetti che:

“pur risultando formalmente residenti all'estero, hanno di fatto nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2, del codice civile”.

- Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio (art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008)
Segnalazione di persone fisiche che entro i sei mesi successivi dalla richiesta di iscrizione all'AIRE non hanno effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale.
- Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile (anche a seguito di vigilanza nel triennio art. 83, c. 16, del D.L. n. 112/2008)
Segnalazione di persone fisiche iscritti AIRE ma effettivamente residenti in Italia, anche successivamente al triennio e per anni precedenti al DL 112/08.

AMBITO DI INTERVENTO 5

Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva

Segnalazioni qualificate su soggetti persone fisiche che risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di:

“BENI E SERVIZI SINTOMATICI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA”.

Come si può facilmente intuire, le informazioni che l'ente locale può fornire all'amministrazione finanziaria sono estremamente eterogenee e particolarmente sensibili: traggono, infatti, spunto da attività di controllo amministrativo e del territorio che lo stesso ente ha condotto e che, quindi, potrebbero rilevarsi estremamente efficaci per consentire l'emersione di attività e redditi nascosti, in tutto o in parte, al fisco.

Nella presente sezione di questo lavoro abbiamo riportato alcuni casi pratici di segnalazioni qualificate nello stesso formato (necessariamente sintetico) con il quale i comuni procedono all'invio telematico alle entrate attraverso il sistema Siatel.

Si tratta di rielaborazioni di casi reali di segnalazioni effettuate dai comuni italiani delle quali alcune direzioni regionali (in particolare la Dre Piemonte) hanno dato notizia nel corso di iniziative e di lavori dedicati al tema della partecipazione dei comuni all'accertamento delle imposte.

1. Segnalazione commercio e professioni

Un soggetto titolare di partita Iva non risulta aver presentato la dichiarazione dei redditi. Nello stesso periodo d'imposta (2005) il soggetto aveva attiva una utenza Tarsu per uso abitazione e ben cinque utenze Tarsu per attività mercatale. Tutte e sei le utenze risultavano regolarmente pagate. Il soggetto in questione risulta inoltre intestatario di cinque licenze per commercio ambulante e sette licenze prese in gerenza per la stessa attività.

2. Segnalazione proprietà edilizia e patrimonio immobiliare

Un contribuente risulta aver acquistato in comproprietà con la moglie tre unità immobiliari categoria C2 e due immobili categoria C1 nel corso dell'anno 2005. Per tale periodo d'imposta il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi. Si segnala inoltre che per l'anno in oggetto il contribuente risulta intestatario di una utenza Tarsu per abitazione regolarmente pagata.

3. Segnalazione commercio e professioni

Un architetto risulta essere associato a uno studio di architettura XY il cui volume d'affari ai fini Iva per l'anno 2006 appare inferiore rispetto alle attività registrate.

Allo sportello comunale risultano infatti presentate per lo stesso anno 32 pratiche edilizie a firma dell'architetto stesso. Si fornisce l'elenco di dettaglio delle pratiche edilizie.

4. Segnalazione di residenza fittizia all'estero

Un contribuente risulta iscritto all'Aire (Stato di San Marino). Il comune, alla luce del suo potere di vigilanza, ha effettuato dei controlli sul soggetto, riscontrando che il contribuente possedeva nel territorio del comune un immobile con una utenza gas

attiva e presso il quale il coniuge e i figli (in costanza di matrimonio) avevano la residenza anagrafica. Per uno dei figli il comune ha altresì accertato la frequenza presso una scuola comunale.

5. Segnalazione beni di rilevante capacità contributiva

A seguito di un controllo sui tabulati delle utenze Tarsu e dalla banca dati degli archivi anagrafici il comune ha riscontrato quanto segue:

- dalla consultazione degli atti del registro il soggetto assieme alla moglie ha acquistato un immobile del valore di 194.570 euro e un terreno del valore di 10.000 euro. In seguito i coniugi hanno ottenuto l'autorizzazione alla ristrutturazione del predetto immobile;
- successivamente i due coniugi hanno acquistato altri 2 immobili rispettivamente del valore di 225.000 e 37.932;
- il marito ha inoltre acquistato un'autovettura di cilindrata 2.976, la moglie invece possiede un'autovettura di cilindrata 2.685;
- i due coniugi sono inoltre titolari di una società immobiliare.

Il comune ha quindi visualizzato i redditi dichiarati dai coniugi per gli anni 2005-2006-2007-2008 segnalando che il reddito irrisorio dichiarato da entrambi non appare in linea con gli elementi di capacità contributiva individuati.

In seguito, dopo aver circoscritto i settori d'indagine, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 novembre 2008 sono state invece delineate le modalità tecniche con le quali i comuni italiani possono concretamente trasmettere le informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali.

Quest'ultimo provvedimento ha, infatti, fornito lo strumento operativo attraverso il quale la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento delle imposte statali può trovare concreta attuazione.

È di fondamentale importanza che le segnalazioni dei comuni vengano effettuate in via telematica attraverso l'apposito utilizzo del sistema Siatel dell'anagrafe tributaria.

Solo così sarà assicurata la congruenza della trasmissione e il collegamento della stessa con l'eventuale avviso di accertamento con conseguente calcolo in automatico della quota incentivante a favore dell'ente locale: questa modalità consente quindi di «tracciare» la stessa ottenendo apposita ricevuta dell'invio facendo scattare al tempo stesso il necessario collegamento fra la segnalazione e l'eventuale avviso di accertamento.

Alla luce di quanto sopra, emerge con particolare chiarezza l'importanza per i Comuni di organizzare, quanto prima, un rapporto di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, che consenta di sviluppare sinergie concrete tra le informazioni dei due attori principali.

A puro titolo esemplificativo, riportiamo i dati forniti dall'agenzia delle entrate direzione regionale dell'Emilia Romagna e dalla sede regionale dell'Anci, in merito ai risultati ottenuti nel recupero di evasione, grazie alla collaborazione e alle segnalazioni fornite dagli enti locali della regione:

Quadro di sintesi

Incremento
gen/giu 2011



La partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale da parte dell'agenzia delle entrate è talvolta ostacolata dal fatto che le segnalazioni sui singoli soggetti, soprattutto nei territori più piccoli, generano conflittualità e disagi umani in parte comprensibili.

Esistono però metodologie oggettive che si connettono perfettamente con il lavoro quotidiano dell'ente e che, senza particolari ritorsioni nei confronti del singolo contribuente, consentono di operare con oggettività e trasparenza evitando difformità comportamentali a carico dell'uno o dell'altro.

E' comunque prioritario chiarire che la norma individua il comune come collaboratore dell'agenzia delle entrate e non il singolo ufficio tributi; è pertanto necessario coordinare all'interno dell'ente uno staff o una cabina di regia che raccolga le tante informazioni utili, presenti nei vari servizi.

Come illustrato in precedenza molte delle informazioni sono rilevabili presso l'ufficio tecnico, presso il servizio anagrafe o presso l'ufficio attività economiche e quindi non di facile accesso a funzionari di altri servizi.

E' quindi necessario coordinare tali informazioni e generare un collegamento informatico diretto con l'agenzia delle entrate, precedentemente coinvolta sul progetto, al fine di rendere automatiche alcune segnalazioni che per caratteristiche e natura possono rivelarsi utili ai fini di accertamenti erariali e previdenziali.

Vi sono alcuni casi che potrebbero essere automaticamente segnalati, come ad esempio: i soggetti evasori totali ai fini ici/imu o tarsu/res, coloro che hanno omesso di dichiarare

fabbricati o aree fabbricabili, coloro che hanno residenze anomale con coniugi residenti in abitazioni o città diverse,

soggetti economici accertati ai fini tarsu/res privi di partita iva, soggetti con immobili rilevati ai fini ici/imu non indicati nel quadro b della loro dichiarazione dei redditi, soggetti proprietari di immobili o di attività commerciali abusive.

Questi sono soltanto alcuni esempi da approfondire e da integrare all'interno degli attuali programmi e progetti di verifica fiscale, nella consapevolezza che la tecnologia e l'informatica possono e devono operare nel miglioramento della qualità del servizio.

Peraltro la compartecipazione all'attività di accertamento erariale è molto remunerativa per gli enti locali, perché l'impostazione degli accertamenti è diametralmente opposta rispetto ai tributi locali.

Abbiamo infatti ricordato che nei comuni il 95% degli accertamenti è di valore inferiore ai 1000 euro, mentre l'agenzia delle entrate produce atti con valore medio sensibilmente superiore; può quindi essere molto vantaggioso per l'ente, riscuotere accertamenti emessi e gestiti dall'agenzia, grazie alle segnalazioni oggettive arrivate dai territori.

CAPITOLO 6

LA DIFESA DELL'ENTE IN CONTENZIOSO

L'invio di un avviso di accertamento è il fulcro centrale dell'attività di controllo e delimita in maniera netta la fase precedente alla notifica, caratterizzata dall'analisi di back office delle informazioni dirette e indirette, relative alle basi imponibili e alla conseguente corretta determinazione della tassazione a carico dei contribuenti dalla fase di contatto e di front office con il soggetto passivo d'imposta.

La notifica di un avviso di accertamento determina comportamenti diversi da caso a caso, ma normalmente le fasi che i contribuenti pongono in essere e che sono ragionevolmente prevedibili sono le seguenti: capire il motivo dell'avviso, avere chiarimenti dall'ufficio, avere immediata certezza sulla rettifica, sull'annullamento o sulla conferma dell'avviso; in caso di conferma conoscere scadenza e modalità di pagamento, definire la posizione in unica soluzione o tramite rateazione fruendo di eventuali benefici sulla riduzione delle sanzioni.

Rispetto al comportamento tipo, esistono due posizioni estreme altrettanto legittime.

La prima è quella relativa a coloro che non intendono pagare quanto richiesto dall'ufficio e quindi non si interessano dell'avviso di accertamento lasciando decadere termini di pagamento, inviti al contraddittorio e termini di impugnazione.

In tali casi è fondamentale che l'ufficio sia preparato a dimostrare, al momento della ricezione della cartella esattoriale o dell'ingiunzione fiscale da parte del contribuente, l'avvenuto perfezionamento entro i termini di prescrizione della procedura di notifica dell'avviso di accertamento originario.

Il possibile contenzioso sorge infatti soltanto sull'avvenuta conoscenza o conoscibilità dell'avviso di accertamento e se questo è divenuto definitivo per mancata impugnazione entro i termini previsti dal decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.

Articolo 21 D. Lgs. 546 del 31 dicembre 1992 - Termine per la proposizione del ricorso.

- 1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.*
- 2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.*

La notifica è quindi fondamentale e deve essere rispettata nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, utilizzando le procedure ritenute più efficaci per raggiungere lo scopo della trasmissione degli atti, al fine di consentire al contribuente di porre in essere tutte le azioni amministrative o tributarie a definizione del debito o a contestazione dello stesso.

Alcuni enti preferiscono utilizzare i messi notificatori, altri utilizzano lo strumento tipico della raccomandata con avviso di ricevimento; in termini generali laddove vi siano molti atti da inviare è consigliabile l'utilizzo del servizio postale, ricordando che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale, si considera fatta nella data della spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto. Terminata la fase della notifica è sempre prudente prendere nota degli avvisi restituiti per errore d'indirizzo, per trasferimento del soggetto, per irreperibilità, per assenza o per motivazioni diverse.

In questi casi, oltre a ripetere la notifica se vi sono sempre i termini aperti, è opportuno stampare dall'anagrafe tributaria la residenza del contribuente, al fine di dimostrare in un eventuale contenzioso che l'avviso è stato inoltrato all'indirizzo conosciuto e dichiarato al fisco dal soggetto passivo.

E' inoltre utile, laddove i contribuenti abbiano domicili diversi da quelli di residenza, utilizzare in questa fase i messi notificatori, al fine di garantire al contribuente la piena e tempestiva conoscenza degli atti.

Esiste poi una seconda casistica di contribuenti che, ricevuto un avviso di accertamento, decidono di rivolgersi alla giustizia tributaria per ottenere la rettifica o la nullità dell'atto, in quanto ritenuto formalmente o sostanzialmente non conforme alla normativa.

La notifica di un ricorso al comune non è la sconfitta di una metodologia comportamentale dell'ufficio, finalizzata a garantire la massima disponibilità e trasparenza nei confronti dei cittadini.

Talvolta il ricorso viene presentato senza avere neppure consultato l'ufficio tributi, ritenendo che il motivo del contendere non sia individuabile nell'azione comunale, ma piuttosto in una prassi o in una giurisprudenza contraddittoria o addirittura in una norma di riferimento nazionale non condivisa o non ritenuta applicabile al caso in esame.

Il numero dei ricorsi ricevuti da un comune non è un parametro di valutazione sulla corretta attuazione delle procedure fiscali, seppure in molti casi durante la ricerca elaborata nei comuni della Sardegna, molti funzionari rispondevano con una punta di orgoglio di non averne.

Un comune che non ha ricorsi tributari non è un comune migliore rispetto a chi ne ha; spesso è il contrario ed è la conseguenza di una scarsa ed efficace attività di accertamento. Questa riflessione nasce dal fatto che chi si limita a controllare le basi imponibili di primo livello, come i fabbricati iscritti in catasto, espletando la semplice vecchia fase di liquidazione, avrà avvisi di modesto valore unitario e un contenzioso quasi inesistente, vista la sproporzione tra il costo della difesa e il tributo dovuto.

Diverso è il caso dei comuni che con serietà e professionalità hanno accentuato la fase di verifica passando a quella di secondo livello, accertando evasori totali, aree fabbricabili non dichiarate, immobili di campagna non rurali e altre tipologie ad alta potenzialità evasiva.

In questi enti, con valori degli atti molto più consistenti e con gettiti accertati elevati, alcuni contribuenti non in regola possono ritenere vantaggioso tentare la via del contenzioso, ritenendo di avere ragione oppure soltanto per protrarre nel tempo il momento del pagamento.

Prima del ricorso, il comune deve comunque presentare al contribuente tutti gli istituti deflattivi del contenzioso di cui si è dotato, per illustrare tutte le alternative ad un conflittualità fiscale che non produce sempre benefici, ma spesso costi aggiuntivi per entrambe le parti.

Gli istituti deflattivi del contenzioso, come l'accertamento con adesione o l'adesione all'invito al contraddittorio, hanno l'evidente obiettivo di eliminare una possibile conflittualità fiscale tra il comune e il soggetto passivo d'imposta, ponendo il contribuente nelle condizioni di beneficiare di una riduzione delle sanzioni in base alle singole casistiche accertate e ai regolamenti adottati dall'ente.

Qualora il contribuente non ritenga interessante utilizzare tali istituti e valuti più vantaggioso presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale, dovrà farlo rispettando i requisiti formali, essenziali e temporali previsti dal decreto legislativo 546 del 31 dicembre 1992.

Art. 18 D. Lgs. 546 del 31 dicembre 1992 - Il ricorso.

1. *Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.*
2. *Il ricorso deve contenere l'indicazione:*
 - a) *della commissione tributaria cui è diretto;*
 - b) *del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;*
 - c) *dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;*
 - d) *dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;*
 - e) *dei motivi.*
3. *Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.*
4. *Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non è sottoscritta a norma del comma precedente.*

Il comune, ricevuto il ricorso, deve approfondire il contenuto e le ragioni illustrate dal contribuente o dal professionista che lo rappresenta, verificando se parte delle richieste o la loro totalità siano documentate e condivisibili; in tale caso l'ufficio procederà in esercizio di autotutela con la rettifica o con l'annullamento immediato dell'avviso.

In caso contrario, in presenza di un atto di accertamento che confermi i propri contenuti e le ragioni che ne hanno originato l'emissione, l'ufficio inizia l'organizzazione della propria difesa di fronte alla giustizia tributaria, con correttezza e trasparenza, direttamente o facendosi assistere da uno studio professionale specializzato.

L'errore da evitare assolutamente è quello di tralasciare la problematica, con il rischio di vedere trascorrere i mesi senza alcuna costituzione in giudizio e presentazione di controdeduzioni difensive dell'ente, con esiti negativi del contenzioso, perdita del diritto alla riscossione ed aggravati delle spese di giustizia.

Il comune, se chiamato in contenzioso, deve garantire una puntuale ed efficace difesa, presentandosi alle pubbliche udienze attinenti i propri avvisi di accertamento, a tutela dei diritti tributari della pubblica amministrazione e a difesa dell'equità fiscale.

Trascurare la difesa dell'ente locale in contenzioso, oltre a comportare minori introiti rischia di delegittimare l'intera fase di verifica e di controllo fiscale, mentre il riconoscimento della correttezza degli avvisi da parte della giustizia tributaria, provinciale, regionale e di Corte di Cassazione, con sentenze favorevoli all'amministrazione, rafforza la credibilità dell'ufficio e garantisce flussi finanziari certi e continuativi.

Il contenzioso deve quindi essere gestito con grande attenzione e rispetto delle scadenze, per evitare il prescriversi di costituzioni in giudizio o di appelli alle commissioni tributarie di grado superiore, in caso di sentenze di commissione tributaria provinciale negative per l'ente. A tale proposito è opportuno ricordare che il contenzioso tributario è in parte connesso alle norme del codice di procedura civile, per gli evidenti punti di contatto tra il processo civile e il processo tributario. Può quindi essere utile ricordare alcune novità introdotte che hanno efficacia anche per gli enti locali.

La legge n. 69 del 18 giugno 2009 ha apportato significative modifiche al codice di procedura civile e, in conseguenza, anche alle modalità applicative del contenzioso tributario all'interno degli uffici tributi dei comuni italiani.

L'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 546/1992, stabilisce, in via residuale, che “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”.

Appare quindi evidente che le novità introdotte dalla legge n. 69 del 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, producono effetti sulle modalità operative degli uffici tributi, chiamati a difendere le argomentazioni delle amministrazioni comunali nelle diverse sedi delle Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali e della Corte di Cassazione.

Tra le numerose novità apportate al codice di procedura civile, abbiamo ritenuto opportuno analizzare le sole fattispecie riconducibili agli enti locali, in modo da semplificare la lettura e consentire di affinare le metodologie comportamentali alle nuove disposizioni.

La prima novità introdotta deriva dalla modifica dell'articolo 327 comma 1 del codice di procedura civile e conseguentemente dell'articolo 38 comma 3 del decreto legislativo 546/1992.

Il termine per proporre appello o per ricorrere alla Corte di Cassazione, prima delle novità apportate, prevedeva la scadenza di dodici mesi dalla data del deposito della sentenza presso la Segreteria della Commissione Tributaria che l'ha emessa; termine a cui, ovviamente, doveva essere aggiunto il periodo feriale di 46 giorni dal 1° agosto al 15 settembre. Questo termine per l'impugnazione delle sentenze è definito “termine lungo”, in quanto esiste una seconda possibilità che si attiva nel caso in cui una parte notifici all'altra la sentenza integrale, facendo quindi scattare il “termine breve” per l'impugnazione, pari a 60 giorni dalla data della notifica.

E' pertanto prioritario segnalare che le novità introdotte interessano esclusivamente la riduzione del termine "lungo" che viene ridotto da dodici a sei mesi, mentre resta invariato il termine "breve" di sessanta giorni.

E' inoltre necessario ricordare che il termine lungo di sei mesi potrà fruire dell'ulteriore periodo feriale di 46 giorni, soltanto nel caso in cui il termine per l'impugnazione si sovrapponga al periodo ricompreso tra il 1° di agosto e il 15 settembre.

I nuovi termini per proporre appello o per ricorrere alla Corte di Cassazione si applicano ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della disposizione normativa.

Pertanto, per i ricorsi attualmente in discussione nei diversi gradi di giudizio e quindi instaurati antecedentemente al 4 luglio 2009, i responsabili degli uffici tributi potranno adempiere agli appelli nel termine lungo precedentemente previsto di dodici mesi.

La seconda novità introdotta deriva dalla modifica dell'articolo 92 comma 2 del codice di procedura civile e conseguentemente dell'articolo 15 comma 1 del decreto legislativo 546/1992.

Le spese di giudizio che attengono ad un contenzioso tributario sono oggetto di valutazione della singola commissione tributaria, che può attribuirne il costo alla parte soccombente oppure compensarne il costo tra le parti; in questo secondo caso il ricorrente provvede al pagamento del proprio professionista e il comune alle proprie spese, a prescindere dall'esito del contenzioso.

Quest'ultima fattispecie è definita "compensazione delle spese", di fatto ogni parte paga le proprie spese e normalmente i giudici tributari dovrebbero darne attuazione, soltanto quando vi sono nel ricorso reali motivazioni e non futili volontà dilatorie del pagamento. La compensazione delle spese, prima della legge 69/2009, poteva essere stabilita dai giudici oltre che nel caso di soccombenza reciproca anche per "giusti motivi".

Con la nuova normativa i "giusti motivi" diventano "gravi ed eccezionali ragioni" che devono essere spiegate in modo esplicito nella motivazione della sentenza.

La volontà del legislatore è esplicita e si pone l'obiettivo di disincentivare il contenzioso immotivato, attribuendo, in via generale, l'intero costo delle spese di giustizia a carico della parte soccombente.

Si rafforza quindi il principio di "chi perde paga", rendendo eccezionale il caso della compensazione delle spese, limitata ai soli casi particolari: obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, novità delle questioni di diritto, mutamento di giurisprudenza nel corso del processo, mancanza di consolidata giurisprudenza.

La norma suggerisce al contribuente di valutare con attenzione il concreto vantaggio di presentare un ricorso, in presenza di futili e inconsistenti motivazioni; così come per l'amministrazione comunale l'opportunità di intervenire in autotutela, evitando costi e spese aggiuntive, per avvisi di accertamento non perfettamente motivati.

La terza novità introdotta deriva dall'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 96 del codice di procedura civile e conseguente modifica anche sul processo tributario in virtù del richiamo dell'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 546/1992.

La novità introdotta consente ai giudici tributari di prevedere la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma a favore della controparte, aggiuntiva rispetto

alle spese di giudizio, sulla base di una equa valutazione monetaria, basata anche sulla dinamica del processo tributario e delle spese sostenute.

La finalità di questa possibile ulteriore forma punitiva a carico della parte soccombente, deve essere letta con la stessa volontà sopra richiamata di ridurre il contenzioso ai veri casi di oggettivo contrasto giurisprudenziale e normativo, riducendo i casi di contenzioso dilatorio. La quarta novità introdotta deriva dalla modifica dell'articolo 115 comma 1 del codice di procedura civile e conseguente modifica anche sul processo tributario in virtù del richiamo dell'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 546/1992.

Il principio introdotto dal legislatore è molto importante e deve essere compreso in ogni suo aspetto, per evitare errori o dimenticanze nella elaborazione delle memorie difensive e nelle costituzioni in giudizio, da parte di coloro che gestiscono il contenzioso tributario all'interno degli enti locali.

La nuova norma prevede infatti che se la parte convenuta omette di prendere posizione su fatti adottati da colui che ha proposto il giudizio, su tali fatti il giudice non è più chiamato neppure a pronunciarsi e dovrà ritenere veri tali fatti senza necessità di ulteriore verifica o prova.

Il principio che emerge, se non acquisito con attenzione, rischia di determinare un inconsapevole tacito assenso da parte degli uffici tributi, laddove per dimenticanza o per superficialità, non fosse puntualmente replicato alle motivazioni del ricorso presentato dal contribuente.

E' pertanto assolutamente necessario verificare e puntualizzare tutte le motivazioni indicate dal ricorrente nel proprio ricorso, fornendo dettagliate e motivate repliche per tutte le singole casistiche, evitando quindi il rischio di non contestazione su uno o più motivi di ricorso.

La quinta novità introdotta deriva dalla modifica dell'articolo 153 del codice di procedura civile e conseguente modifica anche sul processo tributario in virtù del richiamo dell'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 546/1992.

La modifica introdotta consente alla parte che dimostri di essere incorsa in una decadenza per "causa ad essa non imputabile" di richiedere al giudice tributario di essere rimessa nei termini per esercitare il proprio diritto di opposizione o di appello rispetto ad un provvedimento fiscale.

I casi effettivamente riferibili alla fattispecie in esame, saranno ovviamente oggetto di verifica da parte dei giudici tributari, in quanto una gestione non puntuale della tematica, comporterebbe il rischio di riapertura dei termini per i ricorsi anche di atti ormai divenuti definitivi.

Le novità introdotte, completate con la recente innovazione del contributo unificato che ha reso più costosa la presentazione di ricorsi tributari, non più in base all'imposta di bollo ma in proporzione al valore della pratica, suggeriscono di porre la massima attenzione alla difesa degli interessi dell'ente locale e a proseguire il contenzioso soltanto in presenza di valide ragioni normative.

A tutela del lettore, riportiamo alcune metodologie organizzative e operative per l'impostazione della difesa del comune, nel primo grado di giudizio, a supporto degli enti che gestiscono il contenzioso in autonomia.

FASCICOLAZIONE DEL RICORSO

Nel momento in cui l'Ufficio riceve il ricorso puo' essere utile predisporre la fascicolazione dello stesso evidenziandone i principali elementi identificativi.

Contribuente	Imposta	Annualità	Valore causa	Comm. Trib.	Appello	Data presentazione ricorso/appello
--------------	---------	-----------	--------------	-------------	---------	------------------------------------

Data Costituzione Giudizio	Memorie Aggiuntive	Data Udienza	Pubblica Udienza o Camera di Consiglio	Rappresentanza in giudizio	Esito	Spese di Giudizio
----------------------------	--------------------	--------------	--	----------------------------	-------	-------------------

CONTRODEDUZIONI

L'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio in primo grado, rappresentato dalle controdeduzioni, deve essere depositato in due copie (una per la controparte e una per la commissione tributaria), comprensive di allegati e nota di deposito, presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente.

INTESTAZIONE: devono essere riportati, oltre all'indicazione della Commissione Tributaria competente, tutti gli elementi identificativi dell'atto impugnato e i dati relativi alle due controparti.

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI SUL RICORSO NOTIFICATO DALLA SOCIETA'

..... IN DATA, PROT. N....., PRESSO IL COMUNE

DI AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. DEL

IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
RELATIVA ALL' ANNUALITÀ

Il Comune di, nella persona del Sindaco, rappresentato e difeso dal Rag/ Dott....., nato a il, C.F., iscritto all'Albo al n., Fax, indirizzo di posta certificata, giusta procura alle liti rilasciata in calce del presente atto, domiciliato presso la sede dello Studio sito in

SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

nel processo introdotto con il ricorso presentato dal signor, in qualità di amministratore unico della società, con sede in, C.F./P.I., rappresentata e difesa dal Dott/Rag ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in, presso cui elegge domicilio, a Codesta Spettabile Commissione e in particolare presenta le seguenti

CONTRODEDUZIONI

PREMESSA: deve essere inserito un sintetico riepilogo della vicenda relativa al contenzioso

Premesso che:

- in data, il Comune di emetteva avviso di accertamento n. nei confronti della società, con cui l'ente richiedeva al soggetto passivo il pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno..... per un totale di €., comprensivo di interessi e sanzioni;
- l' avviso di accertamento era stato prodotto in quanto l'Ufficio Tributi del Comune di, nell'ambito dei propri poteri di verifica e controllo delle singole posizioni tributarie, provvedeva a rilevare a carico della società l'omesso versamento dell'imposta di cui in oggetto;
- in data Prot. n., il signor, per conto della società', depositava presso la scrivente Amministrazione ricorso introduttivo avverso l' avviso di accertamento di cui sopra chiedendo:
 1. di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'avviso per difetto di soggettività passiva e vizio di notifica;
 2. di dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'avviso per mancanza di motivazione;
 3. di dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'avviso per prescrizione dell'eventuale credito;
 4. di concedere la sospensione dell'avviso di accertamento;

ARGOMENTAZIONI: rispondere punto per punto ed in modo esaustivo alle singole eccezioni rilevate dal ricorrente, avendo cura di non tralasciarne nessuna. Se nel ricorso e' presente l'istanza di sospensione, l'Ufficio dovrà evidenziare anche i motivi per cui si oppone a tale richiesta, dimostrando che non sussistono ne' il periculum in mora ne' il fumus boni juris.

tutto ciò premesso, la scrivente Amministrazione ritiene che le argomentazioni dedotte nel ricorso introduttivo presentato dal signor, per conto della società' siano prive di fondamento e le richieste avanzate dallo stesso siano illegittime per le seguenti ragioni.

Punto 1 - nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento per difetto di soggettività passiva e vizio di notifica

.....

Punto 2 - nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione

.....

Punto 3 - nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento per prescrizione dell'eventuale credito

.....

Punto 4 – richiesta di sospensione

RICHIESTE: nella parte conclusiva devono essere elencate punto per punto le richieste che l'Ufficio intende rivolgere alla commissione tributaria adita, evidenziando anche la richiesta di condanna alle spese.

Per tutti i suesposti motivi, il Comune di

CHIEDE

a Codesta Onorevole Commissione

- di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto tardivo,
- di non accogliere il ricorso per quanto attiene al merito e condannare la società' ricorrente al pagamento della somma indicata nell'avviso di accertamento;

di condannare la società' ricorrente alle spese di giudizio.

ALLEGATI: elencare i documenti che l'ufficio ritiene utile allegare alle controdeduzioni

Si allega il fascicolo di parte con i seguenti documenti:

-
-

FIRMA E PROCURA SPECIALE: inserire data, firma del rappresentante legale dell'ente e dell'eventuale difensore tecnico, laddove presente. In quest'ultimo caso deve essere inserita anche la procura speciale, sottoscritta sia dal delegante che dal difensore tecnico.

Con ossequio,
Data

Firma del delegante
E' autentica
Firma del difensore

PROCURA SPECIALE

Nella mia qualità di Sindaco del Comune di, delego il Dott/Rag., nato a il, C.F., iscritto all'Albo al n. domiciliato presso la sede dello Studio sito in, debitamente autorizzati, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni suo stato e grado, conferendo ogni più ampio potere previsto dalla legge, ivi compresa la facoltà di conciliare e farsi sostituire.

Firma del delegante
E' autentica
Firma del difensore

MODULO MINISTERIALE NOTA DI DEPOSITO

1

Codice

NOTA DI DEPOSITO ATTI E DOCUMENTI

Richiesta Iscrizione Registro Generale² (E' obbligatoria la compilazione dei campi retinati)

Richiesta Deposito Atti e Documenti²

Codice Atto/Documento ³	Data Deposito ⁴		/	/	
Descrizione					
Proponente	Contribuente	Ufficio	R.G.Ricorsi/Appelli ⁵	/	-
Notifiche Effettuate N°	Data di Notifica Ricorsi/Appelli		/	/	
Valore controversia ⁶ €	,	Interessi/sanzioni €	,		
Istanza di Trattazione Pubblica Udienza contenuta nel Ricorso/Appello ⁷					

DATI DEL PRONUNCIAMENTO⁸

Tipo	Sentenza	Decreto	Ord. Pres.	Ord. Coll. Estinzione	Ord. Coll. Interlocutoria
Numero	/ /		Del	/ /	
Indicare (Numero/Sezione/Anno)					
Organo giurisdizionale	C. T. Provinciale	Prov.	C.T. Regionale	Prov.	
	C. T. Centrale ⁹		Suprema Corte di Cassazione ⁹		

DATI DEL PRIMO OGGETTO DELLA CONTROVERSIA (In caso di più oggetti vedi anche pag. 5 e seg.nti)

UFFICIO IMPOSITORE					
Uffici Fin.	Enti Locali	Provincia ¹⁰	Codice Ufficio ¹¹	C.A.P.	
Denom. Ufficio ¹²					
ATTO IMPUGNATO					
Codice Atto Impugnato ¹³	Denominazione Atto ¹⁴				
Numero Atto ¹⁵					
Data Notifica dell'Atto al Contribuente ¹⁶	/	/	Codice Imposta/Materia ¹⁷		
Cod. Specifica di Controversia ¹⁸	Denom. Controversia ¹⁹				
Annualità d'Imposta (inserire 4 cifre)					
Istanza di Sospensione dell'Atto contenuta nel Ricorso ²⁰					

DATI DEL CONTRIBUENTE (In caso di più Contribuenti vedi anche pag. 6 e seguenti)

Persona	Fisica	Giuridica	Altro
Codice Fiscale			
Cognome/ Denominaz.			
Nome			

DATI DEL RAPPRESENTANTE IN GIUDIZIO

Codice Rappresentante ²¹
Codice Fiscale

CON IL DIFENSORE ²²/ ASSISTENZA TECNICA GRATUITA

Difensore con domicilio	Difensore senza domicilio	Domicilio Eletto
Codice Fiscale		
Ordine ²³	Tessera N°	
Cognome/ Denominaz.		
Nome		
E-Mail		
		@

SOGETTO CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI

Cognome/ Denominaz. ²⁴	
Nome ²⁴	
Indirizzo (Via/P.zza) ²⁵	
Città ²⁵	
Provincia ²⁵	C.A.P.

INDICE DEGLI ATTI / DOCUMENTI DEPOSITATI

1	APPELLO INCIDENTALE
2	COPIA APPELLO NOTIFICATO/SPEDITO (con copia ricevuta di spedizione)
3	COPIA ATTO IMPUGNATO
4	COPIA RICORSO NOTIFICATO/SPEDITO (con copia ricevuta di spedizione)
5	COPIA RICORSO PER OTTEMPERANZA NOTIFICATO / SPEDITO
6	COPIA RICORSO PER REVOCAZIONE NOTIFICATO / SPEDITO
7	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AMMINISTRAZIONE / CONTRODEDUZIONI
8	MEMORIE AGGIUNTIVE CON / SENZA ALLEGATI
9	MEMORIE ILLUSTRATIVE CON / SENZA ALLEGATI
	ISTANZE
10	ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL SEQUESTRO CAUTELATIVO
11	ISTANZA DI CORREZIONE
12	ISTANZA DI SOLLECITA FISSAZIONE UDIENZA
13	ISTANZA DI REVOCA
14	ISTANZA DI RILASCIO SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA
15	ISTANZA DI RIMBORSO
16	ISTANZA DI RINVIO TRATTAZIONE
17	ISTANZA DI RIUNIFICAZIONE RICORSI/APPELLI/PROCEDIMENTI
18	ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO
19	ISTANZA DI TRASMISSIONE FASCICOLO IN CASSAZ.IONE (Art. 357 C.P.C.)
20	ISTANZA DI TRATTAZIONE PUBBLICA UDIENZA (Art. 33 D.L.VO 546/92)
21	ISTANZA DI TRATTAZIONE RICORSO / APPELLO (Art. 43 D.L.VO 546/92)
22	RECLAMO CONTRO PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI (Art. 28 D.L.VO 546/92)
23	RICHIESTA APPLICAZIONE Art. 46 D.L.VO 546/92
24	RICHIESTA DI INTERRUZIONE
25	RICHIESTA DI SOSPENSIONE PROCESSO
	DOCUMENTI
26	CERTIFICAZIONE DI CONDONO
27	COMUNICAZIONE DATI CURATORE
28	COMUNICAZIONE DATI EREDI
29	COMUNICAZIONE DATI DEL LIQUIDATORE
30	COMUNICAZIONE DATI TUTORE
31	COMUNICAZIONE VARIAZIONE DOM. ELETTO
32	COMUNICAZIONE VARIAZIONE INDIRIZZO
33	DOCUMENTAZIONE ONERI DEDUCIBILI
34	DOMANDA DI DEFINIZIONE DELLA LITE
35	PROPOSTA DI CONCILIAZIONE CON ADESIONE
36	PROPOSTA DI CONCILIAZIONE SENZA ADESIONE

INDICE DEGLI ATTI / DOCUMENTI DEPOSITATI

	ALTRO
37	COPIA NOTIFICA APPELLO (DEP. NOTIFICHE)
38	DEPOSITO DELLE NOTIFICHE
39	DEPOSITO SENTENZA NOTIFICA
40	DICHIARAZIONE DEL SINDACO COMUNE
41	DICHIARAZIONE SINDACI SOCIETA'
42	ELENCHI DI FATTURE
43	FOTOCOPIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
44	FOTOCOPIE DI FATTURE
45	FOTOCOPIE RICEVUTE PAGAMENTO
46	FOTOCOPIE STRALCI REGISTRI ACQUISTI
47	FOTOCOPIE STRALCI REGISTRI VENDITE
48	FOTOCOPIE STRALCI LIBRO GIORNALE
49	NOMINA DEL DIFENSORE SUCCESSIVA AL RICORSO / APPELLO
50	NOTA SPESE
51	ORIGINALE RICORSO TRASMESSO DA C.S.
52	PROCURA SEPARATA DAL RICORSO / APPELLO
53	RINUNCIA AL RICORSO / APPELLO
54	RISPOSTA A ORDINANZA(DOC. RICHIESTI IN DEPOSITO)
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	

Attenzione : In caso di utilizzo di codici dal n° 55 in poi, (altro genere di atti o documenti non già classificati) **è obbligatorio** inserire nella corrispondente riga una breve descrizione dell'atto o documento depositato.

DATI DELL'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA SUCCESSIVO AL PRIMO

DATI DEL PRONUNCIAMENTO⁸						
Tipo	Sentenza	Decreto	Ord. Pres.	Ord. Coll. Estinzione	Ord. Coll. Interlocutoria	
Numero	/		/	Del	/	/
Indicare (Numero/Sezione/Anno)						
Organo giurisdizionale	C. T. Provinciale		Prov.	C.T. Regionale		Prov.
	C. T. Centrale ⁹			Suprema Corte di Cassazione ⁹		
DATI DELL' OGGETTO						
UFFICIO IMPOSITORE						
Uffici Fin.	Enti Locali	Provincia¹⁰	Codice Ufficio¹¹	C.A.P.		
Denom. Ufficio ¹²						
ATTO IMPUGNATO						
Codice Atto Impugnato¹³	Denominazione Atto ¹⁴					
Numero Atto¹⁵						
Data Notifica dell'Atto al Contribuente ¹⁶	/	/	Codice Imposta/Materia¹⁷			
Cod. Specifica di Controversia ¹⁸	Denom. Controversia ¹⁹					
Annualità d'Imposta (inserire 4 cifre)						
Istanza di Sospensione dell'Atto contenuta nel Ricorso ²⁰						

DATI DEL CONTRIBUENTE SUCCESSIVO AL PRIMO

Persona	Fisica	Giuridica	Altro
Codice Fiscale			
Cognome/ Denominaz.			
Nome			

DATI DEL RAPPRESENTANTE IN GIUDIZIO

Codice Rappresentante ²¹
Codice Fiscale

CON IL DIFENSORE²² /**ASSISTENZA TECNICA GRATUITA**

Difensore con domicilio	Difensore senza domicilio	Domicilio Eletto
Codice Fiscale		
Ordine ²³	Tessera N°	
Cognome/ Denominaz.		
Nome		
E-Mail		@

SOGGETTO CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI

Cognome/ Denominaz. ²⁴	
Nome ²⁴	
Indirizzo (Via/P.zza)²⁵	
Città²⁵	
Provincia²⁵	C.A.P.

MEMORIE ILLUSTRATIVE

Anche dopo il deposito delle controdeduzioni, l'Ufficio puo' depositare presso la Commissione Tributaria, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, delle memorie illustrative delle argomentazioni gia' esposte nell'atto di costituzione in giudizio.

Alla Commissione Tributaria Provinciale di

Oggetto: deposito brevi memorie illustrative. Ricorso iscritto al n. del Registro Generale Ricorsi ed assegnato alla Sezione n presentato da avverso accertamento n. relativo a emesso per conto del Comune di
Il Comune di, nella persona del sindaco;

PREMESSO

- che in data la societa' ha depositato presso Codesta Spettabile Commissione Tributaria il ricorso indicato in oggetto, avverso l'avviso di accertamento n. emesso dal Comune di relativamente a;
ritiene opportuno

DEPOSITARE

le seguenti memorie illustrative.

.....EVIDENZIARE ARGOMENTAZIONI ILLUSTRATIVE (NON E' POSSIBILE EVIDENZIARE ARGOMENTAZIONI NUOVE)

Per i suesposti motivi, questa Amministrazione

CHIEDE

che Codesta Onorevole Commissione rilevi l'infondatezza del ricorso depositato dalla societa', confermando pienamente la legittimita' dell'avviso di accertamento impugnato.

Con ossequio.

DATA

Firma

Allegati

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Il giudizio si puo' estinguere in tutto o in parte nel caso in cui si verifichi una situazione che elimina la posizione di contrasto tra le parti, in modo da rendere superflua una decisione da parte della Commissione Tributaria su quanto costituiva oggetto del contendere. E' consigliabile aggiungere alla richiesta di cessata materia anche la dichiarazione, firmata congiuntamente da entrambe le parti, di rinuncia reciproca alle spese processuali.

CARTA INTESTATA COMUNE DI

Commissione Tributaria
Provinciale di
Via

e p.c.

Controparte, all'indirizzo specificato nel ricorso

e

Eventuale difensore tecnico

OGGETTO: Comunicazione di cessata materia del contendere RICORSO n. proposto da avverso il Comune di

PREMESSO

- che con avviso di accertamento n. intestato a l'Amministrazione Comunale di procedeva al recupero per parziale omesso versamento ed omessa denuncia relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili inerente l'annualità
- che in data, il contribuente presentava ricorso avverso l'atto di accertamento di cui in oggetto ;
- che in data, il Comune diprovvedeva a rettificare l'avviso di accertamento sopra indicato, notificando il conseguente atto di rettifica dal quale risultava un importo ancora da versare pari ad €
- che in data il ha provveduto ad effettuare il versamento della somma risultante dall'atto di rettifica ;
- che le parti hanno concordemente rinunciato alle spese processuali, come da dichiarazione sottoscritta in calce alla presente istanza;

CHIEDE

per quanto sopra esposto, che Codesta Onorevole Commissione, ai sensi dell'articolo 46, D.Lgs. 546/92 dichiara la cessata materia del contendere della controversia di cui in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Data.....

FIRMA

(per Comune)

Allegati:

copia atto di rettifica

copia comunicazione di avvenuto pagamento

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLE SPESE PROCESSUALI

I sottoscritti

....., in qualità' Sindaco del Comune di

....., in qualità' di legale rappresentante della società'

Avv./Dott....., in qualità' di difensore tecnico della società'

DICHIARANO

di rinunciare alle spese processuali riconducibili al ricorso identificato al n. R.G.R., instaurato da, relativamente all'avviso di accertamento n. del emesso dal Comune di per ICI annualità'

In fede

....., per Comune

....., legale rappresentate della società'

Dott./ Avv., difensore tecnico di

ISTANZA DI PUBBLICA UDIENZA

La discussione del ricorso avviene in camera di consiglio, cioè senza la presenza delle parti, a meno che una delle due parti non provveda a presentare, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa, istanza di pubblica udienza.

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI.....

Istanza per discussione in pubblica udienza

Il sottoscritto in qualità di
del Comune di

PREMESSO

- che la data di trattazione della controversia inerente il ricorso n. R.G.R. presentato dalla Società è stata fissata per il giorno alle ore nei locali di Codesta Commissione, giusto avviso della Segreteria ;

CHIEDE

a norma dell'articolo 33, comma 1, Dlgs 546/1992 che la discussione della controversia di cui trattasi avvenga in pubblica udienza.

Data e firma

CAPITOLO 7

RISULTATI E CRITICITA' DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

Una corretta gestione della fiscalità locale impone regole chiare e trasparenti che garantiscano ai contribuenti la certezza del tributo dovuto e della oggettiva ed equa applicazione delle norme alla totalità dei cittadini.

In questo ambito l'attività di accertamento diventa fondamentale per garantire pari trattamento tributario rispetto a coloro che adempiono spontaneamente al pagamento delle imposte. L'attività di accertamento è quindi un elemento portante dell'organizzazione dell'ufficio tributi, da difendere in contenzioso in tutti i gradi di giudizio, ma la fase conclusiva di tutto il percorso è individuato nella riscossione. L'attività produce risorse soltanto se esistono gli strumenti per garantire all'ente locale forme di riscossione certe ed esigibili, seppure in un contesto economico sempre più caratterizzato da recessione economica. Una recessione economica peraltro caratterizzata da carenza di liquidità sui mercati, con istituti di credito impegnati a rafforzare i propri standard patrimoniali piuttosto che a generare credito alle aziende e alle famiglie.

Una situazione quindi di difficoltà aggiuntiva per i comuni che non può essere sottovalutata anche da parte del legislatore nazionale, una crisi di liquidità che distingue in maniera marcata i tempi della riscossione volontaria e quella della riscossione coattiva.

Flussi di cassa derivanti dalla riscossione volontaria che consentono la copertura alle spese di parte corrente, e riscossioni coattive che vanno a ingolfare i valori dei residui attivi iscritti nel bilancio consuntivo, ma che in termini di competenza autorizzano spese di gestione ordinaria o straordinaria realizzate nell'anno. Un disequilibrio finanziario temporale che prevede entrate coattive incassate in anni e spese correnti erogate in mesi, un apparente disallineamento sui tempi entrata e di uscita del denaro, superato attraverso lo strumento dell'anticipazione bancaria. L'utilizzo dell'anticipazione, che dovrebbe essere limitato nel tempo e destinato a dare copertura a eventi straordinari o a disequilibri finanziari di brevissima entità, diviene purtroppo una regola costante e una dipendenza che, negli anni, determina le prime crepe nella solidità del bilancio dell'ente.

La risposta all'eccesso di utilizzo dell'anticipazione, nei valori e nel tempo, viene ricercata nell'allungamento dei tempi di pagamento dei debiti verso i fornitori, verso le piccole e medie aziende, verso le cooperative, generando ulteriore carenza di liquidità nell'economia territoriale, creando un involontario circolo vizioso che non contribuisce a rallentare il quadro recessivo che stiamo vivendo.

Su questo versante esiste la necessità di fare una operazione verità sui residui attivi dei nostri bilanci per capire quanto realmente è riscuotibile, partendo dai ruoli più datati e probabilmente a più alta inesigibilità.

Serve la necessità di accentuare la fase di riscossione coattiva, rafforzando strumenti di rateazione a favore di coloro che, seppure in difficoltà, intendono fare fronte ai propri obblighi tributari, ma contestualmente attivare le azioni di tutela del credito nei confronti di coloro che risultano, soltanto formalmente, irreperibili, inesigibili o nullatenenti.

Vi sono due leve che possono essere attivate per riportare, con gradualità, in sicurezza gli equilibri finanziari dei bilanci di alcuni enti locali, ma le scelte locali e le scelte nazionali sembrano non comprenderne l'inderogabile necessità. A livello locale, risulta difficile ritenere che un ruolo coattivo emesso e iscritto nel bilancio per un valore pari a 100, sia ritenuto interamente riscuotibile; l'esperienza dei residui attivi degli anni precedenti e il buon senso inducono a pensare che una parte del suddetto valore potrebbe essere oggetto di contenzioso o di inesigibilità. Un imprenditore privato separerebbe il ruolo di 100, pari a propri crediti, in tre categorie secondo una stima prudenziale: i crediti incassabili spontaneamente, i crediti oggetto di contenzioso e quindi con esito incerto e i crediti non incassabili. Il contenzioso è quantificabile puntualmente e quindi è un dato certo, mentre la stima dei crediti non incassabili potrebbe essere prudentemente approssimata alla media delle perdite su crediti subite negli ultimi tre o cinque anni.

Questo prudente accantonamento al fondo svalutazione crediti, genera solidità di bilancio e talvolta anche una migliore disponibilità delle risorse rispetto a quanto previsto.

In alcuni comuni, nonostante gli approfondimenti nei tanti convegni che abbiamo organizzato negli ultimi quindici anni, si continua a evitare l'argomento delle possibili perdite sui ruoli coattivi per contenzioso o mancate riscossioni.

Il ruolo coattivo viene iscritto nel bilancio per 100 e non viene allocata alcuna posta rettificativa a titolo di svalutazione crediti o potenziale inesigibilità, generando una rappresentazione patrimoniale del bilancio, viziata da residui attivi formalmente corretti, ma di parziale dubbia esigibilità.

Non esistono le condizioni per fare pulizia dei dati di bilancio in un solo anno, ma serve una diversa cultura della gestione delle risorse locali che abbia la capacità di destinare alla spesa le sole somme realmente incassabili e non quelle potenzialmente riscuotibili.

Rinviare la verifica dei residui attivi passati e continuare a preventivare per i prossimi anni introiti tributari, senza prevedere una potenziale inesigibilità dei ruoli coattivi, rischia di trasferire nel tempo ai successivi amministratori bilanci in potenziale dissesto finanziario. I prossimi bilanci devono quindi porsi l'obiettivo di iniziare una fase di graduale assorbimento delle potenziali perdite accantonate negli anni precedenti, destinando una parte dell'eventuale avanzo di amministrazione oppure riducendo la spesa corrente attraverso una fase di riequilibrio che sarà apprezzata dai nostri figli e dalle future generazioni.

Ecco perché è molto più difficile amministrare adesso rispetto a dieci anni fa, ma tutto questo non può essere realizzato senza l'aiuto e il supporto serio e sostanziale del governo di questo Paese.

Non è pensabile infatti che mentre gli amministratori locali operano scelte difficili che comporteranno aumento di tassazione locale e riduzione dei servizi, i cittadini percepiscano anche soltanto la sensazione che a pagare siano sempre gli stessi.

Non è compito di questa pubblicazione analizzare ed entrare nel merito delle statistiche reddituali, annualmente pubblicate dal ministero dell'economia e delle finanze, suddivise tra pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, e gli effetti che l'addizionale irpef produce sulle fasce sociali più deboli; con sindaci obbligati a intervenire su questa leva fiscale senza avere alcuna possibilità di interloquire con lo Stato, rispetto alle suddette disequilibrate basi imponibili.

In queste pagine vorremmo soltanto evidenziare che il legislatore ha il dovere di garantire ai cittadini che già pagavano e che saranno chiamati a pagare di più, che i ruoli coattivi dei comuni saranno riscossi con impegno e con efficacia, riducendo al minimo le perdite. Sembra una richiesta oggettivamente banale perché chiedere di riscuotere da chi non ha pagato è una forma di naturale rispetto verso chi ha pagato; le scelte non stanno andando, però, in questa direzione, rischiando di favorire i furbi, lasciando ulteriormente soli i comuni anche in questa delicata fase di riequilibrio finanziario.

Il riferimento normativo che ha lasciato tante perplessità riguarda alcuni passaggi dell'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, coordinato con la Legge di conversione n. 106 del 12 luglio 2011, che qui riportiamo:

“«2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1»;”

“2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni; gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;”

La norma interessa il rapporto tra l'agente della riscossione, che per conto del comune o di altri esegue le azioni esecutive, e il contribuente debitore nei confronti dell'ente, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

Stiamo parlando, a titolo di esempio non casuale, di una società srl evasore totale che magari nel 2007 non ha pagato l'ICI o la tarsu. Il comune dopo avere incrociato diverse banche dati, nel 2011 rileva la violazione e invita senza esito il contribuente per il pre accertamento; nel corso del 2012 notifica l'avviso di accertamento motivato e invita a definire il pagamento con sanzioni ridotte; il contribuente non paga e presenta ricorso.

Nel 2013 inizia il contenzioso tributario che si protrae per tre anni fino alla sentenza della commissione tributaria regionale che conferma la validità dell'atto e l'obbligo di pagamento per la società.

Il comune, forte della sentenza definitiva, emette il ruolo coattivo e lo inoltra all'agente della riscossione che notifica la cartella o l'atto d'ingiunzione nel 2017.

La società non paga e l'agente della riscossione notifica nel 2018 i primi solleciti di pagamento minacciando le azioni esecutive previste dalla norma: eventuale iscrizione d'ipoteca, procedure di espropriazione mobiliare, procedure di espropriazione presso terzi.

In assenza di pagamento l'agente di riscossione è finalmente nelle condizioni di attivare le procedure esecutive che, per loro natura, hanno efficacia se sono tempestive e non prevedibili.

A questo punto interviene la modifica del suddetto articolo 7 del decreto sviluppo 70 del 2011, che prevede la novità, nel caso di iscrizione ipotecaria, di inviare una comunicazione preventiva alla società, informandola del fatto che in caso di mancato pagamento nei 30 giorni successivi, sarà iscritta ipoteca sui beni immobili di proprietà.

Stiamo parlando di una società a responsabilità limitata che è stata informata nel 2007 dell'obbligo tributario, è stata invitata nel 2011, ha ricevuto la notifica dell'accertamento nel 2012, ha presentato ricorso nel 2013, ha ricevuto la cartella di pagamento nel 2017 e ha ricevuto i solleciti di pagamento nel 2018: serve un ulteriore preavviso di 30 giorni prima di iscrivere ipoteca. Poi restiamo sorpresi se al momento dell'iscrizione d'ipoteca il patrimonio immobiliare non risulta presente, con società in liquidazione, cessate o trasferite, generando inesigibilità e perdite di risorse e di credibilità degli enti locali.

Al limite del paradosso la seconda novità introdotta e relativa alle azioni esecutive applicabili ai valori fino a 2.000 euro, attraverso l'istituto dell'espropriazione mobiliare e presso terzi.

Lo stesso esempio della società precedente se il valore dell'atto non è di 10.000 euro, ma di 1.000 euro, fruisce di ulteriori vantaggi che le consentono di rinviare ulteriormente il pagamento. L'innovazione normativa prevede che le azioni cautelari ed esecutive siano precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

Mentre nel caso precedente "l'efficacia e l'imprevedibilità" era annunciata con un preavviso di trenta giorni, per tutti i casi di pratiche coattive inferiori a 2.000 euro, si rendono necessari due solleciti preventivi con almeno sei mesi di distanza l'uno dall'altro.

Di fronte a queste norme, quanta amarezza nel constatare che tanti residui attivi dovranno essere cancellati dai bilanci comunali, a favore di coloro che avranno spostato i propri patrimoni immobiliari e mobiliari grazie ai tanti preavvisi concessi dal legislatore.

Queste novità normative, inattese e forse non sufficientemente approfondite dal legislatore, intervengono in un contesto di rilancio dell'attività di riscossione che era iniziato con la radicale riforma dell'assetto del servizio nazionale della riscossione in Italia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005.

La riforma della riscossione ha razionalizzato il sistema, consentendo tre diverse forme di riscossione: pubblica tramite Equitalia Spa, privata tramite gli ex concessionari della riscossione rimasti sul mercato o tramite gara tra le società di riscossione iscritte all'albo, diretta tramite società in house di proprietà dell'ente locale.

Il trend di crescita della riscossione nel triennio 2008, 2009 e 2010, è migliorato rispetto all'impostazione precedente alla riforma, a prescindere dalla tipologia di strumento utilizzato tra le tre ipotesi indicate.

Alcuni dati ufficiali possono rendere meglio l'idea dei margini di miglioramento ottenuti, grazie alla razionalizzazione del sistema di riscossione e al rafforzamento di due strumenti fondamentali: il maggiore accesso alla rateazione e la crescente efficacia delle azioni esecutive.

Una recente relazione della Corte dei Conti, depositata in segreteria il 21 novembre 2011, riferisce positivamente il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Equitalia Spa per gli esercizi 2008, 2009 e 2010.

L'attività di riscossione, a seguito della riforma, ha registrato un trend nettamente positivo del totale degli incassi da ruolo passando dai 3,8 miliardi del 2005 agli 8,9 miliardi del 2010.

Nella tabella che segue si riportano gli importi del totale della riscossione nel triennio a livello nazionale e regionale.

(in milioni di euro)

<i>Totale incassi da ruolo</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>Variazione % 2010/2008</i>	<i>Variazione % 2010/2009</i>
Ruoli erariali	3.723	3.966	4.613	23,9	16,3
Ruoli Enti previdenziali (INPS e INAIL)	2.141	2.454	2.839	32,6	15,7
Ruoli Enti non statali	1.150	1.315	1.425	23,9	8,4
<i>Totale</i>	<i>7.014</i>	<i>7.735</i>	<i>8.876</i>	<i>26,5</i>	<i>14,8</i>

Regione	Consuntivo al 31/12/2008	Consuntivo al 31/12/2009	Consuntivo al 31/12/2010	Totale Somme riscosse	Diff. % 2008-2010
Lombardia	1.291,4	1.604,7	1.881,6	4.777,7	45,7
Lazio	974,6	112,0	1.246,7	2.333,3	27,9
Campania	761,6	743,7	868,9	2.374,2	14,1
Piemonte	536,0	563,1	628,9	1.728,0	17,3
Toscana	614,8	659,2	722,3	1.996,3	17,5
Emilia Romagna	575,8	564,1	655,3	1795,2	13,8
Veneto	494,6	497,7	582,4	1574,7	17,8
Puglia	366,9	455,5	544,0	1366,4	48,3
Liguria	220,0	221,3	256,4	697,7	16,5
Sardegna	182,7	196,7	250,2	629,6	36,9
Marche	160,1	172,7	194,3	527,1	21,4
Calabria	181,1	248,4	289,3	718,8	59,7
Abruzzo	157,0	185,4	190,1	532,5	21,1
Friuli Venezia Giulia	149,4	146,1	173,4	468,9	16,1
Umbria	119,2	116,1	132,9	368,2	11,5
Basilicata	77,9	85,8	93,4	257,1	19,9
Trentino Alto- Adige	94,0	109,3	102,7	306,0	9,3
Molise	40,0	37,5	46,9	124,4	17,3
Valle d'Aosta	16,5	15,7	16,4	48,6	0,6
Totale	7.013,6	6.735,0	8.876,1	22.624,7	26,6

Come si evince dalle tabelle precedenti, si è avuto, nel corso del triennio, un aumento degli incassi erariali; si è passati infatti dai 3,7 miliardi di euro del 2008, ai 4 circa del 2009 ed infine ai 4,6 del 2010.

Nel totale, le riscossioni sono state rispettivamente di oltre 7 miliardi nel 2008, di 7,7 miliardi nel 2009 e di 8,9 miliardi nel 2010.

Si è registrata, quindi, una variazione positiva percentuale che va dal 14,8% (2009-2010) per arrivare al 26,5% nel 2010 rispetto al 2008.

Con la riscossione dei “grandi debitori”, cioè coloro che hanno morosità superiori ai 500.000 euro, sono stati recuperati 1,3 miliardi nel 2008 (su 858 debitori iscritti in ruolo), 1,5 miliardi nel 2009 (su 862 debitori) e 1,8 miliardi nel 2010 (su 1.055 debitori).

I risultati positivi maturati in termine di riscossione sono stati conseguiti anche grazie allo strumento della “rateazione delle cartelle” che ha consentito ai contribuenti in difficoltà, di regolarizzare la propria posizione fiscale e contributiva.

Infatti con l’approvazione dell’art. 36, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 248/07, convertito nella L. 31/08, è stata attribuita direttamente agli Agenti della riscossione, in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali, dalle Agenzie fiscali, dagli Enti pubblici previdenziali.

Conclusasi la definizione delle regole relative alle istanze di rateazione presentate direttamente agli Agenti della riscossione, sono stati definiti, realizzati e diffusi gli strumenti informatici necessari alla protocollazione, all’esame ed alla concessione della rateazione stessa.

Inoltre, è stato ridefinito e messo a disposizione dei contribuenti, sul sito internet di Equitalia, un nuovo simulatore di calcolo del piano di ammortamento.

A partire dal 2008, cioè da quando è stata trasferita agli Agenti della riscossione la competenza in materia, sono state concesse 1.038.327 rateazioni.

In particolare, nel periodo gennaio- dicembre 2010 sono state accolte 413.708 richieste di dilazione e respinte 31.755.

6.2 Strumenti cautelari

Ad un incremento della riscossione si è contrapposta una diminuzione del ricorso agli strumenti cautelari.

Infatti le iscrizioni di fermo amministrativo nel corso del 2009 sono passate da 670 mila circa del 2008 a 96 mila.

Anche i pignoramenti mobiliari sono diminuiti rispetto al 2007 di circa il 35%, mentre le iscrizioni ipotecarie sono passate a -26%, da 246 mila nel 2007 a 135 mila nel 2010.

Al contrario, sono in fase di crescita la quota di pignoramento verso terzi, più che raddoppiati tra il 2007 ed il 2010, toccando quota 133 mila.

Novità si registrano sul fronte dell’ipoteca in quanto, in base alle disposizioni del decreto legge n. 40/2010, convertito con modificazioni nella Legge 73/2010, articolo 3, comma 2-ter, si stabiliva che gli Agenti della riscossione non potevano iscrivere l’ipoteca di cui all’art. 77 del DPR n. 602 del 1973, per la riscossione di crediti inferiori ad 8.000 euro.

Tale limite è stato ribadito anche dalla recente Legge n. 106/2011, in vigore dal 13 luglio

2011 (Legge di conversione con modificazioni, del Decreto Legge Sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011), fatta eccezione, per l'abitazione principale del debitore.

Alla luce della nuova normativa, quindi, la soglia di 8.000,00 euro non vale per gli immobili di proprietà del debitore adibiti a sua abitazione principale, qualora la somma iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede.

Se ricorrono congiuntamente tutte queste condizioni (casa di proprietà del debitore; abitazione principale del debitore; contestazione o contestabilità in giudizio della somma iscritta a ruolo), la soglia minima per poter iscrivere ipoteca è di 20.000,00 euro.

Sempre la legge 106/2011 ha previsto che a partire dal 13 luglio 2011 Equitalia dovrà inviare una comunicazione con l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni, si procederà all'iscrizione ipotecaria.

Questi dati della Corte dei Conti evidenziano un trend positivo della riforma della riscossione, che trova conferma nelle performance delle principali società di riscossione private e delle maggiori società in house.

Dal 2006 è quindi cresciuta la massa riscossa, grazie allo strumento della rateazione delle cartelle e ad un migliore utilizzo degli strumenti cautelari.

Un ulteriore dato utile a capire la rilevanza delle posizioni in corso di regolarizzazione, da parte dei contribuenti in difficoltà, è quello delle rateazioni concesse da Equitalia al 30 luglio 2011, pari a 1.339.114 richieste per un valore complessivo di euro 16.870.481.226. Questo trend, peraltro rafforzato nei numeri dalle società di riscossione privata, specializzate nel settore delle entrate degli enti locali, ha rafforzato i precari equilibri finanziari dei comuni, ma non è destinato a proseguire.

Le scelte richiamate in precedenza, assunte con il criticabile articolo 7 del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 e la profonda incertezza sulle nuove modalità di riscossione coattiva da parte degli enti locali, lasciano immaginare un significativo rallentamento dei flussi di cassa.

Negli ultimi venti mesi la quantità di norme e di provvedimenti emanati sul tema della riscossione, è di tale entità da generare difficoltà nella sola ricerca della consequenzialità delle disposizioni.

Riteniamo utile, a tale proposito, riportare i cenni richiamati dalla Corte dei Conti, sulla più rilevante normativa in materia aggiornata al mese di novembre 2011.

Di seguito sono riportati i principali atti legislativi che hanno inciso sulla modalità di riscossione da parte degli Agenti nell'ultimo anno.

Decreto legge n. 40/2010 Il 25 marzo 2010 è stato introdotto il Decreto Legge n. 40/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 73/10 - "disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori".

In tale decreto troviamo delle disposizioni importanti in merito a taluni aspetti quali: Riscossione crediti Inps - l'articolo 1, comma 6-bis, prevede che la riscossione delle somme indebitamente erogate dall'Inps nonché dei crediti vantati dallo stesso Istituto ai sensi dell'art. 4, comma 12, della Legge 412/91 (prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali) e riconosciuti ai sensi dell'art. 6, comma 26 del D.L. 536/87 sia effettuata mediante ruolo.

Riscossione delle entrate degli Enti locali

Procedura di affidamento del servizio di riscossione: l'articolo 1, comma 6-quater modifica l'art. 3, comma 25-bis, del D.L. 203/05 specifica che l'attività di riscossione, per la quale è necessario il previo esperimento della gara, è sia la spontanea che la coattiva. Il comma 6-quinquies, abroga l'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 112/99, ai sensi del quale sino ad oggi per le provincie ed i comuni che non si avvalevano delle facoltà loro riconosciute dal D.Lgs. 446/97, la riscossione coattiva delle loro entrate era, in ogni caso, assicurata dagli Agenti della riscossione.

Per effetto di tali disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le Società del gruppo Equitalia potranno svolgere l'attività di riscossione (anche soltanto coattiva) dei crediti degli Enti locali esclusivamente previa gara.

Società iscritte all'albo della fiscalità locale: l'articolo 3, comma 3, stabilisce che, in caso di cancellazione dall'albo o di stato di insolvenza, le società che hanno esercitato le funzioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per non meno di 50 Enti locali, sono ammesse di diritto alle procedure previste dal D.L. 347/03 (cd. Legge Marzano);

l'articolo 3-bis, stabilisce, poi, per tutte le società iscritte all'albo della fiscalità locale (comprese, quindi, quelle del gruppo Equitalia e le altre a partecipazione pubblica), dei limiti minimi di capitale sociale che le stesse devono possedere ai fini dell'iscrizione all'albo. Al riguardo occorre, comunque, tenere presente che, per effetto del successivo comma 2-bis dello stesso art. 3-bis (introdotto dall'articolo 38, comma 13-sexies, del D.L. 78/10), le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica. Di conseguenza, essi non incidono sull'attività delle Società del gruppo Equitalia bensì su coloro che, nel nuovo assetto della gestione della fiscalità locale, saranno i "concorrenti" di tali Società.

Notifiche all'estero - l'articolo 2, comma 1, introduce modifiche alle disposizioni in materia di notifica degli atti relativi ai contribuenti non residenti e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.).

Mediante la modifica dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973, viene disposto che la notifica dei predetti atti possa venire effettuata, oltre che ai sensi dell'art. 142 c.p.c., anche mediante spedizione di raccomandata A.R. all'indirizzo estero risultante dall'AIRE.

Nella lett. b), dell'art. 2, comma 1, è specificato che le nuove disposizioni in materia di notificazione operano anche in materia di riscossione e, conseguentemente, viene modificato l'art. 26 del DPR n. 602 del 1973 estendendo, esplicitamente, l'applicabilità delle

disposizioni, dettate con riferimento all'attività di accertamento, anche alla notifica delle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.

Tale modifica, evidentemente, incide sull'operatività sino ad oggi esistente nel processo di notifica seguito dalle Società del Gruppo.

Iscrizione di ipoteca da parte degli Agenti della riscossione - l'articolo 3, comma 2-ter, stabiliva che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 40/10, gli Agenti della riscossione non potevano iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77 del DPR n. 602 del 1973, per la riscossione di crediti inferiori a 8.000 euro.

Con la Legge n. 106/2011, in vigore dal 13 luglio 2011 tale limite è passato ad €. 20.000 come già detto nel paragrafo precedente limitatamente all'abitazione principale del debitore.

Misura "antiburocrazia" - l'articolo 3, comma 3-bis, modifica l'art. 49 del DPR n. 602 del 1973 con la previsione che il debitore possa dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale delle stesse opponendo direttamente all'Agente della riscossione una dichiarazione dell'Ente creditore che attesti tali circostanze.

Al riguardo il nuovo comma 1-ter dell'art. 49, prevede l'emanazione di un decreto di attuazione da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Decreto Legge n. 78/2010 Il 31 maggio 2010 è stato emanato il D.L. 78/10, convertito con modificazioni nella Legge 122/10, con cui sono state disposte "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Con tale decreto, anche in sede di conversione in legge, sono state introdotte numerose disposizioni rilevanti in merito a diversi aspetti delle attività svolte dalle Società del gruppo Equitalia.

Concentrazione della riscossione nell'accertamento - L'articolo 29, comma 1, modifica in modo significativo l'attuale assetto delle procedure di riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare, vengono eliminati due momenti del processo di riscossione a mezzo ruolo, ovvero l'iscrizione a ruolo, da parte dell'Ente creditore, delle somme dovute e la conseguente notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione, attribuendo, invece, efficacia di titolo esecutivo ad alcuni atti (che per la legislazione attualmente vigente precedono l'iscrizione a ruolo) con i quali è comunicata al contribuente la pretesa creditoria.

Misure cautelari - l'articolo 29, comma 5, modificando l'articolo 27, comma 7, primo periodo, del D.L. 185/08, garantisce che le misure cautelari adottate dall'Ente creditore conservino, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'Agente della riscossione che ha in carico il ruolo, qualora siano adottate in base ad un processo verbale di constatazione, ad un provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ad un provvedimento di irrogazione della sanzione oppure ad un atto di contestazione. Tale norma va ad implementare l'ambito di efficacia di una disposizione precedentemente introdotta allo scopo di assicurare maggiore efficienza al sistema, in generale, di recupero delle entrate dei soggetti pubblici.

Disposizioni in materia penale - l'articolo 29, comma 7, modifica l'art. 319-bis del codice penale inserendo tra le ipotesi aggravate di corruzione anche quella in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, riguardano, appunto, il pagamento o il rimborso di tributi. Inoltre, l'ulteriore disposizione contenuta nel comma 7, ha disposto che per gli istituti della transazione fiscale (art. 182 ter del r.d. n. 267/1942), nonché dell'adesione all'accertamento (D.Lgs. 218/97) e della conciliazione giudiziale (art. 48 del D.Lgs. 546/92) la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei

Conti in materia di contabilità pubblica (art. 1, comma 1, L. 20/94) è limitata al dolo; l'articolo 29, comma 4, modifica l'articolo 11 del D.Lgs. 74/00, concernente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte introducendo, peraltro, un nuovo reato in materia di falsità nella documentazione presentata ai fini delle transazioni fiscali. In base alla nuova formulazione del citato articolo 11, la soglia di punibilità è ora fissata in 50.000 euro ed è stata introdotta un'aggravante specifica (nel caso in cui le somme, al cui pagamento il contribuente intenda sottrarsi, siano superiori al quadruplo della nuova soglia di punibilità) che implica una pena raddoppiata nel minimo e aumentata della metà nel massimo.

Potenziamento dei processi di riscossione dell'Inps - l'articolo 30, nei commi 1-15, interviene sulla disciplina relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps modificandone in modo sostanziale l'attuale assetto. In modo, di fatto, speculare alle innovazioni introdotte dall'art. 29, comma 1 in materia di riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, viene attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2011, natura di titolo esecutivo ad un atto diverso dal ruolo (l'avviso di addebito) allo scopo, evidentemente, di rendere più celere il recupero dei crediti Inps.

Ruoli degli Enti previdenziali - l'articolo 30, comma 10, prevede, a partire dalla data di entrata in vigore del D. L. 78/10, l'abrogazione dell'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. 46/99, in base al quale l'Ente previdenziale, in presenza di un ricorso amministrativo, poteva sino ad oggi sospendere la riscossione dei ruoli affidati all'Agente della riscossione, notificando, sia al medesimo agente sia al contribuente, un provvedimento motivato. L'articolo 38, comma 12, interviene anch'esso in materia di riscossione dei crediti degli Enti pubblici previdenziali modificando, in via transitoria, la disciplina dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo di tali crediti quali fissati dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 46/99. Viene, infatti, disposto che i predetti termini di decadenza non si applichino, limitatamente al periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, alle iscrizioni a ruolo dei contributi non versati e degli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente al 1° gennaio 2004.

Compensazione con debiti iscritti a ruolo - L'articolo 31, contiene disposizioni che modificano in modo rilevante l'attuale normativa in materia di compensazioni tra crediti di natura erariale e debiti iscritti a ruolo e per le quali è prevista un'entrata in vigore differita al 1° gennaio 2011. In tale contesto, in particolare, è previsto che la compensazione dei

crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 241/97) relativi alle imposte erariali, non possa essere effettuata qualora il contribuente sia stato iscritto a ruolo per debiti, relativi a imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro e sia scaduto il relativo termine di pagamento (art. 31, comma 1).

Notifica a mezzo PEC - L'articolo 38, comma 4, modifica l'articolo 60 del DPR n. 600/1973 e l'articolo 26 del DPR n. 602 del 1973 in materia di notifica. In particolare, viene modificato l'articolo 60 del DPR n. 600/1973 relativo alla notificazione al contribuente degli avvisi di accertamento prevedendo che la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elezione di domicilio possa essere effettuata esclusivamente con apposita comunicazione al competente ufficio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, anche in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e non più, quindi, nell'ambito della dichiarazione annuale. Con la modifica, invece, dell'art. 26 del DPR n. 602 del 1973, è stata introdotta la possibilità di effettuare la notifica della cartella di pagamento anche a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), con le modalità di cui al DPR n. 68 del 2005 (regolamento relativo all'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della Legge 3/03) all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.

Anagrafe Tributaria - L'articolo 38, comma 6, consente a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. La disposizione prevede, inoltre, che l'Amministrazione finanziaria - al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti - renda accessibili il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati ai seguenti soggetti:

- alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001;*
- alle società interamente partecipate da Enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel Conto Economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT);*
- ai concessionari e gestori di pubblici servizi; ai privati che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria.*

La norma in commento prevede, altresì, che tali informazioni possano essere fruite anche con le modalità della "cooperazione applicativa", previa necessaria stipula di apposita convenzione.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2010/124566 del 7 settembre 2010

Con questo provvedimento la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del D.P.R. è stata

fissata dal 1° ottobre 2010, al 5,7567 % in ragione annuale contro il 6,835% del 2009. Tale tasso è stato ulteriormente ridotto al 5,024% dal 1° ottobre 2011.

Decreto mille proroghe - Il D. L. 225/10 (cd. "milleproroghe"), recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" fissa al 31 marzo 2011 il termine di scadenza di alcuni termini e regimi giuridici (indicati nella tabella 1 allegata) con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011 (all'art. 1, comma 1).

Per quanto attiene alle attività del Gruppo, le disposizioni di interesse riguardano la proroga dei termini di cui all'art 3, commi 24, 25 e 25-bis, del D.L. 203/05, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

All'art. 1, comma 2, il D.L 225/10 prevede, poi, che il nuovo termine del 31 marzo 2011 e quelli ulteriori previsti nella tabella possano essere ancora prorogati al 31 dicembre 2011 con DPCM. Per la precisione, la disposizione recita: "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata".

Legge di stabilità 2011 La Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità) non contiene disposizioni di particolare interesse per il Gruppo. Tuttavia, si segnala l'art. 1, comma 157, che

modifica lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia (di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e s.m.i.), stabilendo che la stessa, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, possa, "nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli Enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione".

Decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123 – Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile

Ai fini del potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e della riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile, in attuazione dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.196, è stato emanato il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Con particolare riguardo alle attività tipiche delle società del Gruppo, tale decreto prevede specificatamente, all'articolo 17, comma 3, che "l'agente della riscossione deve allegare al conto giudiziale di fine anno un documento illustrativo dei residui attivi risultanti dalle singole contabilità, con la valutazione del loro grado di esigibilità e delle eventuali cause ostative alla mancata riscossione.

*Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106
Gli argomenti riguardanti l'attività di riscossione sono contenuti nell'articolo 7,
comma 2.*

In particolare:

- *sexies) abrogazione del c.d. anatocismo fiscale in virtù della quale per i ruoli consegnati a decorrere dal 13 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del decreto-legge n.70/2011) se il contribuente non versa le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento oppure entro il termine per il ricorso negli accertamenti esecutivi, gli interessi di mora sono calcolati non più sulla totalità del debito, ma unicamente sull'importo iscritto a ruolo, escluse le somme relative alle sanzioni pecuniarie ed agli interessi;*
- *gg-ter) a decorrere dal 1° gennaio 2012, Equitalia S.p.A. e le società da essa partecipate cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie e patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate. Pertanto, a decorrere dalla stessa data, i Comuni effettueranno la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali sulla base delle disposizioni previste dal testo unico di cui al regio decreto 639/1910 nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973.*
- *gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva ex D.P.R. n. 602/73, di debiti fino ad € 2.000, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.*
- *gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'art.68 del D.P.R. n. 602/73, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente di riscossione né al PRA gestito dall'ACI o ai gestori di altri pubblici registri.*
- *u-bis) l'agente della riscossione è tenuto a notificare preventivamente al proprietario dell'immobile l'avviso che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute, entro trenta giorni sarà iscritta ipoteca per debiti inferiori a:*
 - *€ 20.000, se la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede ed il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita ad abitazione principale.*
 - *€ 8.000 negli altri casi.*

Decreto-legge n.98 del 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)

Ai sensi dell'articolo 23 del D.L. in argomento:

- *Comma 32), è stata modificata la disciplina relativa al recupero delle spese della procedura esecutiva (spese del pignoramento, notifica di atti ecc.) a carico dell'ente creditore, che precedentemente presupponeva l'avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità.*

Le ultime novità introdotte sull'argomento, alla data di stesura della presente pubblicazione, riguardano gli articoli 10 comma 13 octies e 14 bis del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

In particolare l'articolo 10 comma 13 octies, prevede che Equitalia Spa cessi le proprie attività di accertamento e riscossione spontanea e coattiva a favore dei comuni, a decorrere dal 31 dicembre 2012, rispetto alla precedente scadenza del 1° gennaio 2012 prevista dal decreto sviluppo n. 70/2011. Per facilità di lettura riportiamo gli ultimi riferimenti normativi, nella consapevolezza, purtroppo, che non saranno gli ultimi.

Articolo 10 - Regime premiale per favorire la trasparenza

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici

Capo I - Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

13-octies. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 31 dicembre 2012».

Articolo 14 bis - Disposizioni in materia di riscossione dei comuni

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici

Capo II - Disposizioni in materia di maggiori entrate

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera gg-quater):

1) all'alinea, le parole: «i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie»;

2) al numero 1), le parole: «, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono soppresse;

3) il numero 2) e' abrogato;

b) alla lettera gg-sexies), le parole: «numero 1),» sono soppresse.

Il tema della riscossione spontanea, ma soprattutto coattiva è centrale rispetto alla gestione della fiscalità locale ed è evidente che queste due norme non chiariscono il futuro, ma si limitano a rinviare l'argomento.

È quindi necessario che il legislatore, nei prossimi mesi, approfondisca con i rappresentanti degli enti locali le difficoltà oggettive di una ulteriore riforma della riscossione che lascia intravedere tante lacune e molti punti di domanda.

Ci riferiamo alle diverse potenzialità del ruolo coattivo rispetto all'atto d'ingiunzione, alla possibilità di utilizzare ufficiali di riscossione di società di riscossione private, al diritto

paritetico di accesso alle banche dati, alla rendicontazione delle pratiche di inesigibilità e irreperibilità, al rischio di gare deserte, al differenziale di costo del servizio tra ambiti territoriali diversi, al diverso potere contrattuale tra comuni grandi e enti minuscoli.

La presenza di aziende di riscossione private solide, serie e affidabili è una grande opportunità, ma una società di riscossione pubblica è una garanzia per tutti i comuni che rischiano di rimanere isolati. Il singolo comune deve avere il diritto di scegliere, se fare una gara o se riscuotere direttamente, ma togliere il servizio pubblico rischia di generare enormi difficoltà al sistema delle autonomie locali, soprattutto considerando che oltre l'87% degli oltre 8.000 comuni italiani, ha meno di 10.000 abitanti.

L'incertezza sul futuro della riscossione coattiva, è una criticità che il mondo degli enti locali non può permettersi e il governo deve garantire certezza e programmazione, senza le quali, parte dei residui attivi nei bilanci dei comuni diventeranno irraggiungibili e anche la riscossione volontaria tenderebbe a ridursi con effetti facilmente immaginabili.

Ad avviare una ragionata riflessione sono anche i numeri, pubblicati dal Sole 24 Ore e riportati nella tabella che segue, che forniscono, infatti, una valida base di appoggio per comprendere gli effetti che la norma potrebbe produrre se mantenuta così come emanata.

I numeri

2 miliardi

È il carico medio annuo calcolato per la riscossione a mezzo ruolo nei 5.300 Comuni seguiti in maniera continuativa dall'agente nazionale della riscossione nel triennio 2008/2010

95%

È la quota di debiti nei confronti dei Comuni che non raggiunge i mille euro pro capite. Nel 75% dei casi, la singola partita si attesta sotto i 250 euro, mentre meno di 5 mila casi all'anno superano i 10 mila euro

19%

È la quota di entrate già riscosse sul totale delle iscrizioni a ruolo del 2010. La percentuale di riscosso dipende naturalmente anche dall'età dei ruoli, e quindi dal tempo intercorso: per quelli relativi al 2000 si attesta al 66%

2012

Dal 1° gennaio, secondo il decreto Sviluppo, Equitalia «cessa le attività» di riscossione spontanea e coattiva nei confronti di Comuni e partecipate. Il decreto prevede la possibilità per gli enti di creare società ad hoc per le entrate

Fonte: Il Sole 24 Ore

Nei 5.300 Comuni gestiti continuativamente dall'agente nazionale nell'ultimo triennio, la riscossione coattiva vale circa 2 miliardi all'anno, con un tasso di riscossione che oscilla dal 66% dei ruoli prodotti nel 2000 al 19% di quelli emersi nel 2010.

Le cifre indicano un rapporto medio fra accertato e riscosso del 42,5%, e che, di conseguenza, possono portare a stimare un carico di ruoli ancora da perfezionare intorno ai 10 miliardi per gli ultimi dieci anni.

I prossimi mesi impongono un'attenta riflessione da parte del Governo, di Equitalia e delle associazioni degli Enti Locali, con l'obiettivo di graduare con prudenza, una riforma utile ma molto delicata per i suoi effetti diretti e indiretti.

Deve essere garantita la libertà di scelta a ogni singolo ente, ma deve essere evitato l'isolamento dei comuni più piccoli che rischiano, altrimenti, di non avere le risorse per una riscossione diretta e di non risultare economicamente interessanti per le società di riscossione private.

Serve probabilmente un periodo di transizione che consenta al legislatore di migliorare e affinare gli strumenti di riscossione coattiva, aggiornando uno strumento come l'ingiunzione fiscale che addirittura si riferisce a un Regio Decreto del 1910, rendendolo più moderno ed efficace.

Gli enti locali potrebbero utilizzare questo periodo transitorio, per definire bandi di gara adeguati e conformi, alla ricerca del migliore rapporto tra qualità e costo del servizio di riscossione, evitando di ripetere recenti esperienze, che hanno visto il fallimento di società private molto introdotte nel sistema e che hanno generato ingenti perdite per molti comuni italiani.

L'accertamento, la riscossione, la rendicontazione e l'azione coattiva, sono indispensabili strumenti di gestione del gettito fiscale e del principio di solidarietà e sussidiarietà tributaria, che non possono essere trasferiti all'esterno dell'amministrazione, senza un'attenta verifica delle garanzie finanziarie, patrimoniali, morali ed etiche di chi si propone per un incarico di tale delicatezza.

Una fase di verifica è quindi utile per tutti gli attori del sistema, al fine di garantire un percorso graduale di riforma che consenta di ampliare la concorrenza e di migliorare il livello qualitativo del sistema di riscossione, introducendo però un regime transitorio di almeno due anni che eviti un vuoto normativo ed operativo, con prevedibili danni nel gettito e nel cash flow dei comuni, soprattutto di minori dimensioni.

Il ruolo di Equitalia Spa, in quanto società interamente pubblica, è pertanto fondamentale nel garantire questo regime transitorio, mantenendo la riscossione coattiva per i comuni che lo desiderano, evitando di lasciare soli gli enti locali minori, in termini di residenti e di masse finanziarie gestite.

CAPITOLO 8

CONCLUSIONI

L'obiettivo di questa pubblicazione, elaborata nei giorni immediatamente successivi alla riforma della tassazione immobiliare degli enti locali, mentre i comuni stavano notificando gli avvisi di accertamento in scadenza, è stato quello di stimolare riflessioni sul miglioramento organizzativo della gestione e della ricerca delle risorse fiscali locali.

La partecipazione diretta alla discussione dei tanti protagonisti delle autonomie locali consentirà di migliorare la qualità e la quantità dei dati e delle idee fornite, ribadendo il principio che la riforma fiscale nasce e deve svilupparsi tenendo conto che all'interno dei comuni italiani esistono competenze e professionalità spesso inespresse.

E' compito del governo favorire il dialogo con gli amministratori locali e con i dirigenti e funzionari dei comuni, per contribuire alla realizzazione di un federalismo fiscale che nasca dalla base e da chi, quotidianamente, è chiamato a gestire e risolvere le problematiche dei cittadini.

Un fisco locale più vicino ai contribuenti di quanto lo sia quello statale, capace di fornire chiarimenti e risposte certe e comprensibili a coloro che intendono farsi carico della propria quota di fiscalità locale, nella certezza però che vi siano gli strumenti per garantire che tutti siano chiamati a pagare quanto dovuto.

Contribuenti che desiderano equità e quindi pari trattamento fiscale in base ai principi costituzionali, una richiesta di equità a cui si risponde rafforzando il rigore e il rispetto delle regole, a cui si risponde investendo sul personale degli uffici tributi e sulla loro crescita professionale, sulla compartecipazione degli uffici tecnici al contrasto all'evasione e sulla collaborazione con l'agenzia delle entrate, nel miglioramento della qualità delle banche dati e nella ricerca di programmi informatici efficienti e flessibili.

Tutto questo è fondamentale per migliorare la qualità dei servizi tributari, ma è uno sforzo sostanzialmente inutile se il legislatore non interviene seriamente, efficacemente e tempestivamente nella riorganizzazione delle basi imponibili catastali e nella riforma della riscossione coattiva.

E' inutile accertare gli evasori se le armi per ottenere il pagamento sono spuntate o addirittura risibili, nei tempi e nei modi con cui possono essere attivate.

E' inutile incrementare del 60% il moltiplicatore delle rendite catastali rivalutate se le rendite non rispecchiano la realtà e anzi sono profondamente disequilibrate e inique.

E' necessario che tutte le componenti operino con consapevolezza e buon senso, fidandosi l'una dell'altra e non mantenendo una sottile conflittualità tra centralismo e federalismo, tra uffici ministeriali e uffici comunali, tra competenze nazionali e funzioni decentrate, tra un legislatore nazionale che chiama un'imposta municipale propria un tributo di cui trattiene il 50% e i sindaci che sono chiamati a mettere la propria faccia ad ogni scadenza. Serve serietà nella programmazione fiscale di un ente locale, che non può essere costretto ad operare tra un avvio sperimentale della tariffa d'igiene ambientale sostituita dall'avvio sperimentale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dalla gestione transitoria della

riscossione coattiva e l'avvio sperimentale dell'imposta municipale propria, tra l'incertezza dell'esito dei ruoli coattivi e uno strumento d'ingiunzione fiscale datato 1910, dalla nomina diretta di ufficiali di riscossione e i vincoli del patto di stabilità sul blocco delle assunzioni.

Non sono temi difficili da affrontare se approfonditi uno alla volta; diventano incomprensibili agli occhi dei cittadini contribuenti se modificati con leggerezza e superficialità da un legislatore nazionale troppo spesso distante dalle esigenze e dalle richieste delle autonomie locali.

L'instabilità di un governo nazionale ha certamente influito, negli anni, ma il trend della finanza locale nazionale ed europea, è inequivocabile e incontrovertibile e va nella direzione di avvicinare il contribuente all'ente impositore, per capire e giudicare il rapporto tra il peso fiscale sostenuto e la qualità dei servizi ricevuti.

Indebolire le forme di gestione della fiscalità locale e gli strumenti di tutela dell'equità fiscale, rischia di accentuare la distanza tra cittadini e pubblica amministrazione, dando fiato al qualunquismo.

Serve uno scatto d'orgoglio e la volontà di rendersi conto a livello nazionale che i migliori suggerimenti per una seria e graduale riforma della finanza locale sono rintracciabili all'interno dei comuni italiani: amministratori, dirigenti e funzionari che giornalmente si misurano con i problemi dei propri cittadini.

Cominciare a pensare che i rappresentanti dei comuni non sono una controparte, non sono il problema ma parte della soluzione è il primo passo per riformare un fisco locale più equo e più vicino ai cittadini.

Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (G.U. 6/12/2011 n. 284)
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Tratto dalla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2011

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201

Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.».

Vedi - Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il consolidamento dei conti pubblici, al fine di garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, nonché di adottare misure dirette a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento;

E M A N A

Il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Aiuto alla crescita economica (Ace)

Titolo I - Sviluppo ed equità

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a)

e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. (1)

2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e' costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione:
 - a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
 - b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende. (1)
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 2

Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per donne e giovani

Titolo I - Sviluppo ed equità

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
- 1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997» sono soppresse. (1)
- 1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. (1)
2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2), dopo le parole "periodo di imposta" sono aggiunte le seguenti: " , aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di età inferiore ai 35 anni";
- b) al numero 3), dopo le parole "Sardegna e Sicilia" sono aggiunte le seguenti: " , aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di età inferiore ai 35 anni".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 3
Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali
e rifinanziamento fondo di garanzia
Titolo I - Sviluppo ed equità

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n), e' aggiunta la seguente: «n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.». (1)
1-bis.L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis del comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. (2)
2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un «Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo», ripartito tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi' come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 2 si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento. (1)
4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni,

e' versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione. All'onere derivante dal presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.

-
- (1) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.
 - (2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 4
Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico
e per spese conseguenti a calamità naturali
Titolo I - Sviluppo ed equità

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nell'articolo 11, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis»;
 - b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis»;
 - c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente: «ART. 16-bis. - (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
 - a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile;
 - b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
 - c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
 - d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

- e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
 - g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
 - h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
 - i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
 - l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
 3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
 5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.
 6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
 7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
 8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".
 10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
 - d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: «e i)», sono aggiunte le seguenti: «,e dell'articolo 16-bis)». (1)
2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
 - b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;
 - c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
 4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria». Ai relativi oneri, valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno

2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013. (1)

5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 5

Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

Titolo I - Sviluppo ed equità

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sia sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto le-

gislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.

(1) Articolo sostituito dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 6
Equo indennizzo e pensioni privilegiate
Titolo I - Sviluppo ed equità

1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. (1)

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 6 bis
Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito
Titolo I - Sviluppo ed equità

1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 117 e' inserito il seguente:
«Art. 117-bis - (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2. (1)

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 7

Partecipazione italiana a banche e fondi

Titolo II - Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti da mantenere con l'amministrazione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui al presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 56 dell'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni.
2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali è autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo. 7, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 marzo

1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento. (1)

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 8

Misure per la stabilità del sistema creditizio

Titolo II - Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 e' effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Per tale finalità e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (1)
5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 e' limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia

sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la necessità di prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e l'esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e non garantite delle banche.(1)

7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico. (1)
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia, può escludere la banca interessata dall'ammissione alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni già in essere. Di tale esclusione è data comunicazione alla Commissione europea.
9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
 - a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
 - b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
 - c) sono a tasso fisso;
 - d) sono denominati in euro;
 - e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
 - f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.); (1)

11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.
12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nel patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non può eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1.
14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia di cui al comma 1 derivanti dalle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2012, sono così determinati:
 - a) per passività con durata originaria di almeno 12 mesi, e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
 - (i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e (ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia nel medesimo periodo di tre anni.
 - b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera a), e' computata per la metà;
 - c) per passività con durata originaria inferiore a 12 mesi, e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: (i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e (ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating. (1)
15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e' calcolata nel modo seguente:
 - a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito

dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;

- b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla piu' bassa categoria di rating disponibile. (1)

16. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato.
17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle passività emesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio 2010.
19. La commissione e' applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.
21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta e' presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.
23. Ai fini dell'ammissione alla garanzia, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
 - a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;
 - b) la capacità reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle passività garantite. (1)
24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 23.

Nel caso di valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:

- a) la valutazione della congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
 - b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;
 - c) l'ammontare della garanzia;
 - d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14.
25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata dalla banca. A tal fine tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema, dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione, nonché dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilità della richiesta, autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente la scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore dei creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento è regolarizzato entro i successivi novanta giorni.
28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca è altresì tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi. (1)
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite me-

dante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non e' richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria di cui al presente comma si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012. (1)

31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il totale delle passività garantite ecceda sia il 5 per cento delle passività totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro. Il rapporto ha ad oggetto la solidità e la capacità di raccolta della banca interessata, e' redatto in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed e' comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia. (1)
32. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, comunica alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del comma 1, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalità di attuazione del presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze puo' rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si provvede nell'ambito delle risorse e con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 9

Imposte Differite Attive

Titolo II - Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche: (1)
 - a) al comma 56:

- 1) dopo le parole « dei soci » sono aggiunte le seguenti: «, o dei diversi organi competenti per legge,»;
- 2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma;»
 - b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti: «56-bis. La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente e' computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, e' trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»
 - c) al comma 57:
 - 1) nel primo periodo, le parole «al comma 55» sono sostituite dalle parole «ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter» e le parole «rimborsabile ne'» sono soppresse;
 - 2) nel secondo periodo, le parole «puo' essere ceduto ovvero» sono soppresse;
 - 3) nel secondo periodo, dopo le parole «n. 241» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero puo' essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
 - 4) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma e' rimborsabile.»;
 - 5) l'ultimo periodo e' soppresso.

- d) nel comma 58 dopo le parole «modalità di attuazione» sono aggiunte le parole «dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57.

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 10

Regime premiale per favorire la trasparenza

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici

Capo I - Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2 del presente articolo, i seguenti benefici:
 - a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
 - b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
 - c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
 - d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 - e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente:
 - a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti l'imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta.

In particolare, col provvedimento sono previsti, con le relative decorrenze:

- a) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
 - b) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
 - c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
 - d) anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresì i seguenti benefici: a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili; c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.
 5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.
 7. Il contribuente può adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
 8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonché a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commi precedenti e sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per la quale è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
 9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano,

anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:

- a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 - b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che: a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
 11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146. 13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno».

13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo e' a carico del debitore:

- a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore;
- b) integralmente, in caso contrario »;
- b) il comma 2 e' abrogato; c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:

« 6. All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che e' a carico:

- a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;

b) del debitore, in tutti gli altri casi.

- 6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate: a) le tipologie di spese oggetto di rimborso; b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore; c) le modalità di erogazione del rimborso»; d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: « 7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1 »; e) al comma 7-ter, le parole: « sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento » sono sostituite dalle seguenti: « le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore ».
- 13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013. 13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 13-septies. Dalle disposizioni di cui ai commi 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 13-octies. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 31 dicembre 2012».
- 13-novies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012. 13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi; b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e' iscritto a ruolo.
- 4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si

avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva»; c) al comma 5:

1) le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti:

«dai commi 4 e 4-bis»;

2) dopo le parole: «rata non pagata» sono aggiunte le seguenti: «o pagata in ritardo»;

d) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5». 13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 209, le parole: « dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali » sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome»; b) il comma 214 è sostituito dal seguente:

« 214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209».

13-terdecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso». (1)

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 11

Emersione di base imponibile

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici

Capo I - Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972,

n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. (1)

2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. (1)
 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziarie il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi. (1)
 4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. (1)
- 4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4. (2)
5. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 36-undecies e' abrogato.
 6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
 7. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: « a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese; » b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono abrogati. (1)
8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al secondo comma le parole «e dei consigli tributari» e le parole «nonche' ai relativi consigli tributari» sono soppresse, nel terzo comma le parole «, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario» sono soppresse, la parola «segnalano » e' sostituita dalla seguente: «segnala», e le parole «Ufficio delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;
- b) al quarto comma, le parole: «, ed il consiglio tributario» sono soppresse, la parola: «comunicano» e' sostituita dalla seguente: «comunica»;
- c) all'ottavo comma le parole: «ed il consiglio tributario possono» sono sostituite dalla seguente: «puo' »;
- d) al nono comma, secondo periodo, le parole: «e dei consigli tributari» sono soppresse.
9. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' abrogato.
- 10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». (2)

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 11 bis
Semplificazione degli adempimenti e riduzione
dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie
Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo I - Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonche' le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effet-

tuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. (1)

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 12

Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici

Capo I - Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: « 30 settembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma. (1)
1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso». (2)
2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
 - a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
 - b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accredita-

mento sui conti correnti bancari o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;

- c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrano nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla società Poste Italiane Spa e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
- e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la società Consip Spa, di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.». (1)

2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. (2)

- 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del citato termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la medesima convenzione è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta. (1)
- 4. Le banche, la società Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3. (1)

5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
 - a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita;
 - b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
 - c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base;
 - d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente e' offerto senza spese. (1)
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non e' stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni. (8)
9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non puo' superare la percentuale dell'1,5 per cento. (9)
10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole cosi' definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183. (1)
11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale».

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214

Articolo 13

Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici

Capo II - Disposizioni in materia di maggiori entrate

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria e' fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita ad uso abitativo. (1)
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. (1)
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110. (1)

6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (1)
11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e

le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
 13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012». Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
 14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:
 - a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
 - b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. (1)
- 14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini

originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. (2)

14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. (2)

14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. (2)

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle parole: «20 dicembre». All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da «differenziate» a «legge statale» sono sostituite

dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività». L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. (1)
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2», sono aggiunte le seguenti: «nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4»;
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. (2)
20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. (Soppresso).

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 14
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo II - Disposizioni in materia di maggiori entrate

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e' pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili gia' denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalita' di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia,

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestable.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
11. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.

13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,

le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e' dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 e' determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12. (1)

31. La tariffa di cui al comma 29 e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. (1)
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13. (1)
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. (1)
35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento e' effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (1)
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da « Ai rifiuti assimilati » fino a « la predetta tariffazione ».
47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 14 bis
Disposizioni in materia di riscossione dei comuni
Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo II - Disposizioni in materia di maggiori entrate

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera gg-quater):
 - 1) all'alinea, le parole: «i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie»;
 - 2) al numero 1), le parole: «, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono soppresse;
 - 3) il numero 2) e' abrogato;
 - b) alla lettera gg-sexies), le parole: «numero 1),» sono soppresse. (1)

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 15
Disposizioni in materia di accise
Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo II - Disposizioni in materia di maggiori entrate

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate: (1)
 - a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
 - b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
 - c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
 - d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 16
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo II - Disposizioni in materia di maggiori entrate

1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.».

2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
 - a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
 - b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
 - c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
 - d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
 - e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
 - f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
 - g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
 - h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
 - i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
- 5-bis. La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto. (1)
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. (2)
10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta. (2)
11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
 - a) velivoli con peso massimo al decollo:
 - 1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
 - 2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
 - 3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
 - 4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
 - 5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
 - 6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
 - 7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
 - b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
 - c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00. (2)
12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed e' corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta e' versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma

11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.

14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in esercizio dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.

14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore. (1)

15. L'imposta di cui al comma 11 e' versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. (1)

15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma. (1)

(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

(2) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 17
Canone RAI

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo II - Disposizioni in materia di maggiori entrate

1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

Articolo 18

Clausola di salvaguardia

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo II - Disposizioni in materia di maggiori entrate

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali."
b) al comma 1-quater, dopo le parole: "comma 1-ter" sono inserite le seguenti: " , secondo e terzo periodo"; nel medesimo comma la parola: " adottati" e' sostituite dalle seguenti: "entrati in vigore"; nel medesimo comma le parole: "4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014". (1)

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 19

Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori "scudati"

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici

Capo II - Disposizioni in materia di maggiori entrate

Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori « scudati » e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse	Imposte dovute proporzionali
13	2 -bis . Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale: a) se il cliente è persona fisica b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica 2 -ter . Comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari; per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso	euro 34,20 euro 100,00	1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille a decorrere dal 2013

2. La nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituita dalla seguente:

« 3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente e' persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti e' complessivamente non superiore a euro 5.000 ».

3. Nella Nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:

a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta e' comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se

le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e' rapportata al periodo rendicontato»;

b) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000».

4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3.
6. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.
7. L'imposta di cui al comma 6 e' determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attivita' ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento e' effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attivita' segretate e' quello al 6 dicembre 2011.
9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all'importo non versato.
11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 6 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo.

12. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, e' dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.
13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 e' il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta e' dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protrato per almeno quindici giorni e' computato per intero.
15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile.
16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e' situato l'immobile.
17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Il valore e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.
22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del

versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 5 e' abrogato;
 - b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3». (1)

(1) Articolo sostituito dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 20 **Riallineamento partecipazioni**

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici **Capo II - Disposizioni in materia di maggiori entrate**

1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate di pari importo da versare:
 - a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;
 - b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.

1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1° dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale. (1) 2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
3. Si applicano, ove compatibili, le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011.

(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 21
Soppressione enti e organismi
Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo III - Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono svolgere solo atti di ordinaria amministrazione. (1)
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. (1)
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi incardinati relativi alle attività degli enti soppressi è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali già in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS. (2)
3. L'Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.

5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti:
 - a) in considerazione dell'incremento dell'attività dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell'INPS;
 - b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'articolo 4, comma previdenza, previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31 dicembre 2014, promuove le più adeguate

iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.

10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale.
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzio-

ne ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi.

13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A. 15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (1)
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche e' soppressa.

ALLEGATO A

Ente soppresso	Amministrazione interessata	Ente incorporante
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Autorità per l'energia elettrica e il gas Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare
Agenzia per la sicurezza nucleare	Ministero dello sviluppo economico	Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale	Ministero dello sviluppo economico	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1)

20-bis. Con riguardo all’Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino all’adozione, d’intesa anche con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall’Unione Europea, le funzioni ed i compiti facenti capo all’ente soppresso sono attribuiti all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). (2)

21. Dall’attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1)

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 22

Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici

Capo III - Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione.
2. Al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli

organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali», convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole «entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una Cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Presidente della Conferenza delle regioni e dai Presidenti, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l'applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle

risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.

24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa. 26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico.

26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 e' altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.

26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:

- a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
- b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e partecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
- c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;
- d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater.

26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:

- a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
- b) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio;
- c) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma

26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.»

7. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis del citato articolo 14, fermo restando quanto previsto dal comma 26 del medesimo articolo, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, sono individuate le iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare ed e' definito il limite di spesa per ciascuna di esse.
8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Puo' altresì delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attività necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 sono svol-

te presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui al comma 7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo sulla gestione del soppresso ICE e' assicurato dal collegio dei revisori dell'Istituto stesso.

9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo scopo le risorse già destinate al soppresso ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero nonché le risorse per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.

9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e' sostituito dai seguenti:

“7. Entro il 31 marzo 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. in società co-concedenti; la cessione e' esente da imposte dirette, indirette e da tasse.

“7-bis. La cessione di cui al comma 7 e' realizzata dalle società Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due società e il terzo, in qualità di presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente».

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 23

Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici

Capo III - Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province.

1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, il numero dei componenti: a) del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente. Conseguentemente, il numero dei componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e' ridotto da quattro a due, escluso il Presidente e quello dei componenti della commissione per i servizi e

- i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e' ridotto da quattro a due, escluso il Presidente;
- b) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette a tre, compreso il Presidente;
- c) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
- d) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
- e) della Commissione nazionale per la società e la borsa e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
- f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da sei a tre, compreso il Presidente;
- g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
- h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
- i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove l'ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
- 2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della Commissione di cui al comma 1, lettera e), al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 9, il primo periodo e' soppresso;
- b) all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, le parole: «con non meno di quattro voti favorevoli» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Commissione»;
- c) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole: e con non meno di quattro voti favorevoli sono soppresse;
- d) all'articolo 2, comma 5, le parole: «adottata con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse;
- e) all'articolo 2, comma 8, l'ultimo periodo e' soppresso.
- 2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al quinto comma, le parole: «assume le deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli», sono sostituite dalle seguenti: «con proprie deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai commi terzo e quarto»;

- b) all'ottavo comma le parole: «con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse.
3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e delle altre Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla carica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.»
 5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
 6. Fermi restando i divieti e le incompatibilita' previsti dalla legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.
 7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia - Europa prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.
 8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - (Composizione del Consiglio).
 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, e da

rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

- a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese; c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

2. L'Assemblea elegge in unica votazione due vice presidenti »;

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedura di nomina dei componenti»;
- 2) al comma 2, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)»;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedura di nomina dei rappresentanti»;
- 2) il comma 10 e' soppresso.

9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato dal comma 8. In sede di prima applicazione, al fine di evitare soluzione di continuita' nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonche' gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima applicazione, la riduzione numerica, nonche' l'assegnazione dei resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) maggiore rappresentativita' nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita' del settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento;
- b) pluralismo.

10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri di cui al comma 9, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015.

11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alle successive scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, della legge n. 936 del 1986.
12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' soppresso il terzo periodo.
13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.
16. Il Consiglio provinciale e' composto da non piu' di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.
17. Il Presidente della Provincia e' eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16.
18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia.
20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorso i termini di cui al primo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17. 20-bis. Le Regioni a Statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non trovano applicazione per le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa.

22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. (1)

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 23 bis
Compensi per gli amministratori con deleghe delle Società partecipate
dal Ministero dell'economia e delle finanze
Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo III - Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia e' determinato il compenso massimo al quale i Consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi effettuate da primarie istituzioni specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, potranno includere una componente variabile che non potrà risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa, e che dovrà essere corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal Consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.
4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i Consigli di amministrazione delle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1, non potranno superare il limite mas-

simo indicato dal decreto del Ministro per la società controllante e dovranno in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettività e trasparenza.

5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. (1)

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 23 quater
Disposizioni in materia di trattamenti economici
Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo III - Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 165 del 2001, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un tetto massimo per i rimborsi spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono versate annualmente al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. (1)

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 24
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo IV - Riduzioni di spesa. Pensioni

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri: a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'arti-

colo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni; d. per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei

requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e' abrogato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad et  inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianit  contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianit  contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'et  di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'et  al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresı', al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalit  ivi stabilite al pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al

citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche: a. al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica»; b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti di età» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di età e di anzianità contributiva»; c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine, la parola «anagrafici».

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso

qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al montaggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.

15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai

sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni di età.

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni e' effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2011»; al comma 4, la parola «2013» e' sostituita dalla seguente:
«2012» e le parole: «con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età

anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla Tabella B»; al comma 6 le parole «dal 1° luglio 2009» e «ai commi 4 e 5» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»; dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:

«6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.» al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 6-bis».

17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,» sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133,

e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideeterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo e' definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad

un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e' riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni per il 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo. 27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste

dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 25
Riduzione del debito pubblico
Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo V - Misure per la riduzione del debito pubblico

1. Una quota dei proventi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, e' versata all'entrata del bilancio dello stato per essere destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432.

1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in misura pari all'importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 26
Prescrizione anticipata delle lire in circolazione
Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo V - Misure per la riduzione del debito pubblico

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. (1)

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 27
Dismissioni immobili
Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo V - Misure per la riduzione del debito pubblico

1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' inserito il seguente articolo:

«Art. 33-bis. (Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici).

1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari.
2. L'avvio della verifica di fattibilità delle iniziative di cui al presente articolo e' promosso dall'Agenzia del demanio ed e' preceduto dalle attività di cui al comma 4 dell'articolo 3 ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva all'avvio delle iniziative. In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprietà dello Stato in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L'Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attività relative all'attuazione del presente articolo, puo' avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attività di cui al presente comma dovrà avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena

di nullità i diritti e i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle modalità e dei criteri di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti.

5. Il trasferimento alle società o l'inclusione nelle iniziative concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di società, consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare.
6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo è compatibile con i fondi disponibili di cui all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. I commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono così sostituiti:
 - “1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'even-

tuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".»

2. Dopo l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 3-ter.

(Processo di valorizzazione degli immobili pubblici).

1. L'attività dei Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del presente articolo, si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e accordi procedimentali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle procedure di pianificazione del territorio.
2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonché per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire la stabilità del Paese, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia e i comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o più protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di "programmi unitari di valorizzazione territoriale" per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione stessa, della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali programmi unitari di valorizzazione territoriale non coinvolgano più Enti territoriali, il potere d'impulso può essere assunto dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprietà dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere d'impulso e' assunto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 del presente decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalità di attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.
3. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché di leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di valorizzazione di cui al presente articolo.

4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo il Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti locali interessati possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi, autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche' per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione territoriale disciplinati dal presente articolo, i beni già inseriti in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta già avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per l'applicazione della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' in base alla relativa legge regionale di regolamentazione della volontà dei soggetti esponenziali del territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in qualità di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono interessati all'attuazione del programma.
7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 6, puo' essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato da corrispondersi a richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all'Amministrazione comunale e' riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regio-

nali per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il locatario corrisponde all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l'attribuzione di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo commisurato alla complessità dell'intervento e alla riduzione dei tempi del procedimento e tali importi sono finalizzati all'applicazione dei commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti importi sono versati all'Ente territoriale direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati.

8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori modalità di conclusione del predetto accordo di programma, anche ai fini della celere approvazione della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle modalità di superamento delle criticità, anche tramite l'adozione di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ogni altra modalità di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo di programma. La ratifica dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni, può assumere l'efficacia di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Province e i comuni, ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o più accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilità economica-finanziaria e attuativa del programma stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito dell'accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di programma, il Ministro per i beni e le attività culturali può avocare a sé la determinazione, assegnando alle

proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale. Analoga facoltà è riservata al Ministro per l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.

11. Per le finalità di cui al presente articolo, è possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, può provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2, per la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonché con gli Organi di governo dei comuni, provvede alla individuazione delle ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di cui al presente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalità di difesa dello Stato è consentito, previa intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-bis, è rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per la concessione dell'immobile possono essere concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per consentire

parziali usi pubblici dei beni stessi, nonché le modalità per il rilascio delle licenze di esercizio delle attività previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative.».

3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole «a vocazione agricola» sono inserite le seguenti parole «e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,» 3-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole «terreni alienati» sono inserite le seguenti «ai sensi del presente articolo» 3-ter. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo: «Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.» 3-quater. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti «, anche su richiesta dei soggetti interessati» 3-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «aventi destinazione agricola» sono sostituite dalle seguenti: «a vocazione agricola e agricoli»
4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. A decorrere dal 1° gennaio 2011, è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.» sono sostituite dalle seguenti: «c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio. È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla

stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.».

5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «1° gennaio 2012» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2013»; b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «limiti stabiliti dalla normativa vigente,» sono inserite le seguenti «dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi.» c) al comma 8, dopo le parole «manutenzione ordinaria e straordinaria» le parole «si avvale» sono soppresse e sono inserite le seguenti parole «puo' dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo' avvalersi».
6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «nonche' agli alloggi di cui al comma 442» sono soppresse.
7. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole «nonche' definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici» sono soppresse.
7-bis. Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.
7-ter. I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
7-quater. Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR 27 aprile 2006, n. 204, e' soppressa la lettera h).
8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: sono soppresse le parole «In sede di prima applicazione del presente decreto»; le parole «entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole: «presentazione della domanda di trasferimento».
9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia puo' individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da edificare i soggetti di cui al precedente periodo non devono essere inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in

deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

10. Per le finalità di cui al comma 9, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero della giustizia affida a società partecipata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 9, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
12. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al comma 11 può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste dal presente articolo sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure: a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del Territorio e/o della centrale di committenza di cui al comma 11; b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è effettuata con decreto del Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo; c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di

60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione; d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agazia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato; e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate; f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero; g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento e' assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

14. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dalla società indicata nel comma 11, in virtù del presente articolo sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni oggetto di valorizzazione e/o dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova realizzazione, devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione. Devono altresì essere previste forme di penalità a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di opere non conformi alla proposta.
16. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 12 e 13, lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.
17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16. (1)

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 28

Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici

Capo VI - Concorso alla manovra degli Enti territoriali

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: "pari allo 0,9 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari a 1,23 per cento". Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011.
2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.
4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole "entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono soppresse.
5. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna Regione.
6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio."
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasfe-

rimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23, del medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al comma 7, e' ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto.
10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente.
11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' soppresso. 11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' abrogato. Le misure di cui all'articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano nell'intero territorio nazionale. (1)
11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica e' avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilita' interno. (1)
11-quater. All'articolo 76 , comma 7, primo periodo, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni, le parole "40%" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento". (1)

(1)Comma aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 29

Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici

Capo VII - Ulteriori riduzioni di spese

1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario.
2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di

previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.

3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.

3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto sul capitolo 7513, programma 3.5 «regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale», missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. (1)

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 29 bis

Introduzione utilizzo software libero negli uffici della pubblica amministrazione per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei commi da 2 a 8» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «nel primo anno di applicazione della disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le pa-

role: “ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997” sono soppresse.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012».

All’articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «dopo la lett. n), e’ aggiunta la seguente: “o)» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la lettera n) e’ aggiunta la seguente: “n-bis)»;

l’ultimo periodo e’ soppresso; dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. L’esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis) del comma 4 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo»;

al comma 3, le parole: «Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo» sono sostituite dalle seguenti: «Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 2».

All’articolo 4:

al comma 1:

alle lettere a), b) e d), la parola: «16-bis)» e’ sostituita dalla seguente: «16-bis»;

alla lettera c): al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera a), le parole: «, n. 1),» sono soppresse;

al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), le parole: «situazioni di gravità» sono sostituite dalle seguenti: «situazione di gravità»;

al capoverso «Art. 16-bis», comma 3, primo periodo, le parole: «di cui di cui alle lett. c) e d) dell’articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «”31 dicembre 2012”» sono sostituite dalle seguenti: «”31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”. Ai relativi oneri, valutati in 6,58 milioni di euro per l’anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

al secondo periodo, la parola: «modificato» e’ sostituita dalla seguente: «introdotto».

L’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione».

All'articolo 6:

al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «difesa» sono inserite le seguenti: «, vigili del fuoco».

Nel titolo I, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito). - 1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 117 e' inserito il seguente:

“Art. 117-bis. - (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti).

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale ri-

spetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2'».

All'articolo 7:

al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto».

All'articolo 8:

al comma 4, quarto periodo, le parole da: «, con imputazione nell'ambito dell'unità di voto parlamentare» fino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 6: al primo periodo, la parola: «limitata» e' sostituita dalla seguente: «limitato»;

al secondo periodo, le parole: «mantenere in vigore l'operatività di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:

«prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1»;

al quarto periodo, dopo la parola: «presenta» sono inserite le seguenti: «alla Commissione europea»;

al comma 7, le parole: «e conseguire» sono sostituite dalle seguenti: «ne' conseguire»;

al comma 10, lettera a), le parole: «, a partire dal 1° gennaio 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «o, a partire dal 1° gennaio 2012,»;

al comma 14, alinea, la parola: «effettuate» e' sostituita dalle seguenti: «, derivanti dalle operazioni effettuate»;

al comma 15, lettera a), la parola: «ECAI» e' sostituita dalle seguenti: «agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI)»;

al comma 23, alinea, le parole: «alle operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla garanzia»;

al comma 29, le parole: «del Testo unico bancario,» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,»;

al comma 30:

al primo periodo, le parole: «all'atto» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento»;

al quarto periodo, dopo le parole: «La disciplina derogatoria» sono inserite le seguenti: «di cui al presente comma»;

al comma 31, secondo periodo, le parole: «in conformità dei criteri» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai criteri».

All'articolo 9:

al comma 1: all'alinea, le parole: «legge 6 febbraio 2011, n. 10,» sono sostituite dalle seguenti: «legge 26 febbraio 2011, n. 10,»;

alla lettera a), numero 1), le parole: «- o dei» sono sostituite dalle seguenti: «, o dei» e le parole: «per legge -» sono sostituite dalle seguenti: «per legge,»;

alla lettera b), capoverso 56-bis, primo periodo, la parola: «relative» e' sostituita dalla seguente: «relativa».

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, le parole: «del TUIR» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,» e, dopo le parole: «nel comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 3, alinea, le parole: «potrà essere previsto:» sono sostituite dalle seguenti: «sono previsti, con le relative decorrenze:»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

“1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno”.

13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore compri un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

“1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo

innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo e' a carico del debitore:

- a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore;
- b) integralmente, in caso contrario"; b) il comma 2 e' abrogato; c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:

"6. All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che e' a carico:

- a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;
- b) del debitore, in tutti gli altri casi.

6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:

- a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
- c) le modalità di erogazione del rimborso"; d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: "7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1";
- e) al comma 7-ter, le parole: "sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore".

13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonché il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.

13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13-octies. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 31 dicembre 2012".

13-novies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.

13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;
- b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

“4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e' iscritto a ruolo.

4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva”;

- c) al comma 5:

1) le parole: “dal comma 4” sono sostituite dalle seguenti:

“dai commi 4 e 4-bis”;

2) dopo le parole: “rata non pagata” sono aggiunte le seguenti: “o pagata in ritardo”;

- d) al comma 6, le parole: “di cui ai commi 1, 3, 4 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5”.

13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 209, le parole: “dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali” sono sostituite dalle seguenti: “pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome”;

- b) il comma 214 e' sostituito dal seguente:

“214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, e' stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209”.

13-terdecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale e’ interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e’ rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso”».

All’articolo 11:

al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74»;

al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dati comunicati sono archiviati nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni»;

al comma 3, la parola: «sentite» e’ sostituita dalla seguente:

«sentiti» e le parole: «, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non puo’ superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

al comma 4, le parole: «per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo» sono sostituite dalle seguenti: «per l’elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione»;

dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:

«4-bis. L’Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all’emersione dell’evasione a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4»;

al comma 7, lettera b), la parola: «soppressi» e’ sostituita dalla seguente: «abrogati»;

dopo il comma 10 e’ aggiunto il seguente:

«10-bis. All’articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”».

Dopo l’articolo 11 e’ inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie). - 1. L’espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonche’ le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari

finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «"31 dicembre 2011"» sono sostituite dalle seguenti: «"31 marzo 2012"» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso”»;

al comma 2, capoverso 4-ter:

all'alinea, le parole: «Al fine» sono sostituite dalle

seguenti: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine»;

alla lettera b), le parole: «i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario» e le parole: «di 500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di mille euro»;

alla lettera c), le parole: «dalla pubblica amministrazione centrale e locale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali», le parole: «a cinquecento euro» sono sostituite dalle seguenti: «a mille euro», le parole: «strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di» sono soppresse e dopo le parole: «carte di pagamento prepagate» sono inserite le seguenti: «e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

alla lettera d), le parole: «dall'imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrano nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla società Poste italiane Spa»;

alla lettera e), le parole da: «il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una o piu' convenzioni con gli intermediari finanziari» fino a: «migliorative di quelle stabilite con le convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la società Consip Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione»;

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del predetto termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la medesima convenzione e' stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta»;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Le banche, la società Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3»;

al comma 5, lettera a), e' aggiunta, in fine, la seguente parola: «gratuita»;

al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni»;

il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non puo' superare la misura dell'1,5 per cento»;

al comma 10, il primo periodo e' sostituito dal seguente:

«Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9».

All'articolo 13:

al comma 2, primo periodo, le parole: «ivi compresa» sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese»;

al comma 4:

dopo la lettera b. e' inserita la seguente: «b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;»;

alla lettera d. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013»;

al comma 5, le parole: «un moltiplicatore pari a 120» sono sostituite dalle seguenti: «un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110»;

al comma 10:

al primo periodo, la parola: «rapportate» e' sostituita dalla seguente: «rapportati»;

dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400»;

al secondo periodo, le parole: «possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato,» sono sostituite dalle seguenti: «possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione,»;

al comma 14:

all'alinea, dopo le parole: «Sono abrogate» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 1° gennaio 2012,»;

dopo la lettera d. e' aggiunta la seguente: «d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;

dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: «14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni»;

al comma 17:

al primo periodo, le parole da: «sono ridotti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo»;

al terzo e al quarto periodo, dopo le parole: «maggior gettito» e' inserita la seguente: «stimato»;

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro»;

dopo il comma 19 e' inserito il seguente:

«19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»;

il comma 21 e' soppresso.

All'articolo 14:

al comma 30, dopo le parole: «Il costo del servizio» sono inserite le seguenti: «da coprire con la tariffa di cui al comma 29»;

al comma 31, dopo le parole: «La tariffa» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 29»;

al comma 32, la parola: «determinato» e' sostituita dalla seguente: «determinata»;

al comma 34, le parole: «cui consegua a un diverso ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «da cui consegua un diverso ammontare»;

al comma 45, le parole: «rifiuti e servizi» sono sostituite dalle seguenti: «sui rifiuti e sui servizi».

Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (Disposizioni in materia di riscossione dei comuni). - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera gg-quater):

1) all'alinea, le parole: "i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie";

2) al numero 1), le parole: " , esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" sono soppresse;

3) il numero 2) e' abrogato;

b) alla lettera gg-sexies), le parole: "numero 1)," sono soppresse».

All'articolo 15:

al comma 1, alinea, le parole: «dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno successivo alla data».

All'articolo 16:

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «commi da 2 a 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 2 a 8» e le parole: «delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa»;

al comma 10, dopo le parole: «dell'imposta» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;

dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore»;

dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del

tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma».

All'articolo 18:

al comma 1, lettera b), la parola: «sostitute» e' sostituita dalla seguente: «sostituite».

L'articolo 19 e' sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori "scudati" e su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

Parte del provvedimento in formato grafico

2. La nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituita dalla seguente:

“3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente e' persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti e' complessivamente non superiore a euro 5.000”.

3. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:

a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: “La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta e' comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e' rapportata al periodo rendicontato”;

b) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: “L'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000”.

4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3.

6. Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.
7. L'imposta di cui al comma 6 è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta con le modalità di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all'importo non versato.
11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 6 nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo.
12. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.
13. A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile.
16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e' situato l'immobile.
17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2011 e il 2012, e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013, del valore delle attivita' finanziarie. Il valore e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita' finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attivita' finanziarie.
22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento. 24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' abrogato; b) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 3"».

All'articolo 20:

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1° dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione»; al comma 2, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e» sono soppresse; dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS»; il comma 19 è sostituito dal seguente: «19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»; al comma 20, l'allegato A è sostituito dal seguente:

«Allegato A - Parte di provvedimento in formato grafico »;

dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino all'adozione, di concerto anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»; al comma 21, le parole: «da 13 a 20» sono sostituite dalle seguenti: «da 13 a 20-bis».

All'articolo 22:

al comma 6: il capoverso 18 è sostituito dai seguenti:

«18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo

economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia e dell'Associazione bancaria italiana»; al capoverso 19, primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore della legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; al capoverso 21, decimo periodo, le parole: «decreto legislativo 27 gennaio 2009, n. 39» sono sostituite dalle seguenti:

«decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»; al capoverso 24, terzo periodo, le parole: «Ministero degli esteri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri»; al capoverso 25, quinto periodo, le parole da: «dipende dal titolare della Rappresentanza diplomatica» fino a: «di direzione e opera» sono sostituite dalle seguenti: «opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione,»»; il capoverso 26-bis e' sostituito dal seguente:

«26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico»; al capoverso 26-ter, l'ultimo periodo e' soppresso; al capoverso 26-quinquies, le parole: «primo periodo,» sono soppresse; al capoverso 26-sexies, l'alinea e' sostituito dal seguente:

«26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:»»; al capoverso 26-septies, primo periodo, le parole: «con uno o piu' dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o piu' decreti» e le parole: «e per l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «e la semplificazione»; al comma 7, dopo le parole: «comma 26-bis» sono inserite le seguenti: «del citato articolo 14», le parole: «dal medesimo comma 26,» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 26 del medesimo articolo,» e dopo le parole: «spettanti al soppresso istituto,» sono inserite le seguenti: «sono individuate»; al comma 8, quarto periodo, le parole: «primo periodo del» sono soppresse; dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' sostituito dai seguenti:

“7. Entro il 31 marzo 2012, la società ANAS Spa trasferisce alla società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti; la cessione e' esente da imposte dirette e indirette e da tasse.

7-bis. La cessione di cui al comma 7 e' realizzata dalle società Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna

Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due società e il terzo, in qualità di presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente”».

All'articolo 23:

al comma 1: alla lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e' ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti della medesima Autorità e' ridotto da quattro a due, escluso il Presidente»; alla lettera b), le parole: «dell'Autorità di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità per la vigilanza»; al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio»; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della Commissione di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, nono comma, il primo periodo e' soppresso; b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole:

“con non meno di quattro voti favorevoli” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Commissione”; c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, le parole:

“e con non meno di quattro voti favorevoli” sono soppresse; d) all'articolo 2, quinto comma, le parole: “adottata con non meno di quattro voti favorevoli” sono soppresse; e) all'articolo 2, ottavo comma, l'ultimo periodo e' soppresso.

2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto comma, le parole: “assume le deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli” sono sostituite dalle seguenti: “con proprie deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai due precedenti commi”; b) all'ottavo comma, le parole: “con non meno di quattro voti favorevoli” sono soppresse»; al comma 4, capoverso 3-bis, dopo le parole: «dei competenti uffici» e' inserito il seguente segno: «”»; al comma 7, le parole: «il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011»; al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

“Art. 2. - (Composizione del Consiglio).

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione: a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri; b) quarantotto rap-

presentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese; c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti”); al comma 10, le parole: «di cui sopra,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»; al comma 14, la parola: «politico» e' soppressa; ai commi 16 e 18, le parole: «30 aprile 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; al comma 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16»; il comma 20 e' sostituito dal seguente:

«20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17»; dopo il comma 20 e' inserito il seguente: «20-bis. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non trovano applicazione per le province autonome di Trento e di Bolzano»; al comma 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni». Nel titolo III, capo III, dopo l'articolo 23 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 23-bis. - (Compensi per gli amministratori con deleghe delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia e' determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate.

2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi. 4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i consigli di amministrazione delle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1 del presente articolo, non possono superare il limite massimo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1 per la società controllante e devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettività e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.
- Art. 23-ter. - (Disposizioni in materia di trattamenti economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

All'articolo 24:

al comma 3, secondo periodo, alla lettera a), dopo le parole:

«di cui ai commi 6 e 7» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18» e, alla lettera b), le parole:

«di cui ai comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi» e le parole: «salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18»;

al comma 7:

al quinto periodo, le parole: «di un'età anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «di un'età anagrafica»;

al sesto periodo, le parole: «convertito con legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;

al comma 8, le parole: «e dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 19»;

al comma 9:

al terzo periodo, le parole: «dal penultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal secondo periodo»;

al quarto periodo, la parola: «soppresso» e' sostituita dalla seguente: «abrogato»;

al comma 10, terzo periodo, le parole da: «e' applicata» fino a: «62 anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni»; al comma 14: all'alinea, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole:

«nonche' nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari,» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata,»; alle lettere a), b), c), d) ed e), le parole: «31 ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «4 dicembre 2011»; alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorche' maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto»; alla lettera d), la parola: «lavoratori» e' sostituita dalle seguenti: «ai lavoratori»; alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio»; il comma 15 e' sostituito dal seguente:

«15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo»; dopo il comma 15 e' inserito il seguente:

«15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni»; al comma 17: l'alinea e' sostituito dal seguente:

«17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono

apportate le seguenti modificazioni:»; l'ultimo capoverso e' numerato come comma 17-bis e, al medesimo capoverso, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 17» e le parole: «dal presente comma,» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 17 del presente articolo,»; al comma 18, primo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», le parole: «ivi compresi i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi quelli relativi ai lavoratori», le parole: «e il personale» sono sostituite dalle seguenti: «e al personale» e le parole:

«nonche' dei rispettivi dirigenti» sono sostituite dalle seguenti:

«nonche' ai rispettivi dirigenti»; al comma 20, secondo periodo, le parole: «presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»; al comma 21, primo periodo, le parole: «del predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti fondi»; al comma 22, le parole: «0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento»; al comma 24, le parole: «31 marzo 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012» e, al secondo periodo, le parole: «, che si esprime» sono sostituite dalle seguenti: «; essi si esprimono»; il comma 25 e' sostituito dal seguente: «25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato»; al comma 27, secondo periodo, le parole: «e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015»; dopo il comma 27 e' inserito il seguente:

«27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013»; al comma 29, primo periodo, le parole: «Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente:

«31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: “eccedente 150.000 euro” sono inserite le seguenti: “e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro”».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole: «dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze,»; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura pari all'importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

All'articolo 26:

al comma 1, le parole: «Fondo ammortamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per l'ammortamento».

All'articolo 27:

al comma 1: al capoverso «Art. 33-bis», comma 1, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; al capoverso «Art. 33-bis», comma 2, quarto periodo, le parole: «dell'iniziativa» sono sostituite dalle seguenti: «delle iniziative»; al capoverso «Art. 33-bis», comma 7, alinea, le parole: «Il primo e il secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 1 e 2»; al capoverso «Art. 33-bis», comma 7, capoverso 2, al quarto periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione» e, al settimo periodo, le parole: «al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4»; al comma 2: al capoverso «Art. 3-ter», comma 2, al secondo periodo, le parole: «valorizzazione territoriali» sono sostituite dalle seguenti:

«valorizzazione territoriale» e, al terzo periodo, le parole: «del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto, dal»; al capoverso «Art. 3-ter», comma 5, secondo periodo, le parole: «dalla presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo» e le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»; al capoverso «Art. 3-ter», comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «dei tempi del procedimento e» sono inserite le seguenti:

«tali importi»; al capoverso «Art. 3-ter», comma 12, primo periodo, la parola: «capoverso» e' sostituita dalla seguente: «periodo»; al capoverso «Art. 3-ter», comma 13, al primo periodo, le parole: «del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le parole: «alla lettera c)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»; al comma 3: i capoversi sono rinumerati come commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies; al secondo capoverso, rinumerato come comma 3-ter, la parola:

«capoverso» e' sostituita dalla seguente: «periodo»; all'ultimo capoverso, rinumerato come comma 3-quinquies, dopo le parole: «sono sostituite» sono inserite le seguenti:

«dalle seguenti:»; al comma 7: al primo periodo, le parole: «Al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 1,»; i capoversi sono rinumerati come commi 7-bis, 7-ter e 7-quater; al comma 11, le parole da: «Ministero del Tesoro» a: «codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo»; al comma 12, le parole: «il contraente generale previsto dal» sono sostituite dalle seguenti: «la centrale di committenza di cui al»; al comma 13: alla lettera a), le parole: «del contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «della centrale di committenza»; alla lettera b), le parole: «decretata dal» sono sostituite dalle seguenti: «effettuata con decreto del»; alla lettera e), le parole: «il contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «la centrale di committenza»; al comma 14, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 11»; al comma 16, primo periodo, le parole: «commi 11 e 12 lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12 e 13, lettera e),».

All'articolo 28:

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' abrogato. Le misure di cui all'articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, si applicano nell'intero territorio nazionale.

11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica e' avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno.

11-quater. All'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "40 %" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

All'articolo 29:

al comma 2, le parole: «articolo 3, comma 66,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4, comma 66,»; dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto nel capitolo 7513 del programma 3.5 "Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».

Nel capo VII del titolo III, dopo l'articolo 29 e' aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis. - (Introduzione dell'impiego di software libero negli uffici pubblici per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione). - 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente:

«d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;».

All'articolo 30:

al comma 3, secondo periodo, la parola: «provvedimento» e' sostituita dalla seguente: «decreto»; dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "; per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia".

3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni: a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del titolo I del libro sesto del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il personale navigante, anche ai fini dell'istituzione di specifiche abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare; b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare. 3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, e' emanata la normativa tecnica per la progettazione e la costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.

3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea per via d'acqua con riferimento alla laguna di Venezia si intendono quelli disciplinati dalla vigente legislazione regionale»; dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo dà attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in merito all'attuazione del presente comma»; al comma 7, dopo le parole: «due milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. All'elenco 3 allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

“- Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modi-

ficazioni; stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione". 8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "32,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "47,2 milioni di euro".

8-quater. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per l'anno 2012, la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-ter del presente articolo è riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

All'articolo 31:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso l'ambiente urbano,».

All'articolo 32:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.

1-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1»; al comma 4, le parole: «su tutti i prodotti venduti» sono sostituite dalle seguenti: «sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis».

L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - (Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali). - 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:

“2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

‘5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400’”. 2. All’articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi”».

All’articolo 34:

al comma 8, dopo le parole: «le professioni,» sono inserite le seguenti: «il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea,».

All’articolo 35:

alla rubrica, la parola: «Antitrust» e’ sostituita dalle seguenti: «Autorità garante della concorrenza e del mercato»; al comma 1, capoverso Art. «21-bis», comma 2, dopo la parola: «emette» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni,».

All’articolo 36:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza e’ dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell’inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza e’ dichiarata dall’autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l’opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, e’ di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l’articolo 36 e’ inserito il seguente:

«Art. 36-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito). - 1. All’articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: “3-bis. E’ considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario”».

All’articolo 37:

il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Il Governo, con uno o piu’ regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e un'efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture»; al comma 2: all'alinea, le parole: «secondo i seguenti principi e criteri direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle seguenti norme generali»; alla lettera b), il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti».

All'articolo 39:

dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

«7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialità. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo».

All'articolo 40:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

“3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”»; al comma 3, capoverso 9-bis, alinea, le parole: «L'attività di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività di lavoro»; al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: “con attività in esercizio” sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano

condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi”»); dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. All’articolo 27 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

“7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d’azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d’azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari”.

9-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l’agevolazione e’ rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni già erogate al beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato».

All’articolo 41:

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. L’articolo 175 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 175. - (Promotore e finanza di progetto).

1. Il Ministero pubblica nel sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in quella dell’Unione europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui all’articolo 161, comma 1, del presente codice, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo. Nella lista e’ precisato, per ciascuna infrastruttura, l’ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2. Ai fini dell’inserimento dell’intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilità al Ministero, che ne cura l’istruttoria secondo quanto previsto dall’articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilità al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l’altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.
3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilità sono stati approvati dal CIPE.
4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE di approvazione dello studio di fattibilità, provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilità.

5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, deve specificare che: a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, e deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza di convenzione; un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara; b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore scelto ai sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la concessione è definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata accettazione delle modifiche indicate dal CIPE da parte del promotore, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE; c) il promotore, o eventualmente altro concorrente scelto ai sensi della lettera b) ai fini dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale copertura finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilità di uno o più istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.
6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L'esame delle offerte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
7. Le offerte sono corredate delle garanzie e delle cauzioni di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo.

8. L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell'offerta stessa.
9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio di impatto ambientale e con quanto necessario alle predette procedure.
10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165, comma 4, e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni e alle attività già svolte.
11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.
12. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo. 13. E' facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilità al Ministero il quale, svolta l'istruttoria ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche' l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore

dell'investimento. La proposta e' corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella lista di cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Se il promotore non risulta aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo".

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima della medesima data».

All'articolo 42:

dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

«9-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "infrastrutture autostradali" sono sostituite dalle seguenti: "infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale,"».

All'articolo 43:

al comma 2, le parole: «concessioni autostradali» sono sostituite dalle seguenti: «convenzioni autostradali»; al comma 3, le parole: «concessioni autostradali» sono sostituite dalle seguenti: «convenzioni autostradali»; al comma 5, capoverso 2-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. A tal fine sono da considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonche' i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo"»; al comma 7, dopo le parole: «il Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti individua» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»; il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi»; al comma 9, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; al comma 10, le parole: «, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»; al comma 11, primo periodo, le parole: «, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»; al comma 12, le parole: «dall'emanazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»; al comma 15, ultimo periodo, le parole: «entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e, dopo le parole: «della normativa sopra indicata» e' inserito il seguente segno: «”».

All'articolo 44:

al comma 1, alinea, le parole: «restano comunque disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «resta comunque disciplinata»; il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: “di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28” sono sostituite dalle seguenti: “di importo pari o superiore a 100.000 euro”. L'articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e' abrogato».

Dopo l'articolo 44 e' inserito il seguente:

«Art. 44-bis. - (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute).

1. Ai sensi del presente articolo, per “opera pubblica incompiuta” si intende l'opera che non e' stata completata: a) per mancanza di fondi; b) per cause tecniche; c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettività.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche. 5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni».

All'articolo 45:

al comma 4, le parole: «del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del piano nazionale di edilizia abitativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009».

All'articolo 48:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonché quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano».

All'articolo 49:

al comma 1, le parole: «a 13.108,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.630,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 14.138,228 milioni di euro per l'anno 2017, a 14.456,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.766,128 milioni di euro per l'anno 2019, a 15.078,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.390,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.703,028 di euro per l'anno 2022 e a 15.721,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «a 13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.330,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per l'anno 2017, a 14.156,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.466,128 milioni di euro per l'anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.090,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.403,028 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,».

All'allegato 1, le tabelle B e C sono sostituite dalle seguenti:
«Tabella B - Aliquote di finanziamento

Parte di provvedimento in formato grafico

Articolo 30
Esigenze indifferibili
Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo VIII - Esigenze indifferibili

1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012» e le parole «700 milioni» sono sostituite dalle parole «1.400 milioni».
 2. Per l'anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo restando l'esigenza di applicazione a decorrere dall'anno 2012 di misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo 1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato.
 3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise di cui all'articolo 15 del presente decreto; l'aliquota della compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole «ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4».
 - b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato;
 - c) all'articolo 32, comma 4, le parole: «a decorrere dall'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2013».
- 3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, e successive modificazioni, dopo le parole: “e gli altri enti locali” sono aggiunte le seguenti «; per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navighino esclusivamente nelle acque protette della Laguna di Venezia.».

3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni:

- a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro sesto - titolo I - del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il personale navigante anche ai fini della istituzione di specifiche abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;
- b) modifica, secondo criteri di semplificazione il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, e' emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.

3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea per via d'acqua, con riferimento alla Laguna di Venezia, si intendono quelli disciplinati dalla vigente legislazione regionale.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo dà attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell'arti-

colo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in merito all'attuazione del presente comma.

6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:
 - a) al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro piu' elevate espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della cultura, e' autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attivita' e il funzionamento dell'Accademia dei Lincei;
 - b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attivita' e il funzionamento dell'Accademia della Crusca.
7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6, pari a due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate alla spesa di parte corrente.
8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo 24, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le attivita' culturali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra evidenziate, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato per gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali consentite dalla normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del predetto Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun

candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.

8-bis. All'elenco 3, allegato all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: « - Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni; stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione».

8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole "32,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "47,2 milioni di euro".

8-quater. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per l'anno 2012, la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-bis è riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. (1)

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 31

Esercizi commerciali

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo I - Liberalizzazioni

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: «in via sperimentale» e dopo le parole «dell'esercizio» sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte».
2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale

dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (1)

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 32

Farmacie

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo I - Liberalizzazioni

1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.

1-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, individua entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.

2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato

articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.

3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. E' data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 33

Soppressione limitazioni esercizio attività professionali

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo I - Liberalizzazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sostituito dal seguente:
All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
5bis Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) sono abrogate con effetto dalla di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 5.ter Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi". (1)

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 34

Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo II - Concorrenza

1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di precisi atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area; b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica; c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche; d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti; e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore; f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi; g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.
6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). (1)

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 35
Potenziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza
Capo II - Concorrenza
Potenziamento dell'Antitrust

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 21, e' aggiunto il seguente: «21-bis - (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza). - 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e' legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità puo' presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.». (1)

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214

Articolo 36

Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo II - Concorrenza

1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
2.bis Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza e' dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza e' dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.
2.ter In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, e' di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (1)

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214

Articolo 36 bis

Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo II - Concorrenza

1. All'articolo 21 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 37

Liberalizzazione del settore dei trasporti

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo II - Concorrenza

1. Il Governo con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e una efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle seguenti norme generali:
 - a) individuare tra le Autorità indipendenti esistenti, l'Autorità che svolge competenze assimilabili a quelle previste dal presente articolo;
 - b) attribuire all'Autorità di cui alla lettera a) le seguenti funzioni:
 - 1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;
 - 2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
 - 3) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
 - 4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità individuata ai sensi del medesimo comma:
 - a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere pubblici;
 - b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e puo' imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;
 - c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;

- d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
- e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
- f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
- g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;
- h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
- i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
- l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:
 - 1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;

- 2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
- m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorità individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.
6. Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:
- a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'Autorità individuata dal comma 2;
- b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato. Ai fini dell'esercizio delle competenze previste dal presente articolo l'Autorità provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214

Articolo 38
Misure in materia di politica industriale
Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza
Capo III - Misure per lo sviluppo industriale

1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole «e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio» sono soppresse;
 - b) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente lettera:
«c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Articolo 39
Misure per le micro, piccole e medie imprese
Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza
Capo III - Misure per lo sviluppo industriale

1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, può essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 e' elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore [all'80] per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo

e' riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro d'importo massimo garantito per singola impresa.

4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1.
6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalita' e le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà piu' uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, e' definita la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali

ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo. (1)

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214

Articolo 40

Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo III - Misure per lo sviluppo industriale

1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «3. Entro le ventiquattrore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
 - a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole «persona giuridica, ente od associazione» sono soppresse e le parole «identificati o identificabili» sono sostituite dalle parole «identificata o identificabile».
 - b) All'articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole «la persona giuridica, l'ente o l'associazione» sono soppresse.
 - c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e' abrogato.
 - d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo e' soppresso.
 - e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 e' soppressa.
3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' inserito il seguente comma:

«9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:

 - a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno,

secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.»

4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «entro il giorno 16», sono sostituite con le seguenti: «entro la fine».
5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.» Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «con attività in esercizio» sono soppresse ed e' aggiunto infine il seguente periodo: «Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.»
6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 - Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, e' abrogato.
7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole «o per gli utenti» sono soppresse.
8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semi-permanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione am-

bientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.

9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

9-bis. All'articolo 27 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari».

9.ter Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni già erogate al beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato. (1)

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214

Articolo 41

Misure per le opere di interesse strategico

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo IV - Misure per lo sviluppo infrastrutturale

1. Fatte salve le priorità già deliberate in sede Cipe, all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
«1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali;
 - b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;
 - c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1-bis sono indicate:
 - a) le opere da realizzare;
 - b) il cronoprogramma di attuazione;
 - c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
 - d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. A questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo l'articolo 169 e' inserito il seguente:
«Art. 169-bis. - (Approvazione unica progetto preliminare). -
 1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE puo' valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione unica dello stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della delibera e del finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica del progetto preliminare,

che comporta gli effetti dell'articolo 165 comma 7, il progetto definitivo e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per i profili di rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalita' di cui al presente articolo e sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo stato di avanzamento delle opere.

2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre che dalla relazione del progettista prevista dall'art. 166 comma 1, da una ulteriore relazione del progettista, confermata dal responsabile del procedimento, che attesti:
 - a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
 - b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;
 - c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilita' delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1.
4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1, comporta gli effetti dell'articolo 166 comma 5, e la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' si applica l'articolo 166, comma 2.
5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per l'indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore e' pari a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente

al progetto definitivo, e' vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5.»;

b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) e' inserita la seguente:

«f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.».

3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma e' emanato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
 4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
 5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.
- 5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 175 e' sostituito dal seguente:

«Art. 175 (Finanza di progetto)

1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale italiana e dell'Unione europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, comma 1, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo. Nella lista e' precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilità al Ministero, che ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di

fattibilità al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.

3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilità sono stati approvati dal CIPE.
4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE di approvazione dello studio di fattibilità, provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilità.
5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, deve specificare che:
 - a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, nonché dare conto del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno o più istituti finanziatori. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara;
 - b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore prescelto ai sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la concessione è definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata accettazione da parte del promotore delle modifiche indicate dal CIPE, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE.
 - c) il promotore, o eventualmente altro concorrente prescelto ai sensi della lettera b), ai fini dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale copertura finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la

- disponibilità di uno o più istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.
6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L'esame delle offerte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
 7. Le offerte sono corredate dalle garanzie e dalle cauzioni di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo.
 8. L'offerta del promotore è vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell'offerta.
 9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.
 10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165, comma 4, è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni e alle attività già svolte.
 11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta ed al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.
 12. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
 13. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista di cui al comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilità al Ministero, il quale, svolta l'istruttoria ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.».
 14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel program-

ma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere la proposta, ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche' l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste, assume la denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella lista di cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Se il promotore non risulta aggiudicatario, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima della medesima data». (1)

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214

Articolo 42
Misure per l'attrazione di capitali privati
Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza
Capo IV - Misure per lo sviluppo infrastrutturale

1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione."
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3, comma 11, e' aggiunto il seguente periodo:
"La gestione funzionale ed economica puo' anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.";
 - b) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: "gestione funzionale ed economica" sono inserite le seguenti: "eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa";
 - c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: "anche un prezzo" sono inserite le seguenti: "nonche', eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata puo' essere stabilita fino a cinquanta anni."
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma

2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.

7. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.
8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge," sono inserite le seguenti parole: "nonche' di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)".
9. Nell'Elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le attività e le attività culturali", sono abrogate le seguenti parole: "Legge 30 marzo 1965, n. 340"nonche' "Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8". Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, versate all'erario sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

9-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo, le parole «infrastrutture autostradali» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale». (1)

(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214

Articolo 43

Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo IV - Misure per lo sviluppo infrastrutturale

1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni

al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono già stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge secondo la normativa nazionale di riferimento, nonche' i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo.
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione siano già stati completati i procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa pro- tempore vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.

7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012, in ordine di priorità, anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione.
8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano necessari e urgenti l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità ed urgenza della rimozione di sedimenti accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di gestione dell'invaso ai sensi dell'articolo 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 2012 ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma 8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni, decorrenti dall'avvio degli invasi sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2012, il piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga.
11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predetto Ministero, entro il 31 dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell'in-

gegnera designato responsabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri per l'individuazione delle «fasi di allerta» di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le finalità di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in tali condizioni può disporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata.»

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214

Articolo 44
Disposizioni in materia di appalti pubblici
Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza
Capo IV - Misure per lo sviluppo infrastrutturale

1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro resta comunque disciplinata:
 - a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
 - c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.
3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti già stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 132, comma 3, e dell'articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 10, le parole da: «ricevuti dalle Regioni» fino a: «gestori di opere interferenti», sono sostituite dalle seguenti: «pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
 - b) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.».
5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, le parole “di importo pari

o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 100.000 euro". L'articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e' abrogato .

6. All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: «in caso di fallimento dell'appaltatore», sono aggiunte le seguenti: «o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso» e, dopo le parole «ai sensi degli art. 135 e 136», sono aggiunte le seguenti: «o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».

7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.

1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonche' delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.».

8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente:

«Art. 112-bis.

(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro).

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.

b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole «87; 88; 95; 96;» sono inserite le seguenti: «112-bis;».

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214

Articolo 44 bis
Elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute
Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza
Capo IV - Misure per lo sviluppo infrastrutturale

1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica incompiuta» si intende l'opera che non e' stata completata:
 - a) per mancanza di fondi;
 - b) per cause tecniche;
 - c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
 - d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
 - e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, e che non risulta fruibile dalla collettività.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.
4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, ed evidenziando le opere prossime al completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni. (1)

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Articolo 45

Disposizioni in materia edilizia

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo IV - Misure per lo sviluppo infrastrutturale

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, e' a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.»;
 - b) all'articolo 59, comma 2, le parole «, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,» sono eliminate.
3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
4. All'articolo 4, comma 2, del piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato della gazzetta ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009, le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». (1)

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214

Articolo 46

Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo IV - Misure per lo sviluppo infrastrutturale

1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici che inter-

vengono, attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

2. Le attività di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1)

(1) Articolo convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.

Articolo 47

Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo IV - Misure per lo sviluppo infrastrutturale

1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "ferroviarie e stradali" sono sostituite dalle seguenti: "ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico".
2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011 dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria. (1)

(1) Articolo convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.

Articolo 48

Clausola di finalizzazione

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo IV - Misure per lo sviluppo infrastrutturale

1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce

della eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonché quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214

Articolo 49

Norma di copertura

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo IV - Misure per lo sviluppo infrastrutturale

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3, comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 9, all'articolo 13, commi 13 e 20, all'articolo 15, all'articolo 16, comma 1, all'articolo 18, comma 1, lettera b), all'articolo 20, all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30, commi 1 e 3 e all'articolo 42, comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a 11.162,733 milioni di euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014, a 13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.330,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per l'anno 2017, a 14.156,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.466,128 milioni di euro per l'anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.090,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.403,028 di euro per l'anno 2022 e a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214

Articolo 50
Entrata in vigore
Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza
Capo IV - Misure per lo sviluppo infrastrutturale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

TABELLA A - Contributo di solidarietà

Anzianità contributive al 31/12/1995	da 5 a fino a 15 anni	oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
Pensionati			
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Inpdai	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%
Lavoratori			
Ex Fondo trasporti	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo elettrici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Inpdai	0,5%	0,5%	0,5%
Fondo volo	0,5%	0,5%	0,5%

«Tabella B - Aliquote di finanziamento (1)

anno	Zona normale		Zona svantaggiata	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni
2012	21,6%	19,4%	18,7%	15,0%
2013	22,0%	20,2%	19,6%	16,5%
2014	22,4%	21,0%	20,5%	18,0%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22,5%
dal 2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

Tabella C – Aliquote di computo (1)

Anni	Aliquota di computo
2012	21,6%
2013	22,0%
2014	22,4%
2015	22,8%
2016	23,2%
2017	23,6%
dal 2018	24,0%

(1) Tabelle modificate dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.